

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

I “FINI SOCIALI”

DELL’IMPRESA

DALL’IMPRESA SOCIALE ALLA SOCIETÀ BENEFIT

Relatore:

Prof.ssa Eva Raffaella Desana

Candidato:

Vittorio Traversa

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

INDICE

Introduzione	1
---------------------	----------

Capitolo I

I “FINI SOCIALI” DELL’IMPRESA: L’ESEMPIO DEL MICROCREDITO IN ITALIA

Premessa	6
1.1 I fini sociali dell’impresa: l’articolo 41 della Costituzione italiana	10
1.2 Uno dei primi esempi di “impresa con finalità sociali”: il microcredito	12
1.2.1 Il decreto legislativo 141 del 2010	14
1.2.2 L’articolo 106 del testo unico bancario	16
1.2.3 L’articolo 111 del testo unico bancario	19
1.2.4 I soggetti che non perseguono scopo di lucro: cenni	24

Capitolo II

L’IMPRESA SOCIALE

Premessa	31
2.1 Cenni al c.d. Terzo settore	39
2.2 La nuova disciplina dell’impresa sociale: il decreto legislativo 155 del 2006	44
2.2.1 La legge-delega 13 giugno 2005, n. 118	46
2.2.2 La nozione di impresa sociale	49
2.2.3 La nozione di utilità sociale	52
2.2.4 Lo scopo non lucrativo	55
2.3 La sentenza del Consiglio di Stato n. 5882 del 20 novembre 2012	62
2.4 Aspetti di natura tributaria	65
2.4.1 Le agevolazioni previste dalla legge per l’impresa sociale	69
2.5 Riflessioni conclusive	74
2.6 La legge 6 giugno 2016, n. 106	76

Capitolo III
LA NUOVA SOCIETÀ BENEFIT

Premessa	79
3.1 La <i>società benefit</i> ex articolo 1, commi 376-384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:	
3.1.1 La definizione	84
3.1.2 L'oggetto sociale	87
3.1.3 La responsabilità degli amministratori	91
3.1.4 La relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune	94
3.1.5 I controlli	96

Capitolo IV
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'IMPRESA

Premessa	100
4.1 <i>Segue</i>. I diversi modelli di responsabilità sociale dell'impresa	106
4.2 La responsabilità sociale dell'impresa: i profili giuridici e le soluzioni del Legislatore	108
4.3 La definizione di <i>responsabilità sociale dell'impresa</i> per l'Unione europea:	
4.3.1 Le conclusioni del 23 e 24 marzo 2000 della Presidenza del Consiglio europeo	110
4.3.2 Il Libro verde n. 366 del 18 luglio 2001 della Commissione	112
4.3.3 La risoluzione del 30 maggio 2002 del Parlamento europeo	118
4.3.4 Il Libro bianco n. 347 del 2 luglio 2002 della Commissione	120
4.3.5 La comunicazione n. 681 del 25 ottobre 2011 della Commissione	124
4.4 La certificazione SA8000	128
4.5 Riflessioni conclusive	134

Capitolo V
LA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO

Premessa	139
5.1 La dichiarazione di carattere non finanziario	
<i>ex articolo 1 della direttiva 95 del 2014:</i>	
5.1.1 La descrizione del modello aziendale dell'impresa	144
5.1.2 La descrizione di politiche e procedure	148
5.1.3 I principali rischi connessi agli aspetti non finanziari	151
5.1.4 Gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario	154
5.2 Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE: le sanzioni	162

Capitolo VI
L'ANALISI DI UN BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Premessa	165
6.1 Gli indicatori ambientali	167
6.2 Gli indicatori sociali	170
6.3 Gli indicatori relativi al personale	172
6.4 Gli indicatori relativi al rispetto dei diritti umani	175
6.5 Gli indicatori relativi alla lotta contro la corruzione attiva e passiva	178
6.6 Riflessioni conclusive	180
Conclusioni	182
Bibliografia	188

Introduzione

Il presente elaborato mira ad offrire una ricostruzione sistematica del cosiddetto *business sociale*. Tale termine, sempre più diffuso tra professionisti e studiosi, talvolta rischia di assumere un significato generico e atecnico ed è pertanto utile operare alcune precisazioni.

La disamina procede in ordine cronologico muovendo dall'evoluzione storica del fenomeno. Per questo motivo il primo capitolo si apre con la definizione, che risale agli anni '70 del Novecento, di *business sociale* coniata da Muhammad Yunus, economista e vincitore del Premio Nobel per la pace 2006¹. In particolare egli ha introdotto il concetto di un'impresa di tipo nuovo che risponda anche a criteri di carattere sociale e non soltanto al principio "classico" della massimizzazione del profitto.

Si noti però che già la Costituzione italiana, entrata in vigore prima dell'enunciazione del pensiero di Yunus contiene un espresso riferimento ai fini sociali dell'impresa². All'articolo 41³ troviamo, infatti, espliciti richiami all'attività di impresa e ai suoi limiti, tra cui l'utilità sociale.

¹ Per la definizione di *business sociale* si veda YUNUS, *Un mondo senza povertà*, Milano, 2009.

La Comunicazione n. 682 del 25 ottobre 2011 della Commissione europea recante il titolo *Iniziativa per l'imprenditoria sociale. Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale* definisce come segue il termine inglese "*social business*": "In effetti un'impresa sociale è un attore dell'economia sociale il cui principale obiettivo non è generare utili per i suoi proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Essa opera sul mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destinando i propri utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo dipendenti, clienti e altri soggetti interessati dalle sue attività commerciali". Paragrafo 1, p. 2.

² Come notano gli autori DI SABATO, *I fini sociali dell'impresa etica*, in *Rivista delle società*, 2006, pp. 633 ss. e GALGANO, *Rapporti economici, in Commentario della Costituzione*, (a cura di) Branca, Bologna-Roma, 1982.

³ "L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali." Art. 41 Cost.

Successivamente all'inquadramento storico del fenomeno ci si sofferma su uno dei primi esempi di *business sociale*: il microcredito. Tale attività negli ultimi anni, a seguito della crisi finanziaria e delle crescenti difficoltà di accesso al credito, ha assunto, come vedremo, un certo rilievo economico e sociale anche all'interno del nostro Paese.

L'intento del Legislatore di disciplinare in modo chiaro i confini della fattispecie ha condotto al decreto legislativo 141 del 2010⁴ che, recependo la direttiva comunitaria 48 del 2008⁵, ha regolato l'attività di erogazione del microcredito, modificando il t.u.b.⁶ e introducendo nell'art. 111 del t.u.b. la distinzione, tracciata dal Legislatore, fra microcredito d'impresa e microcredito solidale.

Come meglio si vedrà, mentre il microcredito cosiddetto "solidale" assolve alla sua finalità esclusivamente sociale proprio perché esercitato "a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale"⁷, il microcredito di impresa è rivolto ad attività di tipo imprenditoriale o anche libero-professionali svolte in forma di impresa individuale o di società di persone o di società cooperativa. In questa indagine ci si soffermerà quindi sul microcredito d'impresa quale prima forma di impresa con fini anche sociali seppure nel senso che si chiarirà.

Nel secondo capitolo si offre un quadro della cosiddetta "impresa sociale" così come disciplinata dal decreto legislativo 155 del 2006⁸. Ai sensi dell'art. 1 "Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile

⁴ A tal riguardo GOFFREDO, BERNERI, *La revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Commento al D. Lgs. 13/08/2010, n.141*, in *Le Società*, 2010, pp. 1493 ss.

⁵ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

⁶ Si veda l'analisi del Testo unico bancario, D. Lgs. 385/1993 di CAPRIGLIONE, *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012.

⁷ Si veda l'art. 111.3 t.u.b. ed il commento di SCIPIONE, *Commento all'art. 111*, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Torino, 2013.

⁸ A norma della Legge 13 giugno 2005, n. 118. Per un approfondimento si rimanda a BONFANTE, *La delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*, in *Impresa sociale*, 2005, pp. 80 ss.

e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, (...)”. L'articolo 1 del decreto identifica i soggetti che possono fregiarsi del titolo di “impresa sociale”.

Si dà conto, inoltre, della recente Legge-delega 6 giugno 2016, n. 106 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Nel terzo capitolo si tratteggia la disciplina della nuova “società *benefit*”, recentemente introdotta nel panorama italiano dalla legge di stabilità 2016⁹ ed espressione di come i rapidi cambiamenti economici globali, la crisi finanziaria e la trasformazione del tessuto sociale abbiano definito un nuovo perimetro entro cui le imprese italiane ed estere agiscono. Oggi le imprese sembrano spinte verso una loro maggiore responsabilizzazione nei confronti dei territori in cui operano.

Il quarto capitolo di questo lavoro si dedica quindi alla nozione di “responsabilità sociale dell'impresa”, così come è definita dalla Commissione europea¹⁰. La responsabilità sociale dell'impresa e le varie certificazioni che la stessa può richiedere ed ottenere aprono nuovi scenari e inducono a nuove riflessioni.

Infine, ci si sofferma nel quinto capitolo sulla direttiva 2014/95/UE¹¹, in forza della quale le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse

⁹ Art. 1, commi 376-384, Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si vedano BERTARINI, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, in *Diritto e giustizia*, 2016; RIOLFO, *La società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Prima parte*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 720 ss. e SICLARI, *La società benefit nell'ordinamento italiano*, 2016.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, n. 681 del 25 ottobre 2011 recante il titolo *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*.

¹¹ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Come sostiene RIOLFO, *La società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte*, in *Studium iuris*, 2016, p. 819, nota (67); “seppur il suo ambito di applicazione coinvolga le imprese di grandi dimensioni, non *società benefit* e assimilabili (rientrando quindi nell'alveo della responsabilità sociale dell'impresa), essa è indicativa dello sforzo dell'Unione europea di rendere trasparente il modo di operare delle imprese in termini di sostenibilità e di impatto socio-ambientale”.

pubblico saranno tenute, ad includere nella relazione sulla gestione¹² una dichiarazione di carattere non strettamente finanziario. Ciò dimostra che lo sguardo del Legislatore europeo è sempre più attento all'impatto sociale che le imprese hanno non solo sull'occupazione, ma anche sul territorio che le circonda.

Ai sensi dell'art. 1 della Direttiva occorre prestare attenzione anche alle questioni “ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione

¹² Il bilancio - dice l'art. 2428 c.c. - deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
 - a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Si veda BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese – Vol. 2: Bilancio d'esercizio*, Milano, 2016, pp. 421 ss.

dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività". Le imprese, per ora solo quelle che "presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500" si vedranno quindi costrette a comunicare tramite la "Dichiarazione di carattere non finanziario" le proprie politiche d'impresa e il risultato di tali politiche¹³.

In conclusione il lavoro tenterà di rispondere principalmente a tre interrogativi:

1. L'impresa sociale, così come disciplinata dal decreto legislativo 155 del 2006, rappresenta una valida opzione imprenditoriale?
2. La legge prevede vantaggi concreti per l'impresa che dimostri una particolare attenzione per la propria responsabilità sociale?
3. La dichiarazione di carattere non finanziario, *ex art. 19-bis* della direttiva 2013/34/UE, così come è stata modificata dalla direttiva 2014/95/UE, può rivelarsi uno strumento efficace per l'impresa di grandi dimensioni e il territorio su cui opera?

Per tentare di fornire risposte a questi interrogativi si esaminerà anche il bilancio di sostenibilità di un'importante società con azioni quotate¹⁴.

¹³ Si fa riferimento all'articolo 19-*bis* della direttiva 2013/34/UE, inserito dalla direttiva 2014/95/UE.

¹⁴ IREN S.P.A., *Bilancio di sostenibilità*, 2015.

Capitolo I

I “FINI SOCIALI” DELL’IMPRESA: L’ESEMPIO DEL MICROCREDITO IN ITALIA

SOMMARIO: Premessa - 1.1 I fini sociali dell’impresa: l’articolo 41 della Costituzione italiana - 1.2 Uno dei primi esempi di “impresa con finalità sociali”: il microcredito - 1.2.1 Il decreto legislativo 141 del 2010 - 1.2.2 L’articolo 106 del testo unico bancario - 1.2.3 L’articolo 111 del testo unico bancario - 1.2.4 I soggetti che non perseguono scopo di lucro: cenni.

Premessa

Social business, come già ricordato, è il termine coniato da Muhammad Yunus per indicare sia un’impresa di tipo nuovo che risponda anche a istanze di carattere sociale anziché al solo scopo “classico” della massimizzazione del profitto, sia un nuovo modello idealtipico di impresa.

Per “impresa con finalità sociali” si intende un’impresa volta a raggiungere un obiettivo sociale. È un’impresa a tutti gli effetti che mira ad utilizzare i suoi ricavi per coprire tutti i costi sostenuti e nella quale tutti i profitti che l’impresa realizza restano all’interno della stessa e sono utilizzati per finanziarne l’espansione, per creare nuovi beni o servizi e per “contribuire al bene del pianeta”¹.

Yunus parte dalla premessa che l’imprenditore tradizionale rischia di risultare isolato dal “resto della vita”, separato dalla sfera religiosa, da quella delle emozioni, da quella politica e da quella sociale, così che non gli resta che occuparsi di una sola cosa, la massimizzazione del profitto².

Per il fondatore della *Grameen Bank*³, gli individui non sono entità a una sola dimensione, ma soggetti sorprendentemente multidimensionali. Sono proprio queste molteplici sfaccettature della personalità a far capire che non è detto che ogni impresa debba necessariamente uniformarsi all’esclusivo obiettivo della ricerca del

¹ YUNUS, *Un mondo senza povertà*, op.cit., p. 12.

² *Ibidem*, p. 33.

³ Banca fondata da Muhammad Yunus nel 1976.

massimo profitto, ed è qui che occorre approfondire il nuovo concetto di *business sociale*.

Dal punto di vista organizzativo, questa nuova tipologia di impresa non è diversa da quella “tradizionale”⁴. Diversi sono però gli obiettivi: lo scopo finale è quello di produrre non solo beni o servizi, ma anche un mutamento positivo nella condizione sociale degli individui con cui essa entra in contatto.

Il *business sociale* non va però confuso con il perseguimento di scopi ideali. Le imprese che lo praticano devono comunque porsi quale obiettivo quanto meno la copertura dei costi cui vanno incontro ed esercitano attività economica.

Al contrario, i progetti con finalità sociali in cui l’ente, pur chiedendo un prezzo per i propri prodotti o servizi, non si propone di recuperare completamente i costi non possono essere qualificati come *business sociale*, ma restano all’interno della categoria delle organizzazioni con scopi ideali fino a quando devono far conto su donazioni o sussidi per ripianare le perdite. Soltanto allorquando sono in grado di coprire interamente i costi per un periodo sufficientemente lungo, quello stesso progetto può entrare di diritto nel mondo delle imprese e, al ricorrere di certi presupposti, qualificarsi come *business sociale*⁵.

⁴ Il codice civile non fornisce una definizione di impresa, ma delinea i tratti caratterizzanti la figura dell’imprenditore e fa ruotare attorno a tale figura la disciplina delle attività economiche. La nozione generale di imprenditore è contenuta all’articolo 2082 c.c.: “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi”.

Da tale definizione si desume che l’attività imprenditoriale è:

- economica;
- organizzata;
- esercitata professionalmente;
- avente come fine la produzione o lo scambio di beni o servizi.

Per una ricostruzione del quadro tradizionale, ma già con diverse segnalazioni dei “sintomi di crisi”, come sottolinea MONTALENTI, *Dall’impresa all’attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, 2014, p. 46, nota (1), si veda SPADA, *Diritto commerciale, I, Parte Generale*, Padova, 2009, pp. 33 ss.

⁵ YUNUS, *Un mondo senza povertà*, op.cit., p. 37.

Per far comprendere di che cosa si tratta riportiamo quattro esempi di imprese con finalità sociali:

L'impresa "A" che produca e venda prodotti alimentari di alta qualità a prezzo ridotto rivolgendosi ad un mercato di soggetti che versano in una condizione di povertà e malnutrizione. Si può mantenere non elevato il prezzo dei prodotti perché queste imprese non entrano in competizione sul mercato dei beni di lusso e quindi non fanno ricorso alla pubblicità né sopportano costi elevati per il confezionamento⁶.

L'impresa "B" che proponga polizze di assicurazione sanitaria fornendo cure mediche a un prezzo vantaggioso per i non abbienti.

L'impresa "C" che sviluppi sistemi di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e li venda a un prezzo ragionevole a quelle comunità rurali che non dispongono di un collegamento alla rete elettrica.

L'impresa "D" per il riciclo di rifiuti, liquami e altri sottoprodotti di scarto che altrimenti finirebbero per inquinare aree abitate da fasce politicamente deboli.

Perché un investitore dovrebbe decidere di investire in un'impresa con finalità sociali?

Yunus sostiene che in generale gli investitori sono mossi dalla medesima prospettiva di gratificazione e di soddisfazione personale che premia chi investe in un ente filantropico. In questo caso però la soddisfazione può essere maggiore perché le imprese che contribuiscono a sostenere continuerà a svolgere la propria attività in futuro perseguendo il proprio obiettivo sociale a favore di un numero sempre crescente di individui. Le imprese con finalità sociali opererebbero quindi sul mercato insieme alle imprese "tradizionali" in un regime di concorrenza.

⁶ Si veda il noto caso *Grameen Danone*: società a proprietà mista ideata da Muhammad Yunus e Franck Riboud, presidente e amministratore delegato del gruppo Danone, per produrre prodotti alimentari (yogurt) adatti a migliorare la salute degli abitanti del Bangladesh.

Per tale ragione Yunus si sofferma sulle scelte del consumatore che si trova a scegliere se acquistare beni o servizi da una delle due tipologie di imprese decidendo in base al prezzo, alla qualità, alla pronta disponibilità, al marchio e a tutti gli altri fattori che influenzano le sue scelte.

Per alcuni soggetti le finalità sociali di un'impresa costituiscono una ragione in più per orientare il proprio acquisto. Oggi sono presenti consumatori che prediligono imprese che godono di una buona reputazione per le modalità di trattamento dei loro dipendenti, per il rispetto dell'ambiente e per l'attenzione alla propria responsabilità sociale⁷.

⁷ Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla “Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile” e sulla “Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva” il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori.

Così recita uno dei primi *consideranda*, (3), della direttiva 2014/95/UE.

1.1 I fini sociali dell'impresa: l'articolo 41 della Costituzione italiana

Richiami al fine sociale dell'attività di impresa sono contenuti nella Carta costituzionale. Un illustre giurista che si è occupato di fini sociali dell'impresa ha sottolineato il rilievo degli artt. 41⁸ e 45⁹ della Costituzione¹⁰. La prima norma invita il Legislatore a determinare i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata a fini sociali. La seconda, meno rilevante per la nostra trattazione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Nel terzo comma dell'articolo 41 la Costituzione regola il rapporto fra iniziativa economica e utilità sociale, ponendo l'esigenza di programmi e di controlli opportuni perché l'attività economica, privata e pubblica, possa essere indirizzata e coordinata "a fini sociali".

Trattandosi di una norma programmatica, il problema della "legittimità" dell'iniziativa economica privata prescinde da quello della sua "utilità sociale". Nessuno ha, infatti, mai dubitato che l'iniziativa economica privata sia legittima anche se mancano gli opportuni programmi e gli opportuni controlli¹¹.

Per un altro giurista¹² la libertà di iniziativa economica, intesa come libertà dell'imprenditore, deve essere coordinata con l'esercizio di altre libertà costituzionalmente riconosciute: i poteri dell'imprenditore sull'impresa devono essere coordinati con i poteri che sull'impresa spettano ai lavoratori e alla società nel suo insieme. I modi di questo coordinamento sono fissati dalla Costituzione e,

⁸ "L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali." Art. 41 Cost.

⁹ "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato." Art. 45 Cost.

¹⁰ DI SABATO, *I fini sociali dell'impresa etica*, in *Rivista delle società*, 2006, p. 633.

¹¹ GALGANO, *Rapporti economici*, in *Commentario della Costituzione*, (a cura di) Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 5.

¹² *Ibidem*, p. 143.

soprattutto, dall'art. 41, il quale esige la destinazione dell'attività economica, privata oltre che pubblica, a "fini sociali". Indica nei "programmi" e nei "controlli" sull'attività economica gli strumenti atti ad indirizzarla e coordinarla a tali fini.

Il processo produttivo non può più svolgersi, per la Costituzione, entro gli antichi spazi vuoti di diritto: non è possibile programmare l'economia se non si conoscono le scelte produttive delle imprese, non si possono esercitare controlli sulle attività economiche se non vi sono controlli sulle scelte produttive¹³¹⁴.

¹³ *Ibidem*, p. 144.

¹⁴ "L'art. 41, in particolare, che stabilisce prima che l'impresa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale" - ciò che vuol dire, come ha chiarito limpidamente il Prof. Perlingieri, che "i fini dell'impresa devono essere sì quelli del profitto, ma devono pur sempre coincidere e rispondere all'utilità sociale" -, e prevede poi che "la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali", dettando un principio che - e riporto sempre le parole del Prof. Perlingieri - impegna lo Stato "nella modificazione della realtà sociale attraverso interventi che hanno la precisa volontà di realizzare finalità sociali". Queste le parole di BLANDINI, *Dalla c.d. "impresa non lucrativa" all'"impresa sociale": appunti per una riflessione*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 2007, p. 481.

1.2 Uno dei primi esempi di “impresa con finalità sociali”: il microcredito

Un primo rilievo dello scopo sociale dell’impresa può individuarsi nella regolamentazione del c.d. microcredito, introdotto in Italia nel 2010.

Si fa riferimento all’erogazione di importi esigui generalmente costituiti da prestiti a favore di persone occupate nel settore delle piccole e medie imprese (piccoli coltivatori, artigiani, piccoli commercianti)¹⁵ che il settore bancario tradizionale considera, sulla base di una valutazione del merito di credito, “non solvibili” (per le loro caratteristiche economiche e sociali) o “non redditizi” (per esiguità degli importi e numero delle transazioni)¹⁶.

Più in generale, si può definire il microcredito come un particolare tipo di finanziamento che si basa su una valutazione della solvibilità del prenditore del credito legata alla persona e non al capitale. Sono le risorse immateriali dell’individuo che rilevano: la cultura, le tradizioni e i valori.

Questa concezione di microcredito trae origine dalle idee di Muhammad Yunus¹⁷, come già ricordato fondatore della *Grameen Bank*¹⁸, il quale iniziò a concedere prestiti ai meno abbienti basandosi sulla fiducia e non sulla loro solvibilità. La concessione di questi prestiti, infatti, non prevede il rilascio di alcuna garanzia reale e la mancanza delle garanzie proprie del circuito finanziario tradizionale è proprio il segno distintivo del microcredito¹⁹.

Ecco quindi che la formula innovativa è la responsabilizzazione dei prenditori: sulla base di questo esempio, diverse organizzazioni non governative internazionali hanno adottato nel corso degli ultimi anni programmi di

¹⁵ “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.” Art. 2083 c.c.

¹⁶ SCIPIONE, *Commento all’art. 111*, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Torino, 2013, p. 1173.

¹⁷ È stato professore di Economia presso la *Middle Tennessee State University, U.S.A.*, dal 1969 al 1972.

¹⁸ Banca fondata da Muhammad Yunus nel 1976.

¹⁹ Per un’analisi approfondita si veda YUNUS, *Il banchiere dei poveri*, Milano, 2013.

microcredito, al fine di integrare progetti di intervento a sostegno dell'economia locale nei Paesi in via di sviluppo.

L'ONU, attraverso due risoluzioni²⁰, ha proclamato il 2005 "Anno Internazionale del Microcredito" riconoscendone la natura di strumento idoneo per la lotta alla povertà e invitando gli Stati membri a costituire Comitati Nazionali per diffondere questo strumento di finanza alternativa²¹.

Così, nel dare attuazione a queste risoluzioni, l'Italia ha istituito nel 2006 il Comitato Nazionale Italiano Permanente per il microcredito²². Nel 2011²³ il Governo lo ha trasformato nell'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), il quale persegue l'obiettivo dello sradicamento della povertà e della lotta all'esclusione sociale in Italia, in ambito internazionale, nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione. Inoltre, esso possiede funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli "strumenti microfinanziari" promossi dall'Unione europea nonché delle "attività microfinanziarie" realizzate a valere su fondi dell'Unione europea²⁴.

²⁰ Risoluzioni Onu 53/197 e 58/488.

²¹ Con la risoluzione 58/221, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il relativo piano d'Azione che si pone 5 obiettivi fondamentali:

1. contribuire al raggiungimento degli "Obiettivi del Millennio";
2. accrescere nel pubblico la consapevolezza del ruolo del microcredito per lo sradicamento della povertà;
3. individuare misure maggiormente significative a stimolare lo sviluppo sostenibile di strumenti finanziari a favore delle classi più svantaggiate;
4. accrescere la capacità e l'efficienza dei fornitori di servizi di microcredito e di microfinanza nel rispondere alle necessità delle classi povere;
5. incoraggiare innovazione e partenariati.

²² Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con la legge 11 marzo 2006, n. 81.

²³ Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

²⁴ Così nella presentazione istituzionale dell'ENM, reperibile sul sito *web* www.microcreditoitalia.org.

1.2.1 Il decreto legislativo 141 del 2010

Nella realtà operativa italiana fino all'introduzione del D. Lgs. 141 del 2010 non si poteva contare su una regolamentazione che disciplinasse le modalità e le forme tecniche del finanziamento riconducibili al microcredito. Il microcredito era fornito da intermediari finanziari non bancari ex art. 106 t.u.b.²⁵, che avevano assunto la forma di società per azioni, i quali potevano concedere piccoli prestiti soltanto in partenariato con le banche²⁶.

Il nuovo art. 106 del t.u.b., ora intitolato “Albo degli intermediari finanziari”, elenca le attività il cui esercizio nei confronti del pubblico è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, nonché le altre attività che tali soggetti possono esercitare.

La nuova disciplina degli intermediari finanziari non bancari costituisce un punto di svolta nel panorama italiano ed europeo. Non v'è dubbio, infatti, che la recente crisi finanziaria abbia dimostrato come alcune degenerazioni nell'attività di concessione di finanziamenti possano minare la stabilità della finanza.

Il D. Lgs. 141 del 2010 (oggetto di successive modifiche per opera del D. Lgs. 218 del 2010) se, da un lato, recepisce la direttiva 2008/48/CE²⁷, dall'altro, sembra voler predisporre il nostro ordinamento ad una corretta azione di recepimento del nuovo accordo di Basilea III (dicembre 2010-giugno 2011)²⁸.

²⁵ Si rimanda alla recente cessazione degli elenchi generale e speciale degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del TUB (*ante* modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 141/2010).

Il 12 maggio 2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D. Lgs n. 141/2010, la Banca d'Italia cessa la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti vengono cancellati. Da tale data, possono continuare a esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (DM n. 53/2015), soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso. Testo reperibile sul sito *web* www.bancaditalia.it.

²⁶ SCIPIONE, *Commento all'art. 111, op.cit.*, p. 1172.

²⁷ La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori abroga la direttiva 87/102/CEE.

²⁸ Proprio a Basilea (Svizzera), si riunisce fin dal 17 maggio del 1930 la Banca dei regolamenti internazionali (BIS). È la più antica istituzione finanziaria internazionale al mondo. Il suo fine è quello di aiutare le banche centrali a perseguire gli obiettivi di

In sintesi “Basilea III” è un insieme articolato di provvedimenti di riforma, predisposto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che ha l’intento di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario e para-bancario.

Parte della dottrina²⁹ valuta positivamente la scelta del Legislatore nazionale di non limitarsi al mero adempimento degli obblighi comunitari, derivanti dal recepimento della direttiva 2008/48/CE. L’intervento di sistema sembra volersi proiettare oltre le necessità poste dalla crisi finanziaria e procedere al riordino della disciplina (relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario prevista nel t.u.b.) allo scopo di conformare il nostro ordinamento ai dettami del nuovo accordo di Basilea III.

Il decreto legislativo 141/2010 incide sulla seconda parte del testo unico bancario sostituendo i Titoli V e VI e introducendo il Titolo VI-*bis*, dedicato agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi.

stabilizzazione monetaria e finanziaria globale. Dalle più importanti 60 banche centrali del mondo provengono gli elementi che compongono il *management* della BIS (*Bank of International Settlements*) e ancora oggi questa istituzione è l’organo di monitoraggio più rilevante per quanto riguarda i flussi finanziari. Alla BIS vanno ricondotte le “regole di Basilea” che dal 1988 rappresentano il più importante sistema di norme per il settore bancario. Dopo l’ultima crisi finanziaria si è giunti alla terza formulazione di questo *corpus* di norme, “Basilea III”. *Basilea III: Nuove regole per il mondo finanziario*, testo disponibile sul sito *web* www.bis.org/basel3.

²⁹ LEMMA, *La riforma degli intermediari finanziari non bancari nella prospettiva di Basilea III*, in *Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management*, 2011, p. 197.

1.2.2 L'articolo 106 del testo unico bancario

Il decreto legislativo n. 141 del 2010, che ha aperto al microcredito, è come si è detto frutto del recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. Con l'attuazione della direttiva sono state apportate significative modifiche al titolo V del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il nuovo art. 106 del t.u.b.³⁰, ora rubricato "Albo degli intermediari finanziari", indica le attività il cui esercizio nei confronti del pubblico è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, nonché le altre attività che tali soggetti possono esercitare.

Il primo comma riguarda l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di "concessione di finanziamenti" sotto qualsiasi forma, mentre non sono più annoverate, tra le attività oggetto della riserva, "l'assunzione di partecipazioni" e "l'intermediazione in cambi". La prima non costituisce più attività riservata in linea con quanto già previsto dall'art. 12 D.M. 29 del 2009³¹; la seconda rientra ora tra i servizi e le attività già disciplinate dal D. Lgs. 58 del 1998 (Testo Unico della

³⁰ "1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

- a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
- b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico." Art. 106 t.u.b. aggiornato al D. Lgs. 21 aprile 2016, n. 72.

³¹ Questo prevedeva che "l'attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell'iscrizione nella apposita sezione dell'elenco generale solo ove svolta congiuntamente ad altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate".

Finanza)³². Tali intermediari devono ora essere iscritti in un apposito albo (non più elenco) tenuto dalla Banca d'Italia.

Il secondo comma prevede che gli intermediari finanziari possano esercitare ulteriori attività: due di queste sono espressamente elencate (“prestazione di servizi di pagamento” e “prestazione di servizi di investimento”); le altre sono quelle che la legge eventualmente consente loro nonché quelle connesse o strumentali.

In ultima istanza è riproposto il potere del Ministero dell'Economia e delle Finanze di specificare il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti³³ e le circostanze nelle quali ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico.

Pertanto, in deroga alla riserva di attività espressa all'art. 106 t.u.b.³⁴, gli artt. 111 e 113 delineano un regime di vigilanza alleggerito per i soggetti operanti nell'ambito del microcredito.

La *ratio* della disciplina è quella, da un lato, di favorire le iniziative caratterizzate da un “indubbio” rilievo sociale, ma che posseggono una scarsa rilevanza sistemica³⁵, dall'altro, di garantire un sistema di controlli minimo per

³² GOFFREDO-BERNERI, *La revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Commento al D. Lgs. 13/08/2010, n.141*, in *Le Società*, 2010, p. 1494.

³³ Precedentemente all'emanazione di tali disposizioni si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dall'art. 3 del D.M. 29 del 2009. La definizione è stata aggiornata dal recente D.M. 53 del 2015, che all'art. 2 stabilisce:

“Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

- a) locazione finanziaria;
- b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
- c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;
- f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.

³⁴ Rispetto alla disciplina previgente, le attività riservate sono state ridotte alla sola “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” esercitata “nei confronti del pubblico”, creando così un'unica nuova categoria di intermediari ma, ancora una volta, senza darne una vera e propria nozione che esuli dal riferimento alle attività svolte. Certamente non potrà più parlarsi di intermediari “atipici” o “residuali” dal momento che questi nuovi soggetti sono destinatari di un'apposita disciplina e sono pertanto divenuti anch'essi “tipici”.

³⁵ In tal senso la relazione illustrativa al decreto.

evitare che la sola assenza dello scopo di lucro possa aprire la strada ad iniziative poco affidabili³⁶.

Un'altra chiave di lettura che si può offrire è quella che legge l'introduzione del nuovo quadro normativo di riferimento per gli operatori del microcredito come volto a sopperire la carenza di canali di finanziamento per le fasce di clientela "debole"³⁷.

³⁶ SCIPIONE, *Commento all'art. 111, op.cit.*, p. 1174.

³⁷ ANTONUCCI, *L'intermediazione finanziaria non bancaria nel D. Lgs. 141/2010. Profili di sistema*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, 2011, p. 38, reperibile sul sito web www.fondazione-capriglione.luiss.it.

1.2.3 L'articolo 111 del testo unico bancario

Passando ora all'analisi del nuovo art. 111 del t.u.b.³⁸,

³⁸

“1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
- b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
- d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;
- e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-*bis*. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

- a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
- b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;
- c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
- d) le informazioni da fornire alla clientela.

possiamo vedere che per esercitare l'attività di microcredito i soggetti devono essere iscritti in un apposito Elenco, disciplinato dall'art. 113³⁹, tenuto dalla Banca d'Italia⁴⁰.

L'iscrizione in questo Elenco è sostitutiva dell'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari, previsto all'art. 106 t.u.b., ma è comunque subordinata alla presenza di determinati requisiti organizzativi, qualitativi e del carattere esclusivo dell'attività che costituisce l'oggetto sociale⁴¹:

- a) forma di società di capitali (società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, e cooperativa⁴²);

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3." Art. 111 t.u.b.

Articolo così sostituito dall'art. 7 D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 16, D. Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 3, comma 1, lett. da *e*) a *i*), D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

³⁹ "1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'articolo 112-*bis*, commi 6, 7, 8 e 8-*bis*." Art. 113 t.u.b.

⁴⁰ Così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. *u*), D. Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

⁴¹ Art. 111.2 t.u.b.

⁴² Come specificato dal D. Lgs. 218/2010.

- b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze⁴³;
- c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
- d) oggetto sociale limitato alle sole attività di microcredito, nonché alle attività accessorie e strumentali;
- e) presentazione di un programma di attività⁴⁴.

Da un confronto fra i commi 1 e 3 dell'art. 111 t.u.b. si evince la distinzione, tracciata dal Legislatore, fra microcredito d'impresa e microcredito solidale.

Il microcredito (con finalità di impresa) è disciplinato dal comma 1° e riguarda "l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa" è rivolto ad attività di tipo imprenditoriale o anche libero-professionali svolte in forma di impresa individuale o di società di persone o di società cooperativa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000 e non siano assistiti da garanzie reali (pegno o ipoteca)⁴⁵;
- b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro⁴⁶;
- c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

⁴³ Il D.M. 176 del 2014 ha stabilito che il capitale sociale versato deve essere non inferiore a cinque volte quello previsto per la costituzione delle società per azioni, quindi pari a euro 250.000.

⁴⁴ Quest'ultima condizione lascia un margine discrezionale per selezionare quelle iniziative che, seppur con intenti meritevoli, non sarebbero ragionevolmente in grado di operare in modo non velleitario.

⁴⁵ La lett. b) del comma 5 dell'art. 111, tuttavia, stabilisce che le norme di attuazione, dettate dal Ministero dell'economia sentita la Banca d'Italia, potranno prevedere casi in cui l'importo del finanziamento erogabile superi euro 25.000 e in cui potranno essere richieste le garanzie reali del credito.

⁴⁶ Nelle attività di lavoro autonomo degli esercenti arti o professioni e non nelle attività di lavoro dipendente. Questa previsione, infatti, rischierebbe di contrastare la prima parte della stessa norma, dove è indicato che il finanziamento è erogato "per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa".

In questo caso l'attività di microcredito assume la forma di "primo credito" finalizzato al sostegno delle attività produttive⁴⁷.

I suddetti finanziamenti devono, in ogni caso, essere strutturati come mutui di scopo⁴⁸ essendo destinati a sostenere l'avvio o lo sviluppo di iniziative microimprenditoriali e ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari⁴⁹.

Inoltre, i programmi di microcredito spesso prevedono, oltre a servizi di carattere finanziario, anche altri servizi di supporto all'impresa, quali: formazione tecnica e gestionale, creazioni di reti commerciali, condizioni per la raccolta di risparmio. Si parla, a proposito, di "progetti di microfinanza"⁵⁰.

Il microcredito con finalità esclusivamente sociale, ai sensi del comma 3 dell'art. 111, è invece esercitato "a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale", a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di importo massimo di euro 10.000 e non siano assistiti da garanzie reali;
- b) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare;
- c) siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, vale a dire di quelle medie praticate⁵¹.

⁴⁷ ASSONIME, Circolare n. 11/2011, *La disciplina degli intermediari finanziari dopo i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 141 e 14 dicembre 2010, n. 218 (modifiche al Testo unico bancario)*, in *Rivista delle Società*, 2011, p. 765.

⁴⁸ Sul punto si veda NONNE, *Il microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari*, in *Banca borsa*, 2011, I, pp. 76 ss.

⁴⁹ Come si evince dal contenuto delle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 111, il Legislatore si è ispirato in larga misura agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 185 del 2000: normativa in materia di promozione del lavoro autonomo (c.d. "prestito d'onore") destinata alle aree del Mezzogiorno.

⁵⁰ SCIPIONE, *Commento all'art. 111, op.cit.*, p. 1177.

⁵¹ Si veda MACCHIAVELLO, *La regolazione della microfinanza tra equità ed efficienza*, in *Diritto banca e mercato finanziario*, 2012, p. 355, per il quale a seconda dell'interpretazione che verrà fornita dal Ministero dell'economia, in sede di attuazione, potranno aversi "condizioni più favorevoli" se i tassi di interesse saranno inferiori a quelli offerti dagli enti mutualistici o, più genericamente, se il servizio effettuato sarà altrimenti

In questo caso, a differenza del precedente, l'attività di microcredito assume la forma di credito di "sostegno": ha lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario, ma deve essere svolta congiuntamente a quella di cui al comma 1⁵².

Questa tipologia di finanziamento è caratterizzata da prestiti erogati per l'acquisto di beni da parte di individui in stato di vulnerabilità economico-finanziaria, quando questi beni servano per procurare benessere all'esistente o futura attività dei fruitori⁵³.

non disponibile. Questo aspetto dovrebbe influire sulla capacità degli enti *no profit* di essere auto-sostenibili e così garantire i servizi alla fascia meno abbiente della popolazione.

⁵² Art. 111.3-*bis*.

⁵³ SCIPIONE, *Commento all'art. 111*, *op.cit.*, p. 1178.

1.2.4 I soggetti che non perseguono scopo di lucro: cenni

Per “soggetti senza scopo di lucro” si intendono le organizzazioni *non profit* in tutte le possibili forme giuridiche, quali: associazioni, fondazioni, comitati⁵⁴ e società cooperative⁵⁵ (comprese le cooperative sociali⁵⁶).

L’“associazione” è un’organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economiche: essa costituisce, quindi, un tipico “ente c.d. *non profit*”.

Proprio in ciò, l’associazione si distingue dalla società. Quest’ultima è infatti caratterizzata o da uno scopo lucrativo, cioè dallo scopo di dividere tra i partecipanti gli utili conseguiti attraverso l’esercizio in comune di un’attività economica (c.d. società lucrativa: art. 2247 c.c.⁵⁷); ovvero da uno scopo mutualistico, cioè dallo scopo di attribuire ai partecipanti vantaggi pur sempre di natura economica (c.d. società cooperativa: art. 2511 c.c.⁵⁸).

Nell’associazione, invece, sono precluse sia la ripartizione tra gli associati degli utili eventualmente realizzati attraverso l’esercizio dell’attività dell’ente, sia l’attribuzione agli stessi di vantaggi atti a soddisfare un loro interesse di natura economica (preclusione del c.d. “lucro soggettivo”⁵⁹)⁶⁰.

Non è tuttavia escluso che gli associati possano trarre, seppure solo indirettamente, vantaggi economici dall’agire dell’associazione (si pensi ad esempio ai lavoratori che beneficiano delle conquiste salariali del sindacato); così

⁵⁴ In questo caso l’ipotesi è puramente teorica, essendo richiesta, per l’erogazione del microcredito, un progetto di medio-lungo periodo che confligge con l’obiettivo limitato nel tempo, tipico del comitato.

⁵⁵ Sul punto si veda SCIPIONE, *Commento all’art. 111, op.cit.*, p. 1179. Il dettato normativo, in effetti, non fa riferimento *stricto sensu* ai finanziamenti mutualistici e solidali erogati dalle cooperative, ma la nuova espressione non sembra in contraddizione con lo scopo mutualistico che consiste in uno o più tipi di vantaggi economici per i soci diversi dallo scopo di lucro.

⁵⁶ Di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

⁵⁷ “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.” Art. 2247 c.c.

⁵⁸ “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative (...).” Art. 2511 c.c.

⁵⁹ Si veda Cass. 11 giugno 2010, n. 14084.

⁶⁰ TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 2015, p. 150.

come non è escluso che gli associati possano fruire, tramite l'associazione, di servizi suscettibili di valutazione economica (si pensi ad esempio agli iscritti al circolo del tennis, ammessi a fruire dei campi da gioco), sempre che detti servizi risultino funzionali al soddisfacimento di un loro interesse ideale.

Non deve confondersi lo scopo perseguito dall'ente con l'attività dallo stesso svolta per realizzarlo. Per quanto riguarda le associazioni, è ormai pacificamente acquisito che le stesse, al pari delle società, possono svolgere attività economica di produzione o scambio di beni o di servizi: cioè, attività di impresa *ex art. 2082 c.c.*⁶¹ e possono svolgerla non solo in via secondaria, al fine di procurarsi entrate da destinare al perseguimento del loro scopo ideale; ma anche in via principale o, addirittura, esclusiva. Essenziale è solo che sia statutariamente escluso il c.d. "lucro soggettivo": cioè, che gli utili, eventualmente conseguiti tramite l'esercizio di dette attività, possono essere distribuiti tra gli associati⁶²⁶³.

La "fondazione" è un'organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. Anche la fondazione, come l'associazione, trae vita da un atto di autonomia, che però, a differenza di quel che accade per l'associazione, non è un contratto, bensì un atto unilaterale: il c.d. atto di fondazione. Quest'ultimo può essere un atto *inter vivos* o contenuto in un testamento.

Essenziale, per la fondazione, è che la stessa sia dotata di un patrimonio, destinato a consentirle la realizzazione delle proprie finalità. È quindi necessario che il fondatore, od anche terzi, pongano in essere un atto, in forza del quale si spogliano gratuitamente, in modo definitivo ed irrevocabile, della proprietà di beni a favore della fondazione, con il vincolo di destinazione degli stessi al perseguimento dello scopo indicato dal fondatore: c.d. atto di dotazione⁶⁴.

⁶¹ "È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi." Art. 2082 c.c.

⁶² Si veda Cass. 24 marzo 2011, n. 6853.

⁶³ TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato, op.cit.*, p. 151.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 159.

Il “comitato” è un’organizzazione di più persone che, di regola, attraverso raccolta pubblica di fondi, costituisce un patrimonio con il quale realizzare finalità di natura altruistica⁶⁵.

Il patrimonio del comitato è, di regola, costituito dai fondi pubblicamente raccolti. Su detti fondi grava, diversamente da quel che accade nell’associazione; e conformemente a quel che accade invece nella fondazione, un vincolo di destinazione allo scopo programmato.

Dalle esemplificazioni contenute nel disposto dell’art. 39 c.c.⁶⁶ si deduce che lo scopo del comitato deve essere di pubblico interesse o, comunque, altruistico⁶⁷.

L’art. 2511 c.c.⁶⁸ definisce la “cooperativa”⁶⁹ “società a capitale variabile con scopo mutualistico”. La mutualità si caratterizza per il superamento dell’intermediazione dell’imprenditore e del lucro di cui questi si appropria. Invece di perseguire il profitto, come avviene nelle società di persone e di capitali, la cooperativa ridistribuisce ai propri soci gli avanzi di gestione o li assorbe nei servizi fruiti o nei beni da essi acquistati, nell’ambito di quella che viene definita “gestione di servizio”.

Per fruire dei benefici dell’attività mutualistica si rende perciò necessario affiancare al rapporto societario un altro rapporto (ad esempio la vendita nelle cooperative di consumo, il contratto di lavoro nelle cooperative di lavoro), che prende il nome di “scambio mutualistico”, distinto dal primo, ma da esso fondamentalmente influenzato: sicché la vendita o il contratto di lavoro o il diverso schema contrattuale che garantiscono al socio il vantaggio mutualistico subiscono la “curvatura causale” loro impressa dal rapporto partecipativo.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 163.

⁶⁶ “I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.” Art. 39 c.c.

⁶⁷ TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato, op.cit.*, p. 164.

⁶⁸ “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative (...).” Art. 2511 c.c.

⁶⁹ Per approfondimenti si veda BONFANTE, *Manuale di diritto cooperativo*, Bologna, 2011.

I soci si fanno in tal modo “imprenditori di se stessi”, controllano la gestione dell’impresa e partecipano al suo successo, fruendo del vantaggio mutualistico che ne deriva⁷⁰.

Questo vantaggio può essere conseguito in via diretta, attraverso una maggior remunerazione delle prestazioni o dei beni a essi erogati, o la riduzione della spesa per i beni o i servizi da essi acquistati. Ma può rivelarsi più utile, e più pratico, riservare ai soci condizioni di mercato, e provvedere successivamente, in via differita, alla ripartizione delle eccedenze patrimoniali risultanti dall’attività svolta, mediante la loro attribuzione non già in forma di utili, bensì di ristorni, cioè di somme di denaro che vengono a essi distribuite in misura proporzionale alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici (e non già dell’investimento da essi effettuato).

La disciplina della cooperativa, pur recuperandone taluni aspetti, si differenzia in modo assai netto da quella delle società di persone e di capitali.

L’art. 45 Cost.⁷¹ riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione e giustifica, ricorrendo particolari condizioni, un trattamento agevolativo anche sul piano tributario.

L’elemento caratterizzante l’impresa cooperativa è dato infatti dall’eliminazione dell’intermediazione imprenditoriale nel processo di produzione e distribuzione. Il che significa che il vantaggio dei soci stia o dovrebbe stare non già nella realizzazione di utili bensì nella soddisfazione di un loro bisogno economico (la casa, il lavoro, il credito bancario) attraverso o una maggiore remunerazione per i beni o servizi forniti o effettuati da essi, ovvero un risparmio di spesa per i beni o servizi dagli stessi acquistati⁷².

Un punto nodale sotto questo profilo è costituito dall’individuazione del perimetro dell’attività, se circoscritta all’interno della compagine sociale, come

⁷⁰ COTTINO (a cura di), *Lineamenti di diritto commerciale*, 2014, p. 540.

⁷¹ “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.” Art. 45 Cost.

⁷² COTTINO (a cura di), *Lineamenti di diritto commerciale, op.cit.*, p. 541.

vorrebbe il “DNA cooperativo”, o aperta all’integrazione anche con soggetti che ne siano esterni, come vorrebbero le regole del mercato.

È pertanto venuta assumendo decisiva rilevanza, nella disciplina del codice civile, la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente, che cioè si avvalgono, in misura per l’appunto prevalente, del lavoro e dei beni o servizi dei soci, o in favore di questi ultimi svolgono principalmente la loro attività e fruiscono di particolari benefici, e le cooperative “altre”, nelle quali tale condizione di prevalenza non si verifica. A sua volta il requisito di prevalenza viene di regola quantificato in relazione ai dati di bilancio (art. 2513 c.c.⁷³).

La condizione di prevalenza rileva anche sul piano formale, per l’obbligatoria introduzione nello statuto della cooperativa, al fine di calibrare il delicato equilibrio tra la causa mutualistica e l’agire imprenditoriale, di prescrizioni volte a limitare le prerogative più propriamente patrimoniali della partecipazione (le cd. clausole mutualistiche⁷⁴)⁷⁵.

Ulteriori vincoli sono posti alla distribuzione degli utili: altro punto chiave della dialettica tra mutualità e impatto competitivo sul mercato. Essi valgono, con

⁷³ “Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: (...)” Art. 2513 c.c.

“La nota integrativa è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il D. Lgs. n. 127 dell’anno 1991 (artt. 2423, comma 1 e 2427 c.c.). Essa contiene parte della relazione sulla gestione, prevista dalla vecchia normativa, oltre a numerosi elementi nuovi. La relazione degli amministratori sulla gestione è, oggi, prevista, invece, dall’art. 2428 c.c.” come ricorda BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese – Vol. 2: Bilancio d’esercizio*, Milano, 2016, p. 379.

⁷⁴ Si veda l’art. 2514 c.c.:

“Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.”

⁷⁵ COTTINO (a cura di), *Lineamenti di diritto commerciale, op.cit.*, p. 542.

generale funzione anti lucrativa, per tutte le cooperative, anche a mutualità non prevalente. Si tratta dell'obbligo di destinare il 3% degli utili annuali ai fondi mutualistici, e di accantonare il 30% degli utili a riserva legale, indipendentemente dall'ammontare di quest'ultima, nonché del divieto di distribuire dividendi se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia superiore a un quarto.

Ciò induce a un'ulteriore precisazione. La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e quelle che non soddisfano tale requisito, oltre che riflettere due diverse modulazioni della mutualità, assume rilievo applicativo notevole perché solo le prime fruiscono, diciamo pure quale premio a una più intensa anima cooperativa, di importanti agevolazioni previste dalla legge tributaria.

La distinzione non compromette peraltro l'unità di fondo del sistema mutualistico: che, pur con le varianti segnate da questa *summa divisio*, si vede riconosciuta come tale dalla Carta costituzionale una funzione sociale e un valore intrinseco, anche solidaristico, che lo differenzia dalle imprese lucrative. Non è un caso che tutte le cooperative, anche quelle non ammesse alle agevolazioni fiscali, siano assoggettate al controllo dell'autorità governativa⁷⁶.

Questi soggetti, in possesso delle caratteristiche individuate dalle norme di attuazione⁷⁷, possono concedere micro crediti fino a euro 10.000 a favore di persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità sociale, a tassi di interesse adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore⁷⁸.

Detto altrimenti, lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 dell'art. 111 t.u.b. è accessibile anche ai soggetti privi di scopo di lucro a condizione che essi si dotino di tutti i requisiti richiesti dalla legge (forma giuridica, ammontare di capitale versato, oggetto sociale specifico e presentazione di un programma di attività)⁷⁹.

⁷⁶ COTTINO (a cura di), *Lineamenti di diritto commerciale*, op.cit., p. 543.

⁷⁷ Emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

⁷⁸ Art. 111.4, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. n. 169 del 2012.

⁷⁹ SCIPIONE, *Commento all'art. 111*, op.cit., p. 1180.

La definizione di regole omogenee tra soggetti che svolgono la medesima attività rimane una condizione imprescindibile nell'ottica concorrenziale, in cui il sistema dei controlli deve essere privo di vantaggi competitivi per alcuni operatori, e, ancor più importante, nel tentativo di tutelare i clienti da soggetti scarsamente professionali.

Capitolo II

L'IMPRESA SOCIALE

SOMMARIO: Premessa - 2.1 Cenni al c.d. Terzo settore - 2.2 La nuova disciplina dell'impresa sociale: il decreto legislativo 155 del 2006 - 2.2.1 La legge-delega 13 giugno 2005, n. 118 - 2.2.2 La nozione di impresa sociale - 2.2.3 La nozione di utilità sociale - 2.2.4 Lo scopo non lucrativo - 2.3 La sentenza del Consiglio di Stato n. 5882 del 20 novembre 2012 - 2.4 Aspetti di natura tributaria - 2.4.1 Le agevolazioni previste dalla legge per l'impresa sociale - 2.5 Riflessioni conclusive - 2.6 La legge 6 giugno 2016, n. 106.

Premessa

Le imprese sociali sono emerse negli ultimi anni come un fenomeno giuridico nuovo e molto significativo, non solo in tutta Europa, ma anche in altri continenti come l'Asia¹ e il Nord America.

Nonostante l'assenza di una definizione pacificamente riconosciuta dalla dottrina, in Europa il concetto di impresa sociale è sempre più utilizzato per identificare una diversa modalità di fare impresa, che si verifica quando le imprese sono costituite con lo scopo specifico di perseguire obiettivi di natura sociale.

La Commissione europea attribuisce al termine "impresa sociale" il seguente significato: "un operatore, nell'economia sociale, il cui obiettivo principale è quello di avere un impatto sociale piuttosto che generare un profitto per i proprietari o azionisti. L'impresa sociale opera producendo beni o servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo, e utilizza i propri profitti primariamente per raggiungere obiettivi di natura sociale. È gestita in modo aperto e responsabile e, in particolare, coinvolge lavoratori, consumatori e *stakeholder* interessati dalle sue attività economiche"².

¹ Continente in cui Muhammad Yunus ha promosso il concetto di *business sociale*.

² EUROPEAN COMMISSION, *The Social Business Initiative*, 2011, p. 4. Reperibile sul sito [web www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu).

Il concetto di impresa sociale si sovrappone alle tradizionali organizzazioni dell'economia sociale³ e trascende le forme giuridiche, dal momento che un'organizzazione che opera in qualità di impresa sociale potrebbe scegliere di essere registrata come un'associazione, una cooperativa, una *charity*⁴, come un'impresa privata, o come una delle forme specifiche introdotte recentemente all'interno dei vari ordinamenti nazionali⁵.

Ciò che distingue le imprese sociali dalle associazioni o *charities* tradizionali è il fatto che le imprese sociali ottengono una sostanziale parte dei propri ricavi attraverso scambi commerciali, anziché dipendere da contributi o donazioni.

In ogni caso, ciò che distingue l'impresa sociale dalle imprese tradizionali è la priorità assegnata allo scopo sociale⁶.

Un indicatore dello scopo sociale è che la maggioranza degli utili prodotti venga reinvestita o utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi sociali dell'impresa.

Dunque il carattere sociale dell'impresa dipende, oltre che dal settore in cui si intende svolgere l'attività, anche dal divieto di auto destinazione degli utili e, più ampiamente, di qualsiasi *surplus* gestionale ottenuto nello svolgimento dell'attività e, quindi, non esclude affatto, anzi presuppone che sia stato adottato un metodo idoneo alla produzione degli utili stessi⁷.

Un'impresa sociale viene costituita, tipicamente, quando un imprenditore sociale o un gruppo di cittadini che condividono un obiettivo sociale specifico e ben definito riescono a convertire tale scopo in una nuova organizzazione che abbia alcune caratteristiche fondamentali: l'attività intrapresa deve essere di interesse

³ Storicamente, le organizzazioni dell'economia sociale sono state raggruppate in quattro categorie principali: imprese cooperative, mutue, fondazioni e associazioni, la cui forma giuridica può variare in modo considerevole da un Paese all'altro.

⁴ *Alias* "organizzazione di beneficenza": organizzazione senza scopo di lucro. Si differenzia dalle altre forme di organizzazioni *non profit* in quanto si concentra sul raggiungimento di obiettivi filantropici (carità, istruzione, religione e altre attività di pubblico interesse).

⁵ Si veda l'introduzione dell'impresa sociale e della *società benefit* nell'ordinamento italiano, rispettivamente con il D. Lgs. 155/2006 e la L. 208/2015.

⁶ EURICSE, *Economia sociale e imprenditoria sociale*, 2014, p. 31. Reperibile sul sito web www.euricse.eu.

⁷ MARASÀ, *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, *op.cit.*, p. 40.

generale⁸ e gestita secondo una modalità imprenditoriale, con l'obiettivo di mantenere un equilibrio costante tra la dimensione sociale e quella economica.

La novità introdotta dalle imprese sociali è la loro capacità di portare la dimensione imprenditoriale e commerciale all'interno della produzione di servizi di interesse generale e della soluzione di questioni di natura sociale.

Tale caratteristica rende queste organizzazioni capaci di operare in uno spazio che in molti Paesi era precedentemente considerato di competenza esclusiva del settore pubblico.

Le imprese sociali hanno reso possibile la produzione di servizi sociali e di interesse generale con una modalità economicamente sostenibile e per molti aspetti più efficace ed efficiente di quanto potrebbe ottenere il settore pubblico in maniera autonoma.

Se confrontate con le tradizionali organizzazioni dell'economia sociale, le imprese sociali possono essere viste come più orientate verso l'obiettivo di rispondere non solo alle necessità dei propri proprietari o soci, ma anche dell'intera comunità⁹, dal momento che pongono un'enfasi maggiore sulla dimensione di interesse generale piuttosto che su quella degli obiettivi puramente mutualistici.

Questo non significa, comunque, che le imprese sociali operino solamente con i soggetti meno abbienti o con i gruppi più vulnerabili della società; anzi, producono una varietà di servizi di interesse generale, compresi ad esempio i servizi sanitari, l'assistenza all'infanzia e i servizi educativi.

⁸ I servizi di interesse generale coprono un ampio ventaglio di attività che si caratterizzano per il forte impatto sul benessere e la qualità della vita di una società nel suo complesso. Essi si estendono dalle infrastrutture di base (fornitura di energia e acqua, trasporti, servizi postali, gestione dei rifiuti), fino a settori chiave come la sanità, l'educazione e i servizi sociali. I servizi di interesse generale giocano un ruolo cruciale nel contribuire ad uno sviluppo economico e sociale sostenibile in termini di soddisfazione di bisogni elementari, inclusione sociale, crescita economica e protezione dell'ambiente. I servizi di interesse generale sono uno dei pilastri del modello di società europeo e una componente essenziale per la cittadinanza europea. La loro fornitura è, infatti, un prerequisito per il godimento dei diritti fondamentali.

Per ulteriori approfondimenti si veda il sito *web* www.ec.europa.eu/services_general_interest.

⁹ Compresi i bisogni dei segmenti più fragili della società.

La forte vocazione sociale di queste imprese comporta che gli utili generati da un'impresa sociale¹⁰ siano per la maggior parte reinvestiti nell'organizzazione e utilizzati per supportarne l'attività.

Il vincolo alla distribuzione degli utili che caratterizza le imprese sociali in molti Paesi europei, ha come scopo anche quello di assicurare il consolidamento del patrimonio dell'impresa e il continuo perseguimento dei suoi obiettivi di interesse generale.

Una caratteristica particolare della tradizione dell'impresa sociale in Europa è la stipulazione, nel tempo, di accordi istituzionali specifici concepiti per permettere il perseguimento di un obiettivo sociale in modo stabile e continuativo. Questi accordi istituzionali, coerentemente con la tradizione europea del modello sociale, sono caratterizzati da una forte dimensione collettiva e partecipativa e creano collegamenti con organizzazioni e iniziative della società civile, anche quando adottano forme giuridiche che non fanno tradizionalmente parte dell'economia sociale.

Le imprese sociali adottano strutture organizzative che promuovono la partecipazione di una vasta gamma di portatori di interesse, compresi quelli direttamente coinvolti nelle attività dell'impresa come lavoratori, utenti o volontari.

Mentre le organizzazioni tradizionali dell'economia sociale¹¹ sono generalmente fondate come organizzazioni con un singolo portatore di interesse, molte imprese sociali includono una combinazione di diverse tipologie di *stakeholder* all'interno della propria base o nelle strutture decisionali.

Inizialmente, le imprese nate da iniziative di imprenditoria sociale erano costituite ricorrendo alle forme giuridiche di cui disponevano i vari ordinamenti nazionali.

Nella maggior parte dei casi, la scelta ricadeva sulle forme non orientate al profitto come associazioni, fondazioni e cooperative.

In particolare, le imprese sociali erano fondate come associazioni in quei Paesi in cui la forma giuridica associativa permetteva un certo grado di libertà nella

¹⁰ Indipendentemente dalla sua forma giuridica, *for-profit* o *non-profit*.

¹¹ Come cooperative e associazioni.

produzione o nello scambio di beni o servizi, come è accaduto ad esempio in Francia¹² e in Belgio¹³.

In Paesi in cui le associazioni erano più limitate in questo senso, come accade per molti Paesi del Nord Europa¹⁴ e in Italia¹⁵, le imprese sociali sono state più spesso fondate con la forma giuridica della cooperativa.

In molti Paesi¹⁶ la situazione non è cambiata, dal momento che le imprese sociali, ad oggi, continuano ad operare utilizzando forme giuridiche preesistenti senza alcuna modifica particolare, tra cui anche le stesse forme giuridiche utilizzate dalle piccole e medie imprese tradizionali, come le società a responsabilità limitata.

In altri Paesi, a partire dagli anni '90, sono state create forme giuridiche specifiche adattando il modello cooperativo, fino all'istituzione delle cooperative sociali¹⁷, oppure attraverso l'introduzione di nuove forme/denominazioni giuridiche¹⁸ che riconoscano l'impegno sociale assunto da una pluralità di organizzazioni, con un'attenzione particolare per le caratteristiche strutturali delle imprese sociali¹⁹.

Le cooperative sociali esemplificano bene il modello dell'impresa sociale, dal momento che combinano una gestione efficiente con un profondo attaccamento agli obiettivi di natura sociale. Ciò che le distingue da una cooperativa ordinaria

¹² Sino all'introduzione delle "Società cooperative di interesse generale" con la Legge del 17 luglio 2001.

¹³ Società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata, con la Legge del 13 aprile 1995, possono assumere la qualifica di impresa sociale.

¹⁴ Legge sulle cooperative sociali del 2006 in Polonia.

¹⁵ Si accennerà a breve alla Legge 381 del 1991 che disciplina le cooperative sociali.

¹⁶ Tra cui, ad esempio, Austria, Germania e Svezia.

¹⁷ A seguire una breve descrizione.

¹⁸ Si veda l'introduzione dell'impresa sociale e della *società benefit* nell'ordinamento italiano, rispettivamente con il D. Lgs. 155/2006 e la L. 208/2015.

¹⁹ EURICSE, *Economia sociale e imprenditoria sociale*, *op.cit.*, p. 41.

sono lo scopo e la *governance multistakeholder*²⁰. In Italia, le cooperative sociali sono definite come segue, in base alla Legge n. 381 del 1991²¹:

- Lo scopo è il benessere generale della comunità e l'integrazione sociale dei cittadini (le cooperative sociali di tipo A producono servizi socio-sanitari o educativi; le cooperative sociali di tipo B integrano persone svantaggiate nel mercato del lavoro)²². Le categorie svantaggiate con cui le cooperative sociali lavorano possono includere le disabilità fisiche e mentali, le dipendenze da droga e alcool, i disordini dello sviluppo e i problemi con la legge²³;
- Varie categorie di portatori di interesse possono diventare soci, in qualità di lavoratori pagati, beneficiari, volontari (fino al 50 % del totale dei soci)²⁴, investitori e pubbliche istituzioni. Nelle cooperative di tipo B almeno il 30% dei soci deve appartenere ai gruppi svantaggiati²⁵;
- La cooperativa ha personalità giuridica e responsabilità limitata;
- Il sistema di voto segue il principio “una testa, un voto”;
- Non più del 70% degli utili può essere distribuito, i dividendi sono limitati al tasso di interesse dei buoni postali e i beni non possono essere distribuiti.

²⁰ Le imprese sociali sono considerate comunemente organizzazioni *multistakeholder*, la cui *corporate governance* è caratterizzata da:

- assenza di interessi proprietari;
- differenti motivazioni che orientano le scelte ed i comportamenti degli organi di governo;
- rilevanza del ruolo svolto dai diversi detentori di interesse.

ANTOLDI, *Il governo strategico delle organizzazioni non profit. Strutture organizzative, strumenti di analisi e processi decisionali*, Milano, 2003.

²¹ Legge 8 novembre 1991, n. 381, *Disciplina delle cooperative sociali*, Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.

²² Art. 1, comma 1, Legge n. 381 del 1991.

²³ Art. 4, comma 1, Legge n. 381 del 1991.

²⁴ Art. 2, comma 2, Legge n. 381 del 1991.

²⁵ Art. 4, comma 2, Legge n. 381 del 1991.

Questa forma cooperativa è nata in Italia e qui ha avuto una crescita imponente, nonostante sia presente anche in Spagna²⁶. Anche altri Paesi europei hanno creato particolari forme legali di questo genere, ad esempio, le SCIC in Francia²⁷²⁸.

Nel primo capitolo si è partiti da una definizione economica di *business sociale*, che evoca il concetto di un'impresa di tipo nuovo che risponda anche a criteri di carattere sociale e non persegua soltanto l'obiettivo tradizionale della massimizzazione del profitto.

Si è inoltre dato conto del fatto che la stessa Costituzione italiana contiene un espresso riferimento ai fini sociali dell'impresa, dal momento che l'art. 41 pur riconoscendo che l'iniziativa economica privata è libera (comma 1) avverte che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (comma 2) e demanda alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (comma 3).

Quale primo esempio di *business sociale* si è citato nel nostro ordinamento l'istituto del microcredito, cui corrisponde un'attività che negli ultimi anni, a

²⁶ Società cooperative sociali e società cooperative per l'integrazione lavorativa introdotte rispettivamente con la Legge nazionale 27/1999 e le leggi regionali in 12 regioni autonome (1993-2003).

²⁷ Le imprese cooperative di interesse collettivo (SCIC) sono un nuovo tipo di impresa cooperativa con le seguenti specificità:

- Permettono ad ogni tipo di attori di associarsi all'interno dello stesso progetto (lavoratori volontari e retribuiti, utenti, enti pubblici, imprese, associazioni, privati);
- Devono avere almeno tre tipologie diverse di portatori di interesse;
- Producono ogni tipo di beni e servizi che rispondano ai bisogni collettivi di un territorio, attraverso la mobilitazione delle sue risorse economiche e sociali.

L'utilità sociale delle SCIC è garantita anche dalla loro vocazione a organizzare, tra tutti gli attori, una pratica di dialogo, dibattito democratico e formazione in termini di cittadinanza attiva. Le SCIC si attengono alle normative sulla cooperazione, distribuendo il potere decisionale in base al principio "una testa, un voto" (con la possibilità di costituire dei collegi per permettere la creazione di un equilibrio tra le voci, secondo quanto stabilito dall'Assemblea generale/Assemblée générale); coinvolgendo tutti i soci nella vita dell'impresa e nella sua gestione; accantonando tutti i *benefit* o utili dell'impresa in un fondo indivisibile per garantirne l'autonomia e il carattere di continuità. A partire da una logica di sviluppo locale e sostenibile, sono radicate nel territorio e promuovono le connessioni tra attori della stessa regione economica.

EURICSE, *Economia sociale e imprenditoria sociale*, op.cit., p. 36.

²⁸ *Ibidem*, p. 35.

seguito della crisi finanziaria e delle crescenti difficoltà di accesso al credito, ha assunto un certo rilievo economico e sociale anche all'interno del nostro Paese.

In questo panorama, focalizzando l'attenzione sul nostro ordinamento, occorre, seppure in modo sintetico, analizzare il fenomeno della cosiddetta "impresa sociale" e analizzare le regole dettate al riguardo dal decreto legislativo 155 del 2006²⁹. Ai sensi dell'art. 1 "Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, (...)".

La norma si riferisce ad un'attività economica volta alla produzione di beni o servizi di utilità sociale, diretta a perseguire finalità di interesse generale; un'attività che pare dare compiuta attuazione all'articolo 41 Cost. anche nei commi 2 e 3.

Occorre quindi soffermarsi sulla disciplina sull'impresa sociale che appare appunto emblematica della regolazione legislativa del c.d. *business sociale*, inteso come un'impresa di tipo nuovo che risponda anche a criteri di carattere sociale e non persegua soltanto lo scopo della massimizzazione del profitto³⁰³¹.

²⁹ A norma della Legge 13 giugno 2005, n. 118.

³⁰ "Del resto, proprio in ragione dell'incalzante espansione dei servizi alla persona prodotti in forma imprenditoriale si è tentato di dare a dette produzioni un assetto normativo confacente attraverso la disciplina dell'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155): una disciplina dell'attività produttiva, economica organizzata e professionale avente ad oggetto beni e servizi di utilità sociale, prodotti e scambiati in uno dei settori di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 155/2006 o con l'obiettivo di inserire nel mondo del lavoro soggetti svantaggiati o disabili di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. 155/2006". Così si esprime CETRA, *Gli enti non societari titolari di impresa*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, p. 69, rimandando a DE GIORGI (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007.

³¹ Si darà conto, inoltre, della recente Legge-delega 6 giugno 2016, n. 106 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

2.1 Cenni al c.d. Terzo settore

Lo sviluppo in Italia delle imprese sociali e del cosiddetto Terzo settore, che si affianca a quelli tradizionali, e la sua regolazione si inserisce in un più ampio contesto: il rilievo del fenomeno è evidente, tanto che il Terzo settore rappresenta uno dei pochi ambiti dell'economia occidentale che può vantare ritmi di crescita paragonabili a quelli asiatici³²³³.

Il *non profit*, locuzione con la quale si è soliti individuare quel settore dell'economia in cui operano enti collettivi senza scopo di lucro, costituisce anche in Italia “un fenomeno interessante, quotidianamente richiamato dalle istituzioni e dal mondo politico, attività istituzionalizzata, organizzata entro strutture altamente specializzate, sostenute da fondi pubblici e privati, riconosciute ed ascoltate dai governi locali e dalle istituzioni dello Stato”³⁴.

La globalizzazione dei processi produttivi e delle negoziazioni commerciali ingenera notoriamente una crescente competizione sia tra i sistemi economici dei singoli Paesi, sia tra i singoli soggetti di impresa³⁵.

La progressiva diminuzione dell'intervento pubblico nei settori del *welfare* ha condotto alla necessità di rivalutare l'intervento privato in tali settori; come è stato osservato, si assiste a un passaggio da *welfare state* a *welfare society*: lo Stato cede il suo ruolo di interprete e gestore delle istanze sociali a quei privati che, da meri utenti, vogliono diventare protagonisti dell'offerta nei settori sociali³⁶.

Tra i tradizionali settori del pubblico e del privato si è venuto così a rafforzare quel settore intermedio (indicato con la locuzione “Terzo settore”,

³² In Europa vi sono circa 14.5 milioni di soggetti appartenenti al Terzo settore. L'Italia, con il 9,7%, si trova al primo posto per numero di addetti. Il valore complessivo del Terzo settore è di circa 64 miliardi di euro e incide per il 3,4% sul prodotto interno lordo nazionale. UNIONCAMERE, *Rapporto I.T.A.L.I.A. - Geografie del nuovo made in Italy*, 2013.

³³ ALLEVA, *L'impresa sociale italiana*, Milano, 2007, p. 3.

³⁴ Così RANCI, *Il volontariato. I volti della solidarietà*, Bologna, 2006, p. 8.

³⁵ Sul tema della crisi del *Welfare State* continentale europeo e delle molteplici cause che la hanno generata, si veda VENTURINI, MONTANARI, *Modelli e Forme organizzative del decentramento: ruolo e sviluppo del Terzo Settore*, Forlì, 2005.

³⁶ CAFAGGI, *Modelli di governo e riforma dello stato sociale*, in *Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore*, Bologna, 2002, p. 7.

proprio per indicarne l'autonomia concettuale rispetto ai due tradizionali) composto da enti collettivi che, alla natura privata, coniugano finalità di pubblico interesse.

La genesi degli enti che confluiscono in questo settore è eterogenea, perché esso risulta composto sia da enti nati dalla spontanea aggregazione dei cittadini (associazioni), sia da enti nati per volontà di uno o più fondatori (fondazioni), sia da enti costituiti dalla mano pubblica *ex novo* o per "privatizzazione" o "aziendalizzazione" di enti in precedenza pubblici.

In particolare, la riforma del titolo V della Costituzione³⁷, introducendo il principio di sussidiarietà orizzontale³⁸ ha riconosciuto la grande importanza del c.d. "privato sociale", o Terzo settore che dir si voglia, che deve quindi ora essere posto nelle migliori condizioni per lo sviluppo³⁹.

È ora necessario tentare di chiarire che cosa debba intendersi per Terzo settore.

A tal fine può essere opportuno muovere dal D.P.C.M. 30 marzo 2001⁴⁰ che offre una prima definizione legislativa di Terzo settore all'art. 2⁴¹: "Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro".

Questa definizione pone l'accento, da un lato, sugli enti "tipici", ossia legislativamente disciplinati e dall'altro, sulla categoria generale dei "soggetti privati non a scopo di lucro".

³⁷ Il titolo V è stato riformato con la L. Cost. 3/2001.

³⁸ In particolare, il principio di sussidiarietà c.d. orizzontale, per quanto attiene al soddisfacimento dei diritti sociali, si trova ora sancito al quarto comma dell'art. 118 Cost. il quale recita che: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

³⁹ CAPECCHI, *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica: dagli enti non lucrativi alla impresa sociale*, Padova, 2005, p. 52.

⁴⁰ Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5, L. 328/2000.

⁴¹ Art. 2, D.P.C.M. 30/3/2001.

Da questa definizione, pertanto, si ricavano già due importanti elementi definatori per gli enti del Terzo settore: la natura privata e l'assenza di scopo di lucro. Su quest'ultimo requisito si ritornerà ampiamente in seguito.

Questi requisiti sembrano confermati dal comma 18 dell'art. 1 del D. Lgs. 502/1992 che, nel descrivere alcuni soggetti privati che partecipano al servizio sanitario nazionale, li tratteggia come istituzioni e organismi, a scopo non lucrativo, che concorrono alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona.

Oltre ai due elementi desumibili dai riferimenti legislativi ora esaminati (natura privata e assenza di scopo lucrativo), una recente indagine ha evidenziato un terzo elemento caratteristico del Terzo settore, ossia lo svolgimento di attività socialmente rilevanti⁴².

Tra gli enti che, in concreto, costituiscono il Terzo settore⁴³, certamente un ruolo assai importante è rappresentato dai c.d. enti *non profit*, ossia quegli enti nei quali è preclusa la distribuzione degli utili tra i membri⁴⁴.

A sua volta la categoria degli enti *non profit* si presta a una classificazione interna, in quanto, al tradizionale carattere distributivo (proprio di quegli enti che si limitano a ridistribuire la ricchezza di cui sono dotati, come nel caso delle fondazioni), è andato progressivamente affiancandosi anche il carattere produttivo.

La dottrina⁴⁵ propone una tripartizione dei settori di attività nei quali opera il Terzo settore:

⁴² LA PORTA, *L'organizzazione delle libertà sociali*, Milano, 2004, p. 5.

⁴³ È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141 la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

⁴⁴ PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 2000, p. 5, così sintetizza gli elementi fondamentali che risultano dalla ricerca di Salamon e Anheiner circa gli elementi fondamentali della categoria degli enti *non profit*:

1) costituzione formale e quindi non riconducibile a un intervento legislativo; 2) natura privata nel senso di completa separazione a livello organizzativo e istituzionale dallo Stato; 3) autonomia di governo; 4) lavoro prevalentemente volontario; 5) assoluto divieto di distribuire i profitti, direttamente o indirettamente; 6) marcato carattere apartitico e aconfessionale.

⁴⁵ BORZAGA, SANTUARI, *New Trends in the Non-profit Sector in Europe: The Emergence of Social Entrepreneurship*, in *The Non-profit Sector in a Changing Economy*, Parigi, 2003, p. 70.

- a) Tutela di gruppi o comunità di cittadini, di promozione dei diritti civili e di stimolo alla partecipazione e alla democrazia; è questo il tradizionale ruolo che in Italia è stato ricoperto dalle associazioni non riconosciute che rappresentano sovente un momento di aggregazione funzionale a rappresentare alla collettività esigenze comuni (si pensi alle associazioni dei consumatori) o a esprimere posizioni ideologiche (partiti politici). In genere queste organizzazioni non esercitano attività economiche di particolare rilevanza, essendo le stesse circoscritte a un ruolo marginale e perlopiù finalizzate al reperimento delle risorse strettamente necessarie al sostentamento dell'ente.
- b) Riallocazione di risorse tra comunità e soprattutto tra gruppi di persone; si tratta delle organizzazioni che si propongono come fine la gestione di un capitale o la raccolta di fondi per finanziare determinate attività, per realizzare determinati servizi. In genere, neppure queste organizzazioni esercitano attività economiche di particolare rilevanza, in quanto si limitano a erogare i fondi raccolti a soggetti che, poi, concretamente operano. Esempi di questo genere di organizzazione (che sono generalmente organizzate nella forma giuridica della fondazione) sono tutte le organizzazioni che si propongono la raccolta di fondi da destinare a finalità benefiche.
- c) Produzione diretta di servizi sociali o di interesse collettivo; si tratta perlopiù della produzione di beni o servizi di interesse collettivo che non sono prodotti (o sono prodotti in misura non sufficiente o a costi troppo elevati) né attraverso il meccanismo del mercato né dalla pubblica amministrazione. È soprattutto in relazione a quest'ultima categoria di enti *non profit* che si pongono i principali problemi in tema di esercizio di attività economica ed è questa la categoria nella quale si riscontra la maggiore eterogeneità di forme organizzative, essendovi la presenza, a fianco di semplici associazioni non riconosciute, di cooperative e, addirittura, di vere e proprie società lucrative appositamente costituite da enti *non profit*.

È proprio dall'evoluzione di quest'ultimo settore dell'attività *non profit* quello dal quale pare trarre origine l'impresa sociale.

Si è venuta così a determinare una crescita del numero degli enti privati che si dedicano ad attività economiche nel campo del sociale e, quindi, il baricentro del Terzo settore si è progressivamente spostato dall'attività erogativa a quella produttiva⁴⁶.

La recente Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante il titolo *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale* definisce all'art. 1 il Terzo settore:

“Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi”⁴⁷.

⁴⁶ CAPECCHI, *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica: dagli enti non lucrativi alla impresa sociale*, op.cit., p. 55.

⁴⁷ Così recita l'art. 1, comma 1 della Legge citata.

All'art. 4 si parla di: “Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore”.

“Si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (...)” Art. 4, comma 1, L. 106/2016

2.2 La nuova disciplina dell'impresa sociale: il decreto legislativo 155 del 2006

Il dibattito sull'opportunità e sui contenuti di una legge generale sull'impresa sociale inizia ad interessare le forze politiche dopo la metà degli anni '90 del secolo scorso, ma senza apprezzabili risultati⁴⁸.

Per alcuni anni la discussione si sviluppa intorno a tre possibili alternative senza che si raggiunga un accordo né tra le forze politiche, né tra queste e le rappresentanze del Terzo settore:

- a) La revisione della definizione di imprenditore contenuta nel codice civile (art. 2082 c.c.) in modo da includervi esplicitamente anche le imprese a finalità sociale.
- b) Una legge generale di riforma del settore *non profit* nel suo complesso⁴⁹.
- c) Una legge specifica sull'impresa sociale.

La situazione si sblocca all'inizio della legislatura, nella primavera del 2002, con la presentazione da parte del Ministero del *Welfare* di una proposta di legge sull'impresa sociale e l'apertura di un tavolo di confronto con le organizzazioni di rappresentanza del Terzo settore. Il disegno di legge viene quindi depositato in Parlamento e preso in esame dalla Commissione giustizia della Camera.

Il *Forum* del Terzo settore⁵⁰ presenta un proprio diverso disegno di legge di cui la Commissione condivide molte parti, arrivando così a formulare il testo poi approvato, non senza accese discussioni sull'opportunità di riconoscere benefici

⁴⁸ Per una ricostruzione dell'*iter* legislativo si vedano SCALVINI, *La nuova legge sull'impresa sociale*, in CENTRO STUDI CGM (a cura di), *Beni comuni*, 2005; BORZAGA, *Introduzione*, in *Impresa sociale*, 2005.

⁴⁹ Come è avvenuto recentemente con la Legge 6 giugno 2016, n. 106, contenente la delega al Governo per la riforma del Terzo settore.

⁵⁰ "Il *Forum* Nazionale del Terzo Settore è parte sociale riconosciuta. Si è ufficialmente costituito il 19 giugno 1997. Rappresenta 75 organizzazioni nazionali di secondo e terzo livello – per un totale di oltre 94.000 sedi territoriali – che operano negli ambiti del Volontariato, dell'Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese". Così sul sito web www.forumterzosettore.it.

fiscali specifici, il 13 giugno 2005 con il numero 118. Nonostante il tempo che resta prima della conclusione della legislatura sia limitato, il Governo, anche in questo caso tenendo abbastanza in conto le proposte e le osservazioni degli studiosi e del *Forum* del Terzo settore, riesce ad approvare il decreto delegato⁵¹. Anche se al completamento della normativa mancano ancora alcuni decreti, si può affermare che la parte sostanziale del lavoro sia conclusa e sia quindi possibile valutarne i risultati⁵².

Il D. Lgs. n. 155/2006, attuativo della delega contenuta nella Legge 13 giugno 2005, n. 118, emanato al termine di una lunga gestazione, introduce quindi una nuova categoria, di forte impatto sistematico: l'impresa sociale.

Già nota agli studiosi di scienze economiche e sociali⁵³, la nuova categoria si pone come nuovo strumento giuridico di azione all'interno della variegata costellazione del *non profit*.

Il Legislatore ha scelto, secondo alcuni in modo non del tutto condivisibile, di "agganciare" la definizione di impresa sociale ad una combinazione di più elementi, taluno funzionale, e talaltro oggettivo, così recependo, ma in misura assai poco coordinata, la portata problematica del dibattito nella dottrina che si è occupata del tema⁵⁴.

L'impresa sociale infatti si qualifica, allo stesso tempo, per l'assenza (radicale) di scopo di lucro, e per la produzione di una attività "di utilità sociale", nell'ambito di settori definiti (art. 2), produzione del resto orientata a realizzare "finalità di interesse generale"⁵⁵.

⁵¹ Pubblicato in G.U. 4 luglio 2006, n. 153.

⁵² FICI, GALLETI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007, p. XVII.

⁵³ Si rinvia a BORZAGA, DEFOURNY, *L'impresa sociale in prospettiva europea*, Trento, 2001.

⁵⁴ Si veda CAFAGGI, *L'impresa a finalità sociale*, in *Politica del diritto*, 2000, pp. 595 ss.

⁵⁵ Si utilizza il termine "interesse generale", anziché "pubblico" per richiamare il principio di sussidiarietà. Sul punto BOMBARDELLI, *L'impresa sociale e la realizzazione di finalità di interesse generale*, in *Impresa sociale*, 2005, pp. 99 ss.

2.2.1 La legge-delega 13 giugno 2005, n. 118

Muovendo dalle premesse, occorre partire dalla legge-delega 13 giugno 2005, n. 118⁵⁶ che, attribuiva appunto al Legislatore delegato il compito di individuare le materie di “rilievo sociale” all’interno delle quali si poteva ravvisare l’esercizio di un’impresa sociale.

Il Legislatore delegato ha quindi adottato il D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155⁵⁷, il cui art. 2⁵⁸ contiene un’espressa elencazione delle “attività di utilità sociale” che un’impresa sociale deve svolgere per essere considerata tale.

⁵⁶ Legge sulla *Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale*, in G.U. 4 luglio 2005, n. 153.

⁵⁷ Sulla *Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118*, in G.U. 27 aprile 2006, n. 97.

⁵⁸ “1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell’8 febbraio 2002;

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001;

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

h) formazione universitaria e post-universitaria;

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Dunque, l'espressione "materie di rilievo sociale" che era contenuta nella legge delega è stata sostituita con quella di "attività di utilità sociale" che, seppur generica quanto la prima, circoscrive meglio il campo di azione delle imprese sociali.

Infatti, il "rilievo sociale" implica lo svolgimento di attività che abbiano "importanza" sociale ovvero, come già sottolineato, che siano inerenti ad un interesse collettivo; l'esercizio di attività di "utilità sociale" implica qualcosa in più, ovvero significa produrre beni o servizi di cui si avvantaggia la collettività o una parte consistente di essa.

Tuttavia il Legislatore delegato non fornisce una definizione dell'espressione "utilità sociale", ma si limita a stabilire che "si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti e scambiati nei settori elencati all'art. 2 del D. Lgs. 155 del 2006"; la ragione dell'assenza di una nozione di "utilità sociale", è dovuta, principalmente, al carattere indeterminato del concetto stesso che, secondo qualche autore⁵⁹, può essere utilizzato per indicare un "principio valvola che consente l'adattamento del nostro sistema ai cambiamenti sociali" e che può ritenersi "sostanzialmente coincidente con l'interesse dell'intera collettività".

2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo." Art. 2

⁵⁹ BOTTARI, *I profili istituzionali della normativa in tema di Onlus*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1999, II, p. 346.

In altre parole, la mancanza di una definizione in positivo sembra più adatta all’inserimento, in futuro, di nuovi settori all’interno dei quali si possa configurare un’impresa sociale.

In questa direzione peraltro pare muoversi anche la Costituzione italiana che utilizza l’espressione “utilità sociale” senza fornirne alcuna specificazione, ma impiegandola in particolare come limite all’esercizio della libertà di iniziativa economica laddove si prevede che quest’ultima “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”⁶⁰⁶¹.

⁶⁰ Art. 41, comma 2, Cost.; per approfondimenti si veda SPAGNUOLO VIGORITA, *L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959, pp. 243 ss.

⁶¹ FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull’impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, *op.cit.*, p. 23.

2.2.2 La nozione di impresa sociale

L'art. 1⁶² introduce elementi di qualificazione dell'impresa sociale certo compatibili con la nozione generale di imprenditore *ex art. 2082 c.c.*⁶³, ed aventi solo portata specializzante.

Secondo alcuni autori⁶⁴ sarebbe ormai consolidata in dottrina e in giurisprudenza⁶⁵ l'opinione che nega rilevanza, ai fini dell'applicazione del c.d. statuto dell'impresa, allo scopo di lucro, inteso come movente o intento dell'agente, cioè del soggetto a cui viene imputato il comportamento descritto nell'art. 2082 c.c.⁶⁶

Secondo questa lettura, quindi, la nozione di impresa *ex art. 2082* include ogni comportamento produttivo (*id est*, diretto alla produzione o allo scambio di beni o servizi), da chiunque posto in essere e nel quale si manifestano, in modo percepibile dai terzi, i connotati oggettivi dell'organizzazione, dell'economicità e

⁶² “1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.” Art. 1

⁶³ BONFANTE, *La delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*, in *Impresa sociale*, 2005, pp. 80 ss.

⁶⁴ Ad esempio, CAMPOBASSO, *Diritto commerciale I - Diritto dell'impresa*, (a cura di) Campobasso, Torino, 2013, pp. 34 ss.

⁶⁵ Cass. 24 marzo 2014, n. 16835; Cass. 19 agosto 2011, n. 17399; Cass. 7 aprile 2010, n. 8262; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612; Cass. 26 settembre 2006, n. 20815; Cass. 23 aprile 2004, n. 7725; Cass. 3 novembre 2003, n. 16435; Cass. 5 gennaio 2001, n. 97; Cass. 14 giugno 1994, n. 5766; Cass. 19 dicembre 1990, n. 12039; Cass. 9 febbraio 1989, n. 819; Cass. 9 novembre 1979, n. 5770; Cass. 11 luglio 1965, n. 1508.

⁶⁶ L'art. 2082 c.c. stabilisce testualmente che è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

della professionalità, quale che sia la finalità, lucrativa, mutualistica o sociale, perseguita dall'agente⁶⁷.

Quanto all'impresa sociale, le norme regolanti la specifica impresa esercitata⁶⁸, trovano applicazione; compreso il canone dell'economicità, che determina il necessario orientamento dell'attività all'auto alimentazione, in modo che sia pianificabile la tendenziale copertura dei costi mediante i ricavi, comprensivi anche dei contributi di terzi (a dispetto della maggiore aleatorietà degli stessi rispetto ai ricavi della gestione d'impresa)⁶⁹.

Anche il requisito della "professionalità" è presente dal momento che, l'attività orientata alla produzione di valori sociali deve essere non solo "stabile", ma anche "principale" (art. 1, D. Lgs. 155/2006); non è invece molto chiara la relazione intercorrente fra l'attività sociale, principale e le altre attività liberamente esercitabili, qualificate solo negativamente, per il fatto di essere "non principali": sul punto non è chiaro per quale ragione il Legislatore abbia preferito non instaurare un regime di esclusività dell'oggetto sociale delle imprese sociali: certo è che questa soluzione può determinare un rischio di conflitto di interessi, e di sviamento delle risorse destinate all'attività sociale che potrà essere evitato soltanto attraverso un'interpretazione rigida del requisito della "principalità"⁷⁰ dell'attività sociale rispetto alle attività ancillari.

⁶⁷ MARASÀ, *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, p. 33.

⁶⁸ Questa può essere commerciale od agricola, a seconda del suo contenuto, ma anche piccola o non piccola, come sottolinea COSTI, *La nozione di impresa sociale nella legge di delega*, in *Impresa sociale*, 2005, p. 76.

⁶⁹ "Perciò: se c'è adozione di metodo imprenditoriale, l'attività, rivolta alla produzione di beni o servizi di utilità sociale e organizzata secondo una delle forme previste dalle due leggi, potrà qualificarsi come O.N.L.U.S. o come impresa sociale solo ove sia statutariamente esclusa qualsiasi forma di autodestinazione dei risultati conseguiti; se, invece, il metodo adottato è erogativo, la stessa attività non potrà qualificarsi imprenditoriale e, quindi, l'ente potrà accedere alla qualifica di O.N.L.U.S. ma non a quella di impresa sociale. A quest'ultima conclusione conduce il rilievo che l'adozione del metodo del pareggio, se – come si è appurato – è sufficiente ad integrare il requisito dell'economicità, è, però, anche necessaria". Così MARASÀ, *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, *op.cit.*, p. 41.

⁷⁰ FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, *op.cit.*, p. 5.

Sulla base di un principio di tendenziale idoneità astratta, a produrre utilità sociale, di tutte le tipologie organizzative esistenti, possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” sia gli enti disciplinati dal Libro I (associazioni riconosciute e non, comitati e fondazioni) sia quelli del Libro V del codice civile (società di persone, società di capitali, società cooperative e consorzi).

Restano invece esclusi gli imprenditori individuali⁷¹, le amministrazioni pubbliche⁷² e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi.

La Legge-delega obbligava il Legislatore delegato a disegnare precisi “vincoli e caratteristiche della struttura proprietaria o di controllo”, in modo da evitare che soggetti pubblici od a vocazione lucrativa potessero controllare l'impresa sociale.

È evidente come la norma volesse prevenire il rischio che, pur in presenza di un divieto radicale di auto destinare i risultati di gestione, quest'ultima fosse di fatto assoggettata ad una pianificazione incompatibile con il perseguimento dell'interesse generale.

L'esclusione degli enti pubblici dal novero delle imprese sociali sembra discendere anche dall'esigenza di rispettare il principio di sussidiarietà, così fra l'altro impedendo che tali enti (ad es. i Comuni) possano perseguire i propri fini, anch'essi al limite “generali”, ed a beneficio della collettività, in anomala concorrenza con gli operatori privati, usufruendo degli stessi strumenti⁷³.

⁷¹ “L'esclusione dell'imprenditore individuale è testimonianza della volontà legislativa di prestare attenzione, in tale materia, non solo all'attività, ma anche ai soggetti”. FICI, *Nozione e disciplina dell'impresa sociale*. Una prima lettura della legge 13 giugno 2005, n. 118, in *Impresa sociale*, 2005.

⁷² Disciplinate dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 che infatti stabilisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

⁷³ FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, *op.cit.*, p. 13.

2.2.3 La nozione di utilità sociale

In base all'art. 2, D. Lgs. n. 155/2006, per acquisire la qualifica di impresa sociale, le organizzazioni private devono trovarsi in una delle seguenti due condizioni: 1) svolgere la propria attività in uno dei settori indicati al comma uno⁷⁴; 2) svolgere un'attività d'impresa volta al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o di lavoratori disabili.

L'acquisizione della qualifica di impresa sociale è subordinata, dunque, all'esercizio delle attività elencate di seguito:

- a) assistenza sociale;
- b) assistenza sanitaria;
- c) assistenza socio-sanitaria;
- d) educazione, istruzione e formazione;
- e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (ad esclusione delle attività di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti);
- f) valorizzazione del patrimonio culturale;
- g) turismo sociale;
- h) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- l) formazione extra-scolastica, a sostegno del successo scolastico e formativo ed a prevenzione della dispersione scolastica;
- m) servizi alle imprese sociali resi da loro associazioni.

Da una prima lettura risulta evidente che il Legislatore abbia optato per l'utilizzo di macrocategorie al cui interno ricade una serie più ampia di attività di utilità sociale che possono essere svolte dalle imprese sociali. Tale scelta risponde

Così anche CAFAGGI, *L'impresa a finalità sociale*, op.cit.

⁷⁴ Si veda MARASÀ, *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, p. 40, quando afferma che il carattere sociale dell'impresa dipende, oltre che dal settore in cui si intende svolgere l'attività, anche dal divieto di autodestinazione degli utili – e più ampiamente, di qualsiasi *surplus* gestionale ottenuto nello svolgimento dell'attività – e, quindi non esclude affatto, anzi presuppone che sia stato adottato un metodo idoneo alla produzione degli utili stessi.

ad un'esigenza pratica, in quanto sarebbe stato poco plausibile fornire un elenco statico e tassativo di attività sociali, legate a situazioni soggettive ed oggettive (si pensi ad alcuni servizi sociali) che necessitano di adeguamenti ed aggiornamenti continui⁷⁵.

Indipendentemente dall'esercizio o meno delle attività di cui sopra, un'organizzazione privata è impresa sociale se si pone come finalità della propria attività di impresa, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o di lavoratori disabili.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento CE n. 2204/2002, per "lavoratore svantaggiato", si intende qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro.

Per "lavoratore disabile" si intende qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave *handicap* fisico, mentale o psichico.

Il numero dei lavoratori disabili o svantaggiati non deve essere inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'impresa⁷⁶.

Infine, l'art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 155/2006, prevede che i ricavi derivanti dall'attività principale siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

La disposizione va collegata con l'art. 1, comma 1, del decreto in oggetto laddove sono considerate imprese sociali le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata. Vengono ripresi dunque i criteri definatori dell'imprenditore, con l'ulteriore specificazione che l'attività economica debba essere principale e debba riguardare la produzione di beni e servizi di utilità sociale. In altri termini, si è voluto evitare che organizzazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività imprenditoriali in misura prevalente acquistino la qualifica di impresa sociale.

⁷⁵ Come notano FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, op.cit., p. 24.

⁷⁶ Come recita l'art. 2, comma 4 del D. Lgs. 155/2006.

La distinzione tra l'attività principale e quella strumentale sulla base di un parametro oggettivo fornito dai ricavi, secondo qualche autore, è un criterio non soddisfacente in quanto non tiene conto di altri elementi qualitativi.

Secondo altri studiosi⁷⁷ la specificazione è importante perché garantisce il rispetto delle condizioni viste in precedenza e consente alle imprese sociali di “espandere le proprie attività di carattere sociale: da un lato soddisfacendo una domanda sociale sempre più esigente, per quantità e qualità”; e dall'altro creando “organizzazioni fondate sempre più sul modello di soggetti in grado di autofinanziare il proprio sviluppo, capaci cioè di vivere delle attività realizzate e non invece soggetti finanziariamente deboli fondati sulla dipendenza finanziaria di terze economie”.

⁷⁷ GRUMO, *Al via la normativa sull'impresa sociale: un'opportunità per lo sviluppo*, in *Terzo settore*, 2006, p. 31.

2.2.4 Lo scopo non lucrativo

L'art. 3⁷⁸ non si limita a stabilire che sono imprese sociali solo le organizzazioni senza scopo di lucro, lasciando così agli interpreti il compito di spiegare cosa s'intenda per assenza di scopo di lucro e cosa questo implichi. La norma invece per un verso individua essa stessa, in maniera molto specifica, i vincoli e i divieti che l'assenza di scopo di lucro comporta, per un altro adotta, tra le possibili, una particolare e molto ampia nozione di lucro (e dunque, di conseguenza, della relativa assenza). Ciò detto, non sono pochi e di scarso rilievo i dubbi che comunque la disposizione pone.

Il comma 1 dell'art. 3 stabilisce che "l'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio".

L'assenza di scopo di lucro è dunque innanzitutto vincolo di destinazione del profitto dell'impresa collettiva⁷⁹. Due le destinazioni consentite: allo svolgimento dell'attività statutaria o, in alternativa, ad incremento del patrimonio.

⁷⁸ "1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento." Art. 3

⁷⁹ "Infatti, per lungo tempo il dibattito si è incentrato sul se fosse ammissibile che un ente non societario e, in particolare, un ente del primo libro del c.c. potesse esercitare un'impresa o se invece solo alle società potesse essere riservato un siffatto esercizio.

Tuttavia la questione di ammissibilità può dirsi risolta definitivamente in senso affermativo, soprattutto allorché sono stati fugati i dubbi sulla compatibilità ontologica tra enti non societari e impresa, sottolineando che il carattere non lucrativo e finanche altruistico dello scopo può essere realizzato per il tramite di un'attività economica e addirittura lucrativa, in questo caso dovendosi soltanto destinare gli utili conseguiti conformemente allo scopo statutario". CETRA, *Gli enti non societari titolari di impresa*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, p. 71. Si vedano inoltre RESCIGNO, *Fondazione e impresa*, in *Rivista*

Posto dal comma 1 dell'art. 3 il vincolo alla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione ad incremento del patrimonio ovvero allo svolgimento dell'attività statutaria, il divieto di distribuzione di cui al successivo comma 2 potrebbe apparire come un'ovvia conseguenza di tale vincolo ("A tal fine è vietata ...").

La disposizione di cui al comma 2 non è però superflua, nella misura in cui serve a fugare ogni dubbio sulle destinazioni vietate, scansando i possibili equivoci che possono derivare dalla nozione, non pacifica, di quell'utile la cui distribuzione non è consentita.

Il divieto di distribuzione che, nel comune discutere di enti *non profit* si è soliti riferire agli "utili", nell'art. 3, comma 2, del decreto sull'impresa sociale ha più specificamente ad oggetto "utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve".

Quest'ampia formula è utile innanzitutto alla soluzione di un possibile problema, cioè se oggetto del divieto siano soltanto i ricavi dell'attività economica svolta dall'organizzazione, depurati dei costi, oppure anche altri proventi non derivanti dallo svolgimento dell'impresa, quali ad esempio sovrapprezzi versati da nuovi soci, contributi offerti da enti pubblici o privati, frutti del patrimonio.

Pur ammesso che questi particolari proventi non costituiscano un "utile" in senso stretto, tale dovendosi considerare soltanto il vantaggio patrimoniale proveniente dall'attività d'impresa, il riferimento legislativo da un lato agli "avanzi di gestione comunque denominati" e dall'altro a "fondi e riserve" deve condurre ad escludere che un'impresa sociale possa distribuire gli introiti non derivanti dall'impresa. Tali proventi, infatti, per un verso costituirebbero comunque, nell'immediato, un "avanzo di gestione" (cioè un saldo positivo del conto

delle società, 1967, pp. 812 ss.; COSTI, *Fondazione e impresa*, in *Rivista di diritto civile*, 1968, I, pp. 1 ss.; PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988, pp. 27 ss. e 322 ss.; OPPO, *Scritti giuridici*, I, *Diritto dell'impresa*, Padova, 1992, pp. 248 ss. e 377; SPADA, *Diritto commerciale*, I, *Storia, lessico, istituti*, Padova, 2009, pp. 89 ss.

economico⁸⁰⁾⁸¹, per un altro verso, se accantonati, andrebbero comunque destinati ad un fondo o ad una riserva comunque denominati⁸², la cui distribuzione sarebbe però, come detto, vietata.

Il divieto di distribuzione, oltre agli avanzi di gestione accertati nel corso dell'esercizio, riguarda anche e più in generale il patrimonio netto dell'organizzazione: non possono essere infatti distribuiti “fondi e riserve”.

La dottrina⁸³ sostiene che questa conclusione sia scontata, dal momento che il divieto di scopo di lucro non sarebbe in generale effettivo qualora fosse possibile portare a nuovo gli utili di esercizio e poi distribuirli in un momento successivo.

La modalità di distribuzione rappresenta un altro elemento rilevante dell'assenza di scopo di lucro. Il decreto sull'impresa sociale se ne occupa all'art. 3, comma 2, allorché vieta espressamente la distribuzione “anche in forma indiretta” e ne individua particolari ipotesi.

Se distribuzione in forma diretta si ha quando l'impresa sociale assegna direttamente utili o avanzi di gestione o elementi patrimoniali a propri amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori⁸⁴, la distribuzione in forma indiretta ricorre invece ogni qual volta un atto dell'impresa sociale sia concretamente finalizzato (al di là della sua funzione tipica) ad avvantaggiare i soggetti sopra indicati. In quest'ultimo caso, l'atto, “incorporando” una parte degli utili, potrebbe realizzare un aggiramento della norma che vieta la distribuzione diretta di utili, e pertanto essere vietato quale fattispecie di “distribuzione indiretta”.

Il decreto sull'impresa sociale all'art. 3, comma 2, elenca tre atti (attribuzione ad amministratori e a lavoratori di compensi superiori ad una certa soglia; remunerazione degli strumenti finanziari in misura superiore ad un certo

⁸⁰ “Il conto economico (*rectius* la delibera che approva il conto economico) è una dichiarazione di scienza, che rappresenta il risultato economico dell'esercizio, nei suoi componenti positivi e negativi”. Così BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese – Vol. 2: Bilancio d'esercizio*, Milano, 2016, p. 353.

⁸¹ MARASÀ, *Disciplina degli enti “non profit”: profili commercialistici*, in MARASÀ (a cura di), *La disciplina degli enti “non profit”*, Torino, 1998, p. 2.

⁸² Ad esempio la riserva da sovrapprezzo di cui alla voce A, II, del passivo dello stato patrimoniale ex art. 2424, c.c.

⁸³ FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, *op.cit.*, p. 48.

⁸⁴ Ad esempio stabilendo l'assegnazione di un dividendo in sede di approvazione del bilancio.

tasso) che si considerano distribuzione indiretta di utili e dunque sono vietati all'organizzazione che intenda essere riconosciuta come impresa sociale.

Sicuramente l'elenco di cui all'art. 3, comma 2, non può ritenersi esaustivo di tutte le ipotesi in cui astrattamente un determinato atto dell'impresa sociale possa essere indirettamente finalizzato alla violazione del divieto di distribuzione di utili.

Di fronte alla possibilità di ipotizzare violazioni concrete del divieto di distribuzione di utili diverse da quelle elencate *sub a), b) e c)* dell'art. 3, comma 2, occorre dunque chiedersi se l'elenco presente nel decreto legislativo sull'impresa sociale sia tassativo o solo esemplificativo, con la possibilità, in quest'ultimo caso, di accettare ulteriori ipotesi di distribuzione indiretta vietata oltre a quelle specificamente indicate.

Secondo alcuni autori⁸⁵ si tratta di un aspetto che in sede di revisione del decreto sull'impresa sociale dovrebbe essere chiarito. Nel frattempo si intende l'elenco di cui all'art. 3, comma 2, come non tassativo, ma soltanto esemplificativo degli atti che possono rappresentare distribuzione indiretta di utili vietata all'impresa sociale⁸⁶.

Il problema si può risolvere attraverso il principio di ragionevolezza che emerge dalle lett. *a) e b)* dell'art. 3: distribuzione indiretta si ha infatti soltanto qualora il vantaggio risulti anomalo (ad esempio da un confronto con gli ordinari corrispettivi di mercato) e non sia giustificato dalle particolari caratteristiche del rapporto (che possono richiedere ad esempio particolari competenze o professionalità)⁸⁷.

⁸⁵ FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155), op.cit.*, p. 50.

⁸⁶ In attesa che sia data attuazione alla lettera *d)* dell'art. 6, Legge n. 106 del 2016 che recita: "previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale".

⁸⁷ Emerge dunque un'importante diversità di trattamento: mentre l'assegnazione di dividendi e di ristorni è vietata in ogni caso, l'arricchimento immediato di soci, lavoratori, amministratori, in virtù di scambi con l'impresa sociale non è impedito in assoluto, ma solo allorché superi determinate soglie. FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155), op.cit.*, p. 50, nota (26).

Si noti che l'art. 3 si limita a parlare di “distribuzione”, non distinguendo tra distribuzione periodica durante la vita dell'organizzazione e distribuzione al momento dell'interruzione del rapporto con il socio, l'amministratore, tale che deve ritenersi che anche quest'ultimo caso rientri nella previsione di cui all'art. 3.

All'atto dello scioglimento individuale del rapporto, così come all'atto dello scioglimento della società, i soci sono dunque creditori della società, e il rimborso del capitale conferito non rappresenta per la società distribuzione di utili, ma adempimento di un'obbligazione.

La situazione è diversa allorché la legislazione civilistica escluda, espressamente o implicitamente, il diritto del partecipante di ottenere la restituzione di quanto versato per il funzionamento dell'organizzazione, come avviene nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni⁸⁸: in tal caso, entrando questi apporti a far parte del patrimonio attivo dell'organizzazione, la loro restituzione costituirebbe distribuzione diretta di fondi e riserve, e sarebbe vietata alle imprese sociali *ex art. 3*.

L'art. 3, comma 2, vieta la distribuzione diretta e indiretta di utili (e avanzi di gestione, fondi e riserve) in favore di “amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori”.

L'elenco di cui al comma 2 non dovrebbe considerarsi esaustivo delle figure soggettive in favore delle quali la distribuzione di utili è vietata. Per un verso, il divieto dovrebbe estendersi per analogia a soggetti non nominati che, in ragione della concreta struttura organizzativa dell'impresa sociale, rivestono un ruolo analogo a quello dei soggetti nominati (si pensi ad esempio al fondatore); per altro verso, a soggetti non nominati ma che, nell'impresa sociale, svolgono una funzione analoga a quella svolta dai soggetti nominati (si pensi ad esempio ai membri del collegio sindacale).

⁸⁸ Artt. 24, comma 4, e 31, c.c.; si discute, in verità, se la disciplina delle associazioni consenta agli associati di prevedere per statuto la ripartizione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. Sul punto si veda DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale. Le associazioni riconosciute e le fondazioni*, in *Trattato di diritto privato* diretto da RESCIGNO, II, Torino, 1999, pp. 383, 415, 418 ss.

L'art. 3, comma 2, in secondo luogo, contempla tre ipotesi espressamente vietate in quanto costituenti distribuzione indiretta di utili⁸⁹.

La prima è “la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”. Sono però ammessi compensi maggiori qualora sussistano “comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze”, purché essi non siano comunque superiori del venti per cento.

La seconda è “la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche”. Sono però ammessi compensi o retribuzioni maggiori qualora sussistano “comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità”.

La terza è “la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote”⁹⁰ in misura superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento, se i titolari degli strumenti finanziari (e dunque beneficiari della remunerazione) sono soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.

L'art. 3 del decreto pone dunque in primo piano le finalità non lucrative dell'impresa sociale.

Si tratta di una non lucratività “rafforzata” perché il divieto:

- I) è assoluto, e non soltanto parziale;
- II) riguarda anche il vantaggio c.d. mutualistico, cioè derivante all'impresa sociale da rapporti intrattenuti con i propri soci o associati;
- III) riguarda anche, entro certi limiti, i vantaggi percepibili da amministratori, lavoratori e finanziatori attraverso rapporti diretti con l'impresa sociale;

⁸⁹ L'elenco delle distribuzioni indirette non deve considerarsi tassativo, ma soltanto esemplificativo degli atti che, potendo realizzare una distribuzione indiretta di utili, sono vietate all'impresa sociale.

⁹⁰ Gli strumenti finanziari cui tali disposizioni alludono sono dunque non già soltanto le azioni (eventualmente “speciali”) o le tradizionali obbligazioni societarie (nelle loro più variegate forme), ma anche altri strumenti finanziari atipici che si collocano, per la causa che attuano, i diritti che attribuiscono e in generale la disciplina loro applicabile (peraltro perlopiù di fonte statutaria), in posizione intermedia tra l'azione e l'obbligazione. NOTARI, *Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni*, in *Diritto delle società*, Milano, 2004, p. 125.

IV) ha ad oggetto anche fondi e riserve.

Lo stesso art. 3 manifesta, in positivo, le finalità perseguite dall'impresa sociale. Nell'impresa sociale, in un certo senso, come affermano gli autori⁹¹, lo scopo-oggetto coincide con lo scopo-fine, nel senso che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 esaurisce la funzione dell'impresa sociale, se è vero che quest'ultima è obbligata a destinare utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Il che ci fa capire come i veri e diretti beneficiari dell'impresa sociale sono gli utenti cui l'attività istituzionale dell'impresa stessa è rivolta, o i lavoratori svantaggiati o disabili al cui inserimento lavorativo l'attività dell'impresa sociale è finalizzata. Questo, e non altro, significa imputare all'impresa sociale finalità di interesse generale o altruistiche o di utilità sociale o di solidarietà, che resterebbero formule vuote se non le si colmasse di contenuti normativi specifici.

⁹¹ FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, *op.cit.*, p. 57.

2.3 La sentenza del Consiglio di Stato n. 5882 del 20 novembre 2012

I soggetti iscritti come imprese sociali *ex D. Lgs. 155/2006*, oltre ad essere legittimati ad esercitare un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, possono stipulare un contratto di appalto pubblico.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato si pronuncia proprio sulla possibilità per i soggetti senza scopo di lucro di partecipare alle gare pubbliche d'appalto.

Nel caso di specie il Consorzio Lombardia Sanità, partecipante alla gara col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dall'Azienda ospedaliera San Gerardo di Monza, per l'affidamento triennale del servizio di trasporto in ambulanza dei degenti, ha appellato la sentenza 3 novembre 2011 n. 2614 del TAR per la Lombardia. Con tale sentenza era stato respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione di detta gara in favore dell'Associazione di volontariato Croce Bianca Milano O.N.L.U.S.

Ad avviso del Consiglio di Stato l'assenza dello scopo di lucro, infatti, non impedisce la qualificazione di un soggetto come imprenditore e non ne giustifica l'esclusione dalla partecipazione alle gare a priori e senza ulteriori analisi.

Ciò posto, in ordine al primo motivo addotto dal Consorzio Lombardia Sanità, con cui si ribadisce che Croce Bianca avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto associazione di volontariato alla stregua della normativa nazionale e comunitaria, la Sezione osserva che è invece orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, pienamente condiviso, che detta normativa consenta anche a soggetti senza scopo di lucro di partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Questo a condizione che esercitino anche attività d'impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria. L'assenza di fini di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un'attività economica e che, dunque, siano ritenuti "operatori economici", potendo soddisfare i necessari

requisiti per essere qualificati come “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi”⁹².

La normativa comunitaria⁹³ non ha inteso restringere la nozione di “operatore economico che offre servizi sul mercato” unicamente agli operatori dotati di un’organizzazione d’impresa né introduce limitazioni a monte in ragione dell’organizzazione interna dell’operatore stesso.

La direttiva 2004/18/CE, osta all’esclusione di concorrenti dall’aggiudicazione di appalti pubblici per il solo motivo che essi non abbiano una determinata forma giuridica, mirando all’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile sia nell’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, sia dell’interesse della stessa stazione appaltante. Pertanto, deve ritenersi consentita la partecipazione ad appalti pubblici a soggetti i quali, autorizzati dalla normativa nazionale ad offrire servizi sul mercato, “non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono di una struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato (...)”; con la conseguenza che la normativa nazionale dev’essere interpretata in senso a ciò conforme e, all’occorrenza, disapplicata⁹⁴.

Le O.N.L.U.S. possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, a cui il D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa⁹⁵.

Nella specie, non v’è dubbio sulla qualificazione di Croce Bianca come “operatore economico”, essendo iscritta proprio in quanto tale alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, né alcuna disposizione

⁹² Così Cons. St., Sez. V, 18 agosto 2010 n. 5815 e 26 agosto 2010 n. 5956, quest’ultima richiamata, nella specie, dal capitolato speciale d’appalto.

⁹³ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

⁹⁴ Così Corte di giustizia CE, Sez. IV, 23 dicembre 2009, causa C. 305/08.

⁹⁵ Così Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2008 n. 185 e 16 giugno 2009 n. 3897, nonché V, 25 febbraio 2009 n. 1128.

del rispettivo statuto osta⁹⁶ alla stipula di contratti o, comunque, allo svolgimento dell'attività imprenditoriale perfettamente in linea con le finalità istituzionali, qual è il trasporto sanitario.

La sentenza conferma quindi che possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)⁹⁷ evidenziando che lo scopo di lucro non sia strettamente necessario per svolgere un'attività di impresa.

Si sottolinea inoltre che le c.d. imprese sociali possono pacificamente partecipare alle gare pubbliche d'appalto nonostante siano soggetti senza scopo di lucro.

Citando ancora una volta la sentenza del Consiglio di Stato n. 5882 del 20 novembre 2012, per gli artt. 3, co. 19 e 22, e 34, co. 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici⁹⁸, l'imprenditore, fornitore o prestatore di servizi, rientrante nella definizione di “operatore economico”, è “una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica (...), che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi ed è ammesso nel novero dei soggetti che possono partecipare alle anzidette procedure⁹⁹”.

⁹⁶ A differenza che per la Croce Rossa Italiana, secondo quanto ritenuto con la sent. 9 agosto 2011 n. 4720, Sez. III, richiamata dall'appellante.

⁹⁷ Disciplinate dal più volte citato D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

⁹⁸ La Corte si riferisce al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recentemente abrogato dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

⁹⁹ Si fa riferimento alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

2.4 Aspetti di natura tributaria

L'impresa sociale, come si è visto, viene definita, nell'art. 1 del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, come un'organizzazione privata che esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o allo scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, priva dello scopo di lucro e non soggetta al controllo di Pubbliche Amministrazioni ovvero di imprese private con finalità lucrative¹⁰⁰.

In mancanza di una chiara presa di posizione del Legislatore sulla qualificazione dell'impresa sociale come nuova categoria di impresa, sorgono anche alcuni dubbi di natura fiscale: in particolare se l'impresa sociale deve essere considerata come un nuovo tipo di soggetto giuridico, il quale, pur potendo assumere la forma societaria, ha una causa differente da quella lucrativa propria del contratto sociale¹⁰¹, occorrerebbe domandarsi se ai fini dell'imposizione Ires¹⁰², l'impresa sociale dovrebbe essere considerata come un ente non societario cui fa riferimento l'art. 73, comma 1, del Tuir¹⁰³ nelle lettere *b)* e *c)*¹⁰⁴; d'altra parte, tuttavia, la tesi dominante è orientata a ritenere che con la nuova disciplina il Legislatore si sarebbe limitato a disciplinare un particolare tipo di attività d'impresa connotata dall'esistenza di dichiarate finalità sociali¹⁰⁵.

¹⁰⁰ URICCHIO, *Verso una disciplina tributaria dell'impresa sociale*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, anno 1, p. 277.

¹⁰¹ COSTI, DI CHIO, *Società in generale, società di persone, associazione in partecipazione*, Torino, 1991, pp. 12 ss.; in merito non ha dubbi la Suprema Corte quando afferma (Cass. 17 gennaio 1969, n. 94, in *Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1969, II, p. 645) che gli elementi essenziali per il contratto di società vanno ravvisati nella triplice comunanza di mezzi, di poteri, di utili e perdite.

¹⁰² Imposta sul reddito delle società.

¹⁰³ Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

¹⁰⁴ “1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”. Lett. *b)*, *c)*, art. 73.1, T.U.I.R.

¹⁰⁵ FUSARO, in *La nuova disciplina dell'impresa sociale, art. 1*, a cura di DE GIORGI, Padova, 2007, p. 18; COSTI, *La nozione di impresa sociale nella legge delega*, in *Impresa sociale*, 2005, p. 5, il quale sostiene che l'impresa sociale è pur sempre un'impresa, con la conseguente applicabilità dello statuto generale dell'impresa, laddove non espressamente

In particolare, si è al riguardo sostenuto che l'impresa sociale è una *species* del più ampio *genus* di impresa, dato che la qualificazione "sociale" non sottrae l'impresa alle qualificazioni civilistiche, ma si aggiunge ad esse come una connotazione ulteriore¹⁰⁶.

Ne consegue, allora, che, ai fini dell'imposizione Ires, se per la costituzione dell'impresa sociale viene adottata la forma societaria, l'ente così costituito rientra nel novero dei soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a)¹⁰⁷, del Tuir e il reddito prodotto, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa; mentre, se non viene adottata la forma societaria, l'impresa sociale può rientrare nel novero degli enti disciplinati dalla successiva lettera b), ossia enti diversi dalle società che hanno ad oggetto esclusivo o principale attività commerciali; come pure può rientrare nel novero degli enti disciplinati dalla successiva lettera c), ossia enti diversi dalle società che non hanno ad oggetto esclusivo o principale attività commerciali.

Considerato che l'inclusione dell'ente non societario in una categoria piuttosto che in un'altra determina rilevanti differenze sul piano del trattamento tributario ai fini Ires, è bene soffermarsi sugli elementi in base ai quali tale classificazione deve avvenire.

L'esatta classificazione di un ente nel gruppo di cui alla lettera b) dell'art. 73 del Tuir piuttosto che in quello di cui alla successiva lettera c) avviene sulla base della verifica, in ordine cronologico, di alcuni requisiti: per prima cosa viene in

derogato e aggiunge che detta impresa può essere agricola, commerciale, piccola e che tutte le imprese sociali non agricole sono commerciali. Questa soluzione trova l'autorevole conforto della giurisprudenza della Suprema Corte e, in particolare, secondo Cass. 12 aprile 2005, n. 7536, in *Rivista del notariato*, 2006, II, p. 1380, con nota di FERRONI, *Causa lucrativa, causa mutualistica, tipi sociali e limiti all'autonomia privata*, la "linea di tendenza della legislazione - orientata ad utilizzare la struttura societaria per il perseguimento di scopi diversi (...) - non giustificherebbe la conclusione che, attualmente, l'autonomia statutaria delle società capitalistiche possa creare società per azioni o a responsabilità limitata senza scopo di lucro, fuori dei casi previsti dalla legge".

¹⁰⁶ COSTI, *La nozione di impresa sociale nella legge delega*, in *Impresa sociale*, 2005, p. 73; nello stesso senso BONFANTE, *La delega al governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*, in *Impresa sociale*, 2005, p. 81.

¹⁰⁷ "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato". Lett. a), art. 73.1, T.U.I.R.

rilevo la residenza (che deve trovarsi in Italia), poi la forma giuridica (che non deve essere societaria), quindi l'identificazione dell'attività (che può avvenire in base ad un criterio documentale ovvero di effettività, a seconda che esista o meno uno statuto in forma pubblica o privata autenticata o registrata); laddove questa indagine porti ad identificare più attività si deve procedere alla identificazione di quella principale¹⁰⁸.

Infine, una volta identificata l'attività esclusiva o principale la si deve qualificare e, solo se essa risulta essere di tipo commerciale, l'ente andrà a collocarsi nella categoria di cui alla lettera *b*), mentre, in caso contrario, lo stesso rientrerà nella categoria degli enti non commerciali - lettera *c*) -.¹⁰⁹

Ne deriva che, ai fini della individuazione del carattere commerciale degli enti diversi dalle società, non assume rilievo il lucro c.d. soggettivo, quanto piuttosto la natura commerciale dell'attività esclusiva o principale con la conseguenza, che ai fini fiscali, sarà possibile attribuire la qualifica di ente commerciale anche a soggetti giuridici che, nel diritto civile, sono considerati come enti senza scopo di lucro (associazioni, comitati, fondazioni)¹¹⁰.

In ultima analisi, dopo aver verificato la residenza in Italia, l'assenza della forma societaria e dopo avere identificato l'attività esclusiva o principale, il

¹⁰⁸ PROTO, *Attività istituzionali di enti diversi dalle società: ipotesi di definizione*, in *Rassegna Tributaria*, 1990, I, p. 299, secondo cui: "L'identificazione dell'attività esclusiva o principale è di particolare rilevanza perché, come già accennato, la qualificazione dell'ente non dipende dal mero esercizio di attività commerciale, ma dal suo esercizio in via esclusiva o principale, per cui in presenza di enti che esercitano una identica attività commerciale, solo se questa è esclusiva o principale l'ente è commerciale"; inoltre, secondo l'Autore, il modo di identificazione dell'attività principale cambia a seconda che si debba applicare il criterio documentale ovvero quello fattuale, in quanto solo nel primo caso l'identificazione dell'attività principale deve essere svolta considerando l'attitudine della stessa alla realizzazione del fine istituzionale, mentre nel secondo caso verrebbe in rilievo il criterio della prevalenza.

¹⁰⁹ A tal riguardo si veda la lettera *a*) della recente Legge 6 giugno 2016, n. 106 che così recita: "revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente".

¹¹⁰ *Ibidem*, "Il dato positivo, in applicazione del criterio della distinzione tra fine perseguito ed attività esercitata, non evidenzia una corrispondenza tra gli enti con scopi altruistici del codice civile e gli enti non commerciali della legislazione tributaria, ma fonda la distinzione degli enti diversi dalle società sulla natura dell'attività esercitata in via esclusiva o principale. Ciò significa che consorzi, comitati, fondazioni, associazioni, vengono trattati alla stessa stregua, perché non rileva né la struttura, né il fine".

problema della classificazione di un ente non societario come ente commerciale o meno ai fini fiscali dipende dalla natura commerciale o meno dell'attività che ne costituisce l'oggetto.

A tal riguardo, è possibile ritenere che, siccome:

- le attività indicate nell'art. 2 del D. Lgs. n. 155/2006 devono essere necessariamente delle attività di tipo economico;
- le attività di tipo economico non possono essere considerate attività istituzionali non tassabili agli effetti dell'art. 143 del Tuir¹¹¹;
- le attività economiche dirette alla prestazione di servizi possono generare sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, a seconda che sussista o meno il requisito organizzativo;
- le attività indicate nell'art. 2 del D. Lgs. n. 155/2006 devono essere necessariamente delle attività organizzate;

allora, l'impresa sociale che esercita, in via principale o esclusiva agli effetti del Tuir, le attività suddette, deve essere necessariamente un ente di tipo commerciale¹¹².

¹¹¹ “1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.” Art. 143, T.U.I.R.

¹¹² PLASMATI, *Profili tributari dell'impresa sociale*, in *Il fisco*, 2009, pp. 1 ss.

2.4.1 Le agevolazioni previste dalla legge per l'impresa sociale

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, di volta in volta, a seconda delle diverse imposte, si è fatto riferimento alle agevolazioni già godute da diversi tipi di enti non commerciali, prevedendone un'estensione alle imprese sociali; come precisato nella relazione accompagnatoria della proposta di legge del 2010¹¹³ “agevolazioni di natura fiscale sono invece contenute nel successivo art. 3, che stabilisce l'estensione all'impresa sociale della riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società al 50% e agevolazioni sull'imposta di registro come oggi previsto per gli istituti di assistenza sociale e di beneficenza¹¹⁴; la possibilità di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali, nonché l'estensione alle imprese sociali di una serie di vantaggi già vigenti per altri organismi del privato sociale in particolare in materia di erogazioni liberali il cui valore non andrebbe a concorrere a formare il reddito imponibile”. L'intento di attivare la leva fiscale per finanziare le imprese sociali è sicuramente buono, anche se le misure proposte appaiono modeste, non solo se si confrontano con le agevolazioni concesse alle O.N.L.U.S.¹¹⁵, ma anche a un'altra categoria di impresa sociale, cioè le cooperative sociali¹¹⁶ cui devono essere aggiunte le agevolazioni spettanti alle società cooperative in generale.

Ai fini Ires, in particolare, va citato l'art. 12 della Legge n. 904/1977 il quale dispone che “fermo restando quanto disposto nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate a riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto

¹¹³ Il 17 novembre 2010 è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge (AC 3867) avente come oggetto: “Misure a sostegno dell'impresa sociale”. Nella relazione accompagnatoria i proponenti ribadiscono che “se la nuova normativa ha avuto il pregio di fissare una chiara e certa definizione dell'attività di impresa sociale, non limitata alla sola forma cooperativa, essa si è mostrata però carente nel riconoscere alle stesse imprese i necessari incentivi e misure di sostegno”.

¹¹⁴ Forse si intendeva dire: come oggi previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

¹¹⁵ Vedi artt. 14-17, D. Lgs. 460/1997.

¹¹⁶ Art. 7, Legge 8 novembre 1991, n. 381.

del suo scioglimento”. Una condizione questa che, come sappiamo (art. 3 del D. Lgs. n. 155/2006), è esattamente verificata per le imprese sociali.

Se si tiene conto delle aspettative (in parte, forse, anche eccessive) che i soggetti interessati annettono alla soluzione del problema fiscale soprattutto per le imprese costituite sotto forma societaria, indubbiamente la proposta di legge su questo punto appare ben lontana dall’essere soddisfacente.

È opinione diffusa tra gli operatori del settore che si dovrebbe semplicemente estendere il regime delle O.N.L.U.S. di diritto alle imprese sociali¹¹⁷.

Quando si era elaborata la legge sulle O.N.L.U.S.¹¹⁸, si era detto che il problema principale da fronteggiare era rappresentato dall’esistenza di una base civilistica già definita per alcuni soggetti, sulla quale si doveva andare a incardinare il nuovo regime fiscale. Ci si riferiva alle cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e ONG¹¹⁹. Questi enti sono stati qualificati come O.N.L.U.S. di diritto e per tutti gli altri è stato messo a punto il complesso sistema definitorio del D. Lgs. n. 460/1997.

Ora, la legge sull’impresa sociale arricchisce di una nuova figura le forme civili del *non profit*. Non si vede perché, fiscalmente, non debba essere trattata come le altre. Oltretutto in questo modo si risolverebbe anche la questione relativa alla possibilità di ricevere donazioni deducibili, allineando le imprese sociali agli altri enti agevolati senza bisogno di introdurre nuove norme¹²⁰.

L’art. 1 del D. Lgs. n. 155/2006 prevede che possano acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Partendo dal dato normativo è quindi possibile ipotizzare che l’impresa sociale possa essere utilizzata come veicolo per la creazione di nuovi posti di lavoro e per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Le misure di cui sopra

¹¹⁷ COLOMBO, *Per l’impresa sociale gli incentivi non bastano*, in *Corriere tributario*, 2011, p. 2049.

¹¹⁸ D. Lgs. 460/1997.

¹¹⁹ Organizzazioni non governative.

¹²⁰ Come, ad esempio, quelle sulle liberalità che, inevitabilmente, in alcuni casi fanno fatica a coordinarsi con il sistema esistente (vedi imprese sociali-società). *Ibidem*, p. 2050.

sono volte a rendere concrete queste previsioni in un contesto storico di crisi occupazionale¹²¹.

L'unica norma del decreto istitutivo dell'impresa sociale che riguarda le agevolazioni fiscali è l'art. 17¹²², che non disciplina alcunché dal punto di vista fiscale, ma è una semplice norma di coordinamento, limitandosi a dichiarare che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale¹²³ ed enti non commerciali¹²⁴ continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal D. Lgs. del 4 dicembre 1997, n. 460, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previste.

In base all'art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3 del D. Lgs. 155/2006 ci si chiede come conciliare la principalità dell'attività economico-imprenditoriale con la marginalità dell'esercizio dell'attività commerciale per gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

La risposta data dall'attuale disciplina è nel senso della "neutralità" della normativa dell'impresa sociale rispetto al trattamento fiscale che gli enti già hanno in base alla loro configurazione originale (ente non commerciale, ente non commerciale O.N.L.U.S.); ma è evidente che non si può prescindere da una verifica, caso per caso, del mantenimento dell'originaria posizione fiscale e della

¹²¹ RANDAZZO, *L'impresa sociale: un veicolo per la gestione della crisi di impresa*, in *Enti non profit*, 2010, p. 36.

¹²² "1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: "strumentali" sono inserite le seguenti: "delle imprese sociali".

3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria." Art. 17

¹²³ Art. 10, D. Lgs. n. 460/1997.

¹²⁴ Art. 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R.

compatibilità con le norme del codice civile e del T.U.I.R., nel momento in cui si assume la qualifica di impresa sociale¹²⁵.

Alla luce di tutto ciò, occorre prendere atto che gli incentivi, pur necessari, forse non bastano. Occorre porre mano a interventi sia interpretativi, ma soprattutto legislativi, che diano all'impresa sociale la concreta possibilità di esercitare il proprio ruolo economico e sociale all'interno del sistema¹²⁶.

Data la recente Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante la “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore¹²⁷, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ci preme riportare integralmente l'art. 9 rubricato *Misure fiscali e di sostegno economico* della legge citata nella parte che interessa l'impresa sociale (art. 9, comma 1, lett. *f*) e ss.):

“*f*) previsione, per le imprese sociali:

- 1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative;
- 2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
- g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e

¹²⁵ COLOMBO, *Per l'impresa sociale gli incentivi non bastano*, op.cit., p. 2052.

¹²⁶ *Ibidem*, p. 2053.

¹²⁷ Nei decreti è prevista (art.4) la stesura di un Codice per il Terzo Settore contenente le disposizioni generali applicabili a tutti gli enti, la definizione delle forme e delle modalità di organizzazione, amministrazione e controllo, nonché le modalità di tutela dei lavoratori e della loro partecipazione ai processi decisionali.

In particolare, è evidenziata la necessità di istituire un registro unico del settore per superare la molteplicità dei registri locali e nazionali. Il nuovo registro unico, la cui responsabilità di gestione dovrà essere posta in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si porrà come porta di accesso ai benefici fiscali. L'iscrizione dovrà essere obbligatoria per i soggetti che si avvalgono di finanziamenti pubblici, europei o di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni. Iscrizione tassativa anche per le realtà che esercitano attività in convenzione con enti pubblici.

Per evitare forme di *dumping* contrattuale, si stabilisce che le imprese del Terzo settore dovranno garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;

h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015".¹²⁸

¹²⁸

Si rammenta che l'articolo 7 individua i criteri che dovrà seguire la riforma delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore. Le funzioni sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.5 Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto fin qui analizzato, il testo finale del decreto merita un giudizio complessivamente positivo.

L'impresa sociale che ne esce risulta ben definita, essa può di fatto utilizzare gran parte delle forme giuridiche previste dal nostro ordinamento¹²⁹ e ha tutte le caratteristiche individuate come indispensabili dalla letteratura e sulla base delle esperienze internazionali sviluppate in questi ultimi anni.

Legge e decreto ribadiscono in modo esplicito che qualsiasi impresa sociale non può essere né costituita né controllata da enti pubblici o da imprese *for-profit*. Inoltre il decreto impone agli enti che adottano le forme giuridiche del libro primo del codice civile, quali l'associazione la fondazione, di assumere le caratteristiche che ne dovrebbero garantire la finalità sociale, in particolare il vincolo alla distribuzione diretta e indiretta di utili e il coinvolgimento di lavoratori e beneficiari.

La nuova normativa non è tuttavia del tutto soddisfacente¹³⁰.

La legge presenta diversi limiti, tra cui i principali sono: l'adozione di una definizione di finalità sociale che sovrappone obiettivi, caratteristiche e settori di attività¹³¹ e un vincolo alla distribuzione di utili eccessivamente e inutilmente stringente¹³².

A ciò si aggiungono altri motivi di insoddisfazione: dalle imprecisioni linguistiche, alla scarsa incisività della norma sul coinvolgimento dei beneficiari, alla debolezza e alla confusione sulle modalità di controllo.

¹²⁹ Possono acquisire, a determinate condizioni, la qualifica di impresa sociale:

- a) Gli enti di cui al Libro I del Codice civile (enti senza fini di lucro e destinati al perseguimento di finalità etico sociali: le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati);
- b) Gli enti di cui al libro V del Codice civile, finalizzati alla produzione di beni e di servizi in funzione meramente lucrativa o di mutualità interna: le società (di persone, di capitali e cooperative) e i consorzi.

¹³⁰ Tant'è che è intervenuta recentemente la Legge 106/2016 più volte citata.

¹³¹ Sarebbero stati sufficienti i primi due aspetti.

¹³² Sarebbe bastato un vincolo più flessibile quale quello richiesto alle cooperative cosiddette "a mutualità prevalente".

Infine, l'assenza di benefici fiscali specifici, almeno con riferimento agli utili non distribuiti, rischia di scoraggiare l'adozione dell'impresa sociale¹³³.

Questi limiti, tuttavia, più che giustificare un giudizio complessivo negativo, confermano la difficoltà a coniugare impresa e finalità sociale, fino ad ora tenute ben separate nella pratica, nel diritto e nelle analisi elaborate nell'ambito delle scienze sociali¹³⁴. E confermano la necessità di considerare la costruzione di una normativa e di una prassi dell'imprenditorialità sociale come un processo di medio periodo di cui la legge n. 118 e il decreto n. 155 sono solo una tappa, fondamentale, ma non definitiva¹³⁵.

Perché questo processo si compia, e le intuizioni che hanno portato all'approvazione della legge si dimostrino o meno fondate, è necessario sperimentare in concreto l'applicabilità e la tenuta delle norme e seguirne l'evoluzione nel tempo, anche attraverso la ricerca e l'analisi scientifica¹³⁶.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di muovere in questa direzione.

¹³³ L'art. 9, L. 106/2016 cerca di sopperire a tale limite.

¹³⁴ Si può considerare un'eccezione la *società benefit*, recentemente introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 208/2015.

¹³⁵ Si veda la Dichiarazione di carattere non finanziario ex direttiva 95/2014/UE e la *società benefit* ex L. 208/2015.

¹³⁶ FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, *op.cit.*, p. XVIII.

2.6 La legge 6 giugno 2016, n. 106

L'ambito del cosiddetto Terzo settore, proprio per la crescente importanza che riveste è tuttavia destinato ad essere significativamente innovato dall'imminente riforma introdotta dalla Legge 6 giugno 2016, n. 106¹³⁷ recante la "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale". Quanto alla disciplina delle imprese sociali l'art. 6 rubricato appunto *Impresa sociale* stabilisce i seguenti criteri e principi direttivi:

"1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;

b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

¹³⁷ La Camera dei Deputati, nella seduta del 25 maggio 2016, ha approvato in via definitiva il disegno di legge del Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale.

Il provvedimento interviene nell'ambito dei settori del volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo *non-profit*, delle fondazioni e delle imprese sociali. La legge delega è stata approvata in via definitiva due anni dopo la presentazione da parte del Governo delle linee guida per la riforma del Terzo settore. Nei prossimi 12 mesi l'Esecutivo adotterà uno o più decreti legislativi volti a sostenere la libera iniziativa, personale e associativa, finalizzata al bene comune, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona (art.1).

- d)* previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
- e)* previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;
- f)* previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
- g)* ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
- h)* possibilità nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
- i)* coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- l)* previsione della nomina, in base a principi di terzietà fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile”¹³⁸.

¹³⁸

In estrema sintesi in tema di impresa sociale (art.6) i decreti legislativi dovranno, tra l'altro, procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale, adotta modalità di

Naturalmente occorrerà vedere come queste indicazioni saranno recepite dal Legislatore delegato per analizzare il nuovo volto delle imprese del Terzo settore.

gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra a pieno titolo nel complesso degli enti del Terzo settore.

Capitolo III

LA NUOVA SOCIETÀ BENEFIT

SOMMARIO: Premessa - 3.1 La *società benefit* ex articolo 1, commi 376-384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: - 3.1.1 La definizione - 3.1.2 L'oggetto sociale - 3.1.3 La responsabilità degli amministratori - 3.1.4 La relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune - 3.1.5 I controlli.

Premessa

Nel nostro ordinamento, recentemente è stato introdotto un nuovo modello di impresa in forma collettiva, la cosiddetta *società benefit*.¹

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015² introduce nel nostro ordinamento una nuova disciplina volta a favorire la diffusione di società, denominate *società benefit*, che uniscono lo scopo di lucro con l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano³.

Si tratta di una previsione normativa innovativa che legittima e attribuisce valore a un nuovo modo di fare impresa⁴.

La nuova disciplina incide sul modello imprenditoriale tipico delle società⁵ attribuendo legittimità a un nuovo modo di fare impresa, che coniuga la necessità di perseguire risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo⁶.

¹ Nel nostro ordinamento una prima proposta di regolamentazione normativa è stata avanzata nel disegno di legge A.S. n. 1882, d'iniziativa del Senatore Del Barba ed altri e comunicato alla Presidenza della Camera il 17 aprile 2015, che mirava appunto a introdurre disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune.

² Legge di stabilità per il 2016.

³ Art. 1, comma 376 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

⁴ Ai fini del presente lavoro, si ricorda che *business sociale* è il termine utilizzato per indicare appunto un'impresa di tipo nuovo, che risponda anche a criteri di carattere sociale, anziché al solo principio "classico" della massimizzazione del profitto.

⁵ Rappresentato dalla finalità di creare valore nell'interesse esclusivo dei soci.

⁶ "Il riconoscimento giuridico della *società benefit* può apportare un ulteriore strumento di utilità al sistema-Paese sia per favorire la crescita economica sia per attuare quella strategia inclusiva e sostenibile indicata dall'Unione europea nel contesto della strategia di "Europe 2020", compatibilmente con i principi dell'ordinamento italiano che regolano il

A tal fine la legge non introduce una nuova forma societaria, potendo la *società benefit* assumere la veste giuridica di ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile⁷, nel rispetto della relativa disciplina⁸, ma delinea un quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto e del beneficio comune⁹ si declina nell'oggetto sociale e nella *governance*¹⁰ dell'impresa¹¹¹².

funzionamento delle società commerciali, cercando di superare, ove possibile, l'attuale dualismo tra società *for profit* e società *non profit*". NOKED, *Benefit Corporations vs. "Regular" Corporations: A Harmful Dichotomy*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 2012.

"Un tale regime, fra l'altro, si iscrive nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa da parte degli enti *non profit* e nella tendenza verso una direzione imprenditoriale anche del Terzo settore". BERTARINI, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, in *Diritto e giustizia*, 2016.

Come è stato di recente autorevolmente osservato, "lo scopo di lucro come elemento caratterizzante dell'impresa si è via via neutralizzato: si pensi all'impresa a partecipazione statale; alla disciplina, poi modificata, introdotta negli anni '80 delle società calcistiche in forma di società per azioni senza scopo di lucro; alle società di diritto speciale; all'impresa sociale (D. Lgs. 24 maggio 2006, n. 155). Di qui l'orientamento, ormai dominante in dottrina, che considera sufficiente l'economicità della gestione come elemento qualificante dell'impresa". MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistemica?*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, p. 47.

⁷ Società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa.

⁸ Art. 1, comma 377.

⁹ Definito con la lett. a), comma 378 dell'art. 1: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle *società benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376.

¹⁰ Il metodo e la struttura organizzativa con la quale si distribuisce il comando tra i dirigenti di un'impresa.

¹¹ ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *La disciplina delle società benefit*, p. 4.

¹² Secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa al citato disegno di legge, "superando l'approccio -classico- del fare impresa, le società con finalità di beneficio comune introducono un salto di qualità nel modo di intendere l'impresa, tale da poter parlare di vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale. Dal punto di vista storico, infatti, la disciplina delle società e il processo decisionale delle stesse sono strutturati sul modello del perseguimento, nel lungo termine, della creazione di valore per i soci. Nella gestione ordinaria di una società tradizionale, le decisioni prese dagli amministratori sono generalmente impostate per massimizzare l'utile per i soci e dalle loro decisioni operative discendono precise responsabilità. Un impegno della società, e quindi degli amministratori, a perseguire uno scopo aggiuntivo rispetto a quello del profitto non è stato finora contemplato e disciplinato nel nostro ordinamento e, pertanto, lo scopo di beneficio comune potrebbe risultare allo stato attuale incompatibile e incorrere in difficoltà nel caso di registrazione presso le camere di commercio. L'intento della proposta è, pertanto, proprio quello di consentire la diffusione nel nostro ordinamento di società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si

Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che:

- I) Le finalità di beneficio comune perseguite siano indicate nella clausola statutaria dell'oggetto sociale¹³;
- II) La società sia gestita in modo da bilanciare l'interesse dei soci con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto¹⁴;
- III) Sia individuato, nell'ambito dell'organizzazione societaria, il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune¹⁵;
- IV) Sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una relazione da allegare al bilancio societario¹⁶;
- V) Con lo scopo di attribuire effettività alla disciplina, a chiusura del sistema, il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporti l'applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette¹⁷.

prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.

Gli amministratori di una società che persegue anche lo scopo del beneficio comune gestiscono l'impresa con lo stesso impegno e la stessa autorità di un'impresa tradizionale ma, mentre in un'impresa tradizionale i soci valutano esclusivamente le *performance* economico-finanziarie, qui valutano anche le *performance* qualitative e il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comune dichiarati". A.S. 1882, p. 2.

¹³ Art. 1, comma 377.

¹⁴ Art. 1, comma 377.

¹⁵ Art. 1, comma 380.

¹⁶ Art. 1, comma 382.

¹⁷ Art. 1, comma 384.

Non trattandosi di una nuova forma societaria e non essendo prevista alcuna deroga al regime ordinario, questa disciplina si affianca e integra quella prevista dal codice civile¹⁸ per il tipo societario prescelto, con alcuni obblighi aggiuntivi¹⁹.

Manca, invece, nelle norme qualunque forma di incentivo fiscale o di altra natura per la costituzione di tali società.

L'indicazione nell'oggetto sociale delle finalità perseguite²⁰ rende pienamente lecito ciò che prima si configurava di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello statuto scopi ulteriori a quello tipico della causa societaria, cristallizzando e vincolando nel tempo lo scopo dell'impresa, rendendola più stabile e insensibile a eventuali mutamenti degli assetti proprietari o del *management*.

L'obbligo di gestire la società bilanciando²¹ l'interesse dei soci con quello degli altri *stakeholders*²² rappresenta il cuore della disciplina della *società benefit*. Questa previsione amplia la discrezionalità degli amministratori e ne circoscrive la responsabilità, rendendoli immuni da azioni da parte dei soci per aver considerato nelle proprie scelte strategiche anche profili sociali e ambientali, oltre a quello della massimizzazione del profitto²³.

La nuova disciplina nel complesso appare ben articolata anche se per alcuni versi solleva dubbi interpretativi e una piena valutazione di efficacia richiederà del tempo.

¹⁸ Oppure dalle leggi speciali.

¹⁹ Tali obblighi saranno oggetto dei successivi paragrafi relativi a definizione, oggetto sociale, responsabilità degli amministratori, relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune e controlli della *società benefit*.

²⁰ Art. 1, comma 377.

²¹ Il concetto del bilanciamento può essere interpretato ricorrendo a principi già noti nell'ordinamento. L'esigenza di contemperare diversi interessi non rappresenta, infatti, una novità assoluta essendo già prevista nell'ambito della disciplina dei gruppi societari, dove la gestione deve essere orientata a un prudente equilibrio tra l'interesse della società che esercita direzione e coordinamento e quello delle società ad essa sottoposte; nonché nell'ambito delle società che gestiscono servizi pubblici e soggette a specifici obblighi di servizio, dove l'interesse alla remunerazione del capitale deve essere conciliato con la tutela di finalità pubblicistiche.

²² Sono definiti con la lett. b), comma 378 dell'art. 1 gli "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

²³ ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 5.

Nell'attesa di vedere quali saranno gli impieghi di tali società e la loro diffusione deve essere apprezzata la sollecitudine con cui il Legislatore ha dotato il nostro ordinamento di un nuovo strumento giuridico per le imprese e le rende al contempo veicolo di innovazione e progresso sostenibile²⁴.

²⁴ *Ibidem*, p. 6.

3.1 La *società benefit* ex articolo 1, commi 376-384 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

3.1.1 La definizione

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015²⁵ si pone l'obiettivo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di *società benefit*²⁶, ossia quelle società che:

- nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguono una o più finalità di beneficio comune;
- operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse²⁷. Questi ultimi sono definiti come quei soggetti o gruppi di soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

Al fine dell'applicazione della disciplina in esame tali requisiti devono ricorrere congiuntamente: il primo qualifica l'essenza stessa della *società benefit*, rappresentata dall'interesse al bilanciamento di una duplice finalità; il secondo indica le modalità con cui deve essere svolta l'attività d'impresa e i soggetti nei confronti dei quali la stessa è destinata a produrre i relativi effetti positivi.

La *società benefit* è, dunque, un'impresa che²⁸ può al contempo distribuire utili e realizzare scopi di beneficio comune. Si rammenta che lo scopo di beneficio

²⁵ Si segnala che precedentemente all'entrata in vigore della Legge di stabilità, una prima proposta di regolamentazione della *Società benefit* era stata avanzata con il disegno di legge A.S. n. 1882 presentato al Senato il 17 aprile e con il disegno di legge A.C. n. 3321 presentato alla Camera dei deputati il 23 settembre 2015.

²⁶ Art. 1, comma 376 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

²⁷ Art. 1, comma 376.

²⁸ A prescindere dalle dimensioni e dal tipo di attività esercitata.

comune è definito dalla legge come il perseguimento di uno o più effetti positivi, oppure la riduzione degli effetti negativi dell'attività economica esercitata.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento dello *status* di *società benefit* e dell'applicazione della relativa disciplina, non è necessario che l'impresa crei valore nei confronti delle categorie di soggetti individuate, essendo sufficiente che la società impieghi processi produttivi e strategie imprenditoriali idonee a minimizzare le esternalità negative che l'impresa produce nei confronti degli stessi.

Le finalità di beneficio comune devono essere indicate nell'oggetto sociale e devono essere perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. La *società benefit* può assumere la veste giuridica di una società di persone, di capitali o cooperativa e rimane soggetta alla relativa disciplina prevista dal codice civile²⁹.

Quando la società indica nello statuto le finalità perseguite ed è in possesso dei requisiti previsti dalla legge³⁰ essa può introdurre nella propria denominazione le parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB", e può utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso i terzi³¹. Il riconoscimento di tale *status* consente alla società di collocarsi sul mercato e di far conoscere ai terzi che essa persegue accanto alla finalità di lucro ulteriori finalità di utilità sociale, con un'informazione chiara e legalmente riconosciuta.

²⁹ Art. 1, comma 377.

³⁰ Tali requisiti saranno oggetto d'analisi nei prossimi paragrafi.

³¹ Art. 1, comma 379.

Scopo delle nuove norme, dunque, non è quello di creare un nuovo tipo di società, bensì quello di integrare la disciplina societaria già esistente con regole che consentano: all'impresa di vincolare nel tempo i valori originari che ne ispirano l'attività; agli amministratori di destinare risorse e attività al perseguimento delle ulteriori finalità indicate nello statuto; al mercato, di godere di un'informativa veritiera e trasparente dell'impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell'impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale la stessa opera³².

³² ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 11.

3.1.2 L'oggetto sociale

La legge stabilisce che la *società benefit* deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire³³. Tale disposizione è volta a consentire espressamente alla società di attribuire stabilità e certezza a un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l'unico obiettivo dell'attività dell'impresa.

Prima dell'entrata in vigore della disciplina in esame si era posta la questione se una società potesse perseguire accanto allo scopo di lucro finalità ideali e se fosse possibile indicare queste ultime nell'oggetto sociale. Sebbene parte della dottrina fosse orientata ad ammettere tale possibilità, nella prassi le società che intendevano perseguire un duplice scopo incontravano difficoltà ad iscrivere nel registro delle imprese uno statuto preordinato in tal senso. Peraltro, il dibattito dottrinale era orientato a ritenere che l'eventuale emersione di interessi altri rispetto a quello di massimizzazione del profitto non si dovesse tradurre in un'inclusione degli stessi nell'interesse sociale³⁴. L'indicazione statutaria dell'elemento ideale avrebbe avuto il solo scopo di indicare il semplice apprezzamento dei soci per attività benefiche o altruistiche al fine di un miglioramento dell'immagine della società, nonché quello di fornire agli amministratori una precisa indicazione del settore in cui concentrare attività *pro bono*. Non avrebbe, invece, rappresentato un'ulteriore finalità della società idonea ad orientare la gestione dell'impresa³⁵.

Con la nuova disciplina si profila un cambiamento nella configurazione dell'interesse sociale per quelle società che intendono assumere come obiettivo il beneficio comune. Le *società benefit* possono, infatti, espressamente perseguire due obiettivi: profitto e beneficio comune, con il conseguente sorgere di nuovi compiti e responsabilità in capo agli amministratori.

³³ Art. 1, comma 379 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

³⁴ Così MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 2010, p. 91.

³⁵ STELLA RICHTER, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo delle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, Torino, 2004, pp. 242 ss.

Le finalità ideali entrano nel processo produttivo vincolando gli amministratori a precise scelte di politica imprenditoriale basate sul bilanciamento tra diversi interessi. L'indicazione delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale consente di cristallizzare gli obiettivi perseguiti nell'esercizio dell'attività economica rendendo immanente all'impresa l'impegno della realizzazione del beneficio comune, a prescindere dalle vicende che interessano i soci e il *management*.

Ciò offre nuove alternative alle società che intendano perseguire finalità ulteriori rispetto allo scopo di lucro, le quali potranno aprirsi al mercato per la ricerca di nuovi capitali, crescere, o cedere l'attività senza che a ciò consegua la perdita dei valori originari dell'impresa.

L'obbligo di indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle *società benefit* di nuova costituzione, ma anche alle "società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune"³⁶. In tal caso queste società sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società. Tali modifiche devono, inoltre, essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto dalle regole del tipo societario prescelto³⁷.

La legge stabilisce che la *società benefit* "può"³⁸ e non "deve" indicare nella denominazione sociale la locuzione "Società benefit" o l'abbreviazione "SB", proprio per sottolineare la volontarietà della singola società di assoggettarsi alla disciplina delle *società benefit*³⁹.

Un'interessante questione interpretativa che si pone in relazione all'oggetto sociale della *società benefit* riguarda il fatto che la legge non specifichi espressamente quali siano le finalità di beneficio comune che possono essere

³⁶ Art. 1, comma 379.

³⁷ Art. 1, comma 379.

³⁸ "La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società benefit" o l'abbreviazione: "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi." Art. 1, comma 379.

³⁹ ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 14.

indicate nell'oggetto sociale, rimettendo alla società la libertà di scegliere le finalità in concreto da perseguire⁴⁰.

Ci si può chiedere, dunque, se tali finalità e i relativi soggetti nei confronti dei quali esse siano rivolte debbano essere necessariamente connesse al processo produttivo dell'impresa oppure se sia ammesso anche il perseguimento di generiche finalità di beneficio comune che nulla abbiano a che vedere con l'esigenza di potenziare le esternalità positive o ridurre le esternalità negative di quella determinata attività.

Al riguardo si deve segnalare che per far diventare l'impatto sociale parte integrante della strategia d'impresa, al fine di veicolare benessere sia per i soci, sia per la collettività, l'attività volta alla realizzazione del beneficio comune dovrebbe essere strettamente legata alla catena produttiva⁴¹. L'essenza della *società benefit* non è, infatti, quella di un'istituzione filantropica interessata a risolvere le problematiche della società e ad esercitare azioni di generico interesse per la stessa, ma è quella di un'impresa che identifica gli effetti positivi e negativi generati dalla propria attività sul contesto socio ambientale di riferimento e interviene sugli stessi per cogliere le opportunità che possano allo stesso tempo generare benefici sociali ed economici.

⁴⁰ D'altro canto la legislazione del Maryland (*USA*) individua espressamente, a titolo esemplificativo, le specifiche finalità di beneficio comune che possono essere perseguite. Queste riguardano sette aree e consistono nel: 1) soddisfare gli individui e le comunità con prodotti e servizi utili; 2) promuovere opportunità economiche per individui e comunità che vadano oltre la creazione di lavoro nel normale corso dell'attività; 3) preservare l'ambiente; 4) migliorare la salute umana; 5) promuovere il progresso, le scienze o il progresso delle conoscenze; 6) incrementare i flussi di capitale verso enti che perseguono beneficio comune; 7) la realizzazione di qualsiasi altro particolare beneficio per la società o per l'ambiente. Si veda *Md. Code Ann., Corps and Ass'ns*, paragrafi 5-6, capitolo 1.

⁴¹ PORTER, KRAMER, *Strategia e società. Il punto d'incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, in *Harvard Business Review Italia*, 2007, p. 7.

Ciò non esclude, tuttavia, che la *società benefit* possa destinare parte delle proprie risorse gestionali ed economiche anche a generiche finalità di beneficio comune, quali il perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e culturale presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti e associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale⁴²⁴³.

⁴² Così la Relazione illustrativa al disegno di legge A.C. n. 3321 presentato alla Camera dei deputati il 23 settembre 2015.

⁴³ ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 19.

3.1.3 La responsabilità degli amministratori

La legge stabilisce che la *società benefit* deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto previsto nello statuto⁴⁴.

Tale disposizione individua il parametro cui deve conformarsi la gestione di una società la cui caratteristica essenziale è quella di aver assunto a livello programmatico, nello statuto, l'obbligo di perseguire anche finalità diverse rispetto a quella della massimizzazione del profitto.

Pur configurando un preciso dovere degli amministratori la norma, in realtà, ne amplia la discrezionalità riconoscendo agli stessi la possibilità di adottare scelte strategiche e operative che non siano esclusivamente volte a incrementare la redditività della partecipazione sociale e che possano nel breve termine anche produrre un impatto negativo sulla stessa, purché ciò avvenga nel rispetto del principio del bilanciamento tra i diversi interessi indicati nello statuto⁴⁵.

La questione centrale che si pone è, dunque, come debba realizzarsi tale bilanciamento. Al riguardo si deve osservare che il principio di una gestione orientata al prudente equilibrio di più interessi non è estranea al nostro ordinamento.

Un'esigenza di bilanciamento tra diversi interessi si rinviene, in primo luogo, nella disciplina della direzione e coordinamento di società contenuta negli articoli 2497⁴⁶ e seguenti del codice civile, la cui finalità principale è quella di

⁴⁴ Art. 1, comma 380 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

⁴⁵ Con riguardo ai doveri e responsabilità degli amministratori della *società benefit*, viene precisato che essa deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La *società benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle citate finalità. L'inosservanza di tali obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori. SICLARI, *La società benefit nell'ordinamento italiano*, 2016.

⁴⁶ “Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al

garantire nell'esercizio dell'attività imprenditoriale una corretta sintesi tra l'interesse del gruppo unitariamente considerato e quello delle singole società che lo compongono⁴⁷.

A tal fine le disposizioni previste dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile impongono agli amministratori della società che esercita direzione e coordinamento l'obbligo di agire nel rispetto del principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società eterodirette⁴⁸ e agli amministratori di queste ultime, da un lato, l'obbligo di valutare in un'ottica di vantaggi compensativi la legittimità delle direttive impartite dagli amministratori della società capogruppo e dall'altro, quello di motivare le decisioni assunte sulla base delle stesse.

Tali criteri possono essere utilizzati come parametro di riferimento, sia per guidare l'operato degli amministratori della *società benefit*, sia per valutarne la correttezza. Questi in particolare saranno tenuti innanzitutto a gestire l'impresa nel rispetto degli obblighi e dei doveri rapportati al tipo societario prescelto.

Al contempo essi dovranno impiegare il massimo grado di diligenza e perizia richiesta dalla natura dell'incarico anche nella cura di interessi diversi da quelli riferibili alla società e ai suoi soci, valutando l'impatto che le decisioni gestionali generano sulle finalità ulteriori indicate nello statuto. Ciò non implica

valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario." Art. 2497 c.c.

⁴⁷ ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 21.

⁴⁸ È pacifico in dottrina che il principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, sebbene previsto nell'ambito della disciplina della direzione e coordinamento di società costituisca una clausola generale del nostro ordinamento che deve essere osservata nella gestione di qualunque impresa e di qualunque società. Così TOMBARI, *Crisi di impresa e doveri di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società capogruppo. Prime considerazioni*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2011, p. 635.

che a tali finalità debba essere necessariamente attribuita preferenza, ma comporta un obbligo degli amministratori di agire in modo da garantire una compensazione tra i rispettivi vantaggi e sacrifici che determinate scelte operative possono comportare sui diversi interessi coinvolti.

Trattandosi infine di società che per espressa disposizione normativa devono operare con un livello di trasparenza rafforzato appare ragionevole ritenere che gli amministratori diano conto nell'adozione delle loro decisioni di come abbiano attuato il bilanciamento degli interessi e delle ragioni che in determinate circostanze abbiano indotto ad attribuire priorità all'uno rispetto che all'altro.

Altro esempio in cui l'esigenza di soddisfare l'interesse dei soci convive con quella di realizzare finalità ulteriori si può ritrovare nell'ambito delle società per la gestione di servizi pubblici essenziali, soggette a specifici obblighi di servizio. In tal caso infatti, queste società⁴⁹ nell'esercizio della propria attività sono chiamate a contemperare l'obiettivo della remunerazione del capitale con quello della tutela di finalità pubblicistiche⁵⁰.

⁴⁹ Pur configurandosi come enti di diritto privato con finalità lucrative, e pur essendo soggette interamente alla disciplina di diritto comune.

⁵⁰ ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 23.

3.1.4 La relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune

In capo agli amministratori delle *società benefit* è posto l'obbligo di redigere una specifica relazione sul beneficio comune perseguito⁵¹. Tale disposizione ha lo scopo di rafforzare la trasparenza con cui l'impresa opera per la realizzazione degli obiettivi indicati nello statuto.

La relazione deve essere redatta annualmente ed essere allegata al bilancio della società. Essa, in particolare, deve contenere:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) una valutazione dell'impatto sociale generato⁵² attraverso l'uso di *standard* esterni di valutazione⁵³ che rispondano a precisi requisiti e che abbiano per oggetto le specifiche aree di valutazione indicate dalla stessa legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo⁵⁴.

Si tratta, dunque di una relazione con la quale gli amministratori riferiscono ai soci sulle specifiche attività poste in essere per il perseguimento del beneficio comune, sulle modalità con cui hanno operato il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli degli altri *stakeholders*, sulle ragioni per cui abbiano attribuito

⁵¹ Art. 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

⁵² Nel perseguire le finalità di beneficio comune, come pare ricavarsi dal n. 1) dell'Allegato 4.

⁵³ Lo *standard* di valutazione esterno deve essere (si veda Allegato 4): "1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire le finalità di beneficio comune; 2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla *società benefit* o collegato con la stessa; 3. Credibile perché sviluppato da un ente che: *a*) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; *b*) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo *standard*, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione periodica; 4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche". Negli Stati Uniti il principale *third-party standard-setter* è *B Lab*. In Italia non risulta esserci ancora un ente con queste caratteristiche e funzioni. Si veda RIOLFO, *La società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte*, in *Studium iuris*, 2016, p. 821.

⁵⁴ Art. 1, comma 382.

preferenza all'uno piuttosto che all'altro in determinate circostanze; sui livelli di *performance* ambientale e sociale realizzati, nonché sulle linee programmatiche di sviluppo futuro⁵⁵.

La relazione sull'attuazione del beneficio comune deve essere, infine, pubblicata sul sito *internet* della società, qualora esistente⁵⁶. Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari la legge prevede espressamente la possibilità di omettere nella relazione alcuni dati finanziari⁵⁷. Tale pubblicazione rappresenta⁵⁸ il mezzo con il quale la società diffonde al mercato l'informazione sulle specifiche peculiarità dell'attività svolta, offrendo ai soggetti interessati a investimenti sostenibili elementi utili per valutare le *performance* dell'impresa e sui quali basare le proprie strategie di investimento.

La relazione può infine costituire un valido ausilio per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'esercizio dei suoi poteri sanzionatori nei confronti delle società che abbiano utilizzato la denominazione "SB" senza concretamente perseguire il beneficio comune⁵⁹.

⁵⁵ È da segnalare, peraltro, che obblighi informativi per alcuni versi analoghi a quelli che devono essere soddisfatti con la relazione della *società benefit* sul perseguimento del beneficio comune, saranno introdotti a breve nel nostro ordinamento per effetto del recepimento della direttiva 2014/95/UE sulle dichiarazioni di carattere non finanziario. Questa direttiva, infatti, obbliga le imprese di grandi dimensioni (in possesso dei requisiti contenuti nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva n. 2013/34) a dichiarare nella relazione di gestione allegata al bilancio d'esercizio e consolidato alcune informazioni in tema di ambiente, sfera sociale, personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione attiva e passiva.

⁵⁶ "Ora, data l'importanza che la suddetta relazione pare rivestire nell'ottica del Legislatore mal si comprende la mancata indicazione di un mezzo pubblicitario alternativo al sito *internet*. (...) Inoltre, considerato che la SB potrebbe essere anche una società di persone, il fatto che la relazione annuale sia allegata al bilancio non garantisce la conoscibilità di essa (e del bilancio) ai terzi laddove non ci siano obblighi di deposito e pubblicazione, ma solo di conservazione (come, appunto, nelle società personali)" come nota RIOLFO, *La società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte, op.cit.*, p. 819.

⁵⁷ Art. 1, comma 383.

⁵⁸ Accanto all'uso nella denominazione sociale dell'espressione "Società benefit".

⁵⁹ ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 25.

3.1.5 I controlli

Uno dei punti centrali dai quali dipende l'effettività dell'intera disciplina delle *società benefit* è rappresentato dall'obbligo di sottoporre l'attività svolta a una valutazione quantitativa e qualitativa delle *performance* sociali e ambientali della società, ricorrendo ad uno *standard* di valutazione esterno in possesso di specifici requisiti. Tale *standard* in particolare deve essere⁶⁰:

- esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
- sviluppato da un ente che non sia controllato dalla *società benefit* o collegato con la stessa;
- credibile, perché sviluppato da un ente che ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso e che utilizzi un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo *standard*;
- trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche. Tra queste in particolare dovranno essere noti: *a)* i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività della società; *b)* le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; *c)* l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo *standard* di valutazione; *d)* il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo *standard*.

La legge definisce anche le aree su cui la valutazione deve concentrarsi⁶¹. Queste in particolare riguardano:

⁶⁰ Si veda Allegato 4 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

⁶¹ Si veda Allegato 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- Il governo dell'impresa, al fine di valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori di interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
- I lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza sul lavoro;
- Gli altri portatori d'interesse, al fine di valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura e, infine,
- L'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Tra gli *standard* riconosciuti a livello internazionale, possiede tali requisiti il *Benefit Impact Assessment (BIA)* elaborato dall'organizzazione *B-LAB*. Il superamento di un determinato punteggio nel *BIA* consente alla *società benefit* anche di ottenere la certificazione di *B-Corp*, attestando in questo modo il massimo grado della qualità dell'impegno assunto. Ferma restando la validità rafforzata di tale *standard*, le società rimangono comunque libere di scegliere tra altri *standard* disponibili, che rispondano ai requisiti indicati dalla legge⁶².

A chiusura del sistema la legge prevede che la *società benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune sia soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole⁶³ e

⁶² ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 29.

⁶³ “In questo caso, I soggetti a beneficio dei quali interviene l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sono altri imprenditori: se la qualifica di *società benefit* consente di acquisire maggiori fette di mercato I concorrenti potranno denunciare l’inganno sottostante all’abuso della qualifica di SB. Oltre al procedimento amministrativo che si

alle disposizioni del codice del consumo⁶⁴ di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette⁶⁵.

Tale disposizione è volta a garantire la correttezza e la veridicità di una comunicazione al mercato circa il fatto che si tratti di una società che realmente persegua finalità ulteriori rispetto a quelle dei soci, impedendo alle società che non realizzino concretamente tali obiettivi di beneficiare di un vantaggio competitivo nei confronti di altre imprese, nonché di indurre volontariamente in errore i consumatori. In tal caso spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il relativo compito di irrogare le sanzioni amministrative qualora ricorrano le fattispecie di comportamento illecito previste dai testi legislativi sopra indicati⁶⁶.

La legge, invece, non dispone nulla in ordine all’organo di controllo⁶⁷ della *società benefit*. Ne consegue che ove questo sussista troveranno applicazione le

instaura con l’intervento dell’Autorità Garante sarà sempre possibile il ricorso al giudice con l’azione di concorrenza sleale (art. 2589 ss. c.c.): tale azione è espressamente richiamata dall’art. 8, comma 15, D. Lgs. n. 145 del 2007, quindi va ritenuto ammissibile il ricorso ad essa anche in ambito di *società benefit*. Sarà proposta contro la società per la violazione dei principi di correttezza professionale (art. 2598, n. 3, c.c.)” come ricorda RIOLFO, *La società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte, op.cit.*, p. 822.

⁶⁴ “Con il richiamo al Codice del consumo il Legislatore autorizza anche i consumatori ad agire nei confronti dell’ente societario che, definendosi *benefit*, perpetra nei loro confronti un inganno. Di fatto in questo modo sono legittimati attivi ad agire verso la SB, non solo i singoli ma anche le associazioni di consumatori o associazioni di tutela di determinati beni (si pensi alle associazioni ambientaliste); inoltre si rende esperibile anche l’unica ipotesi “*class action*” (tra i tanti contributi in tema si veda RESCIGNO, *L’introduzione della class action nell’ordinamento italiano. Profili generali*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, I, pp. 407 ss.) presente nel nostro ordinamento (disciplinata appunto dall’art. 140-bis del Codice del consumo). Forse queste ultime potrebbero avere un discreto rilievo applicativo nel caso delle SB (su queste tematiche ad esempio SARTORI, *Informazione economica e responsabilità civile*, Padova, 2011)”. Così RIOLFO, *La società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte, op.cit.*, p. 823.

⁶⁵ Art. 1, comma 384.

⁶⁶ Art. 1, comma 384.

⁶⁷ “La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.” Art. 2543 c.c.

regole ordinarie previste dal codice civile. Dalle peculiarità della disciplina, tuttavia, discendono conseguenze dirette in ordine ai compiti e alle funzioni di tale organo. Anche nelle *società benefit*, infatti, l'organo di controllo sarà tenuto a vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Nell'esercizio di tale compito esso dovrà però valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività posta in essere per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Allo stesso tempo dovrà verificare che la nomina del responsabile della funzione di beneficio comune sia coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

Ove ne ricorrano i presupposti, infine, l'organo di controllo potrà esercitare il controllo contabile. Per adempiere a tali obblighi i sindaci della *società benefit* potranno in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali anche relative al perseguimento del beneficio comune. L'inosservanza degli stessi obblighi darà, infine, luogo a responsabilità dell'organo di controllo secondo gli ordinari criteri di imputazione previsti dall'articolo 2407 c.c.⁶⁸⁶⁹.

⁶⁸ “I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 *bis*, 2394, 2394 *bis* e 2395.” Art. 2407 c.c.

⁶⁹ ASSONIME, Circolare n. 19 del 20 giugno 2016, *op.cit.*, p. 30.

Capitolo IV

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL'IMPRESA

SOMMARIO: Premessa - 4.1 *Segue*. I diversi modelli di responsabilità sociale dell'impresa - 4.2 La responsabilità sociale dell'impresa: i profili giuridici e le soluzioni del Legislatore - 4.3 La definizione di *responsabilità sociale dell'impresa* per l'Unione europea: - 4.3.1 Le conclusioni del 23 e 24 marzo 2000 della Presidenza del Consiglio europeo - 4.3.2 Il Libro verde n. 366 del 18 luglio 2001 della Commissione - 4.3.3 La risoluzione del 30 maggio 2002 del Parlamento europeo - 4.3.4 Il Libro bianco n. 347 del 2 luglio 2002 della Commissione - 4.3.5 La comunicazione n. 681 del 25 ottobre 2011 della Commissione - 4.4 La certificazione SA8000 - 4.5 Riflessioni conclusive.

Premessa

Lo scenario nel quale sta evolvendo l'istituto della "responsabilità sociale dell'impresa", un'idea, poi trasformata in corrente intellettuale e in iniziative di natura culturale ed istituzionale, che vede protagonisti le imprese, le categorie professionali, le Amministrazioni pubbliche, larghi strati della società civile nonché Governi e Parlamenti, è variegato¹.

¹ "La storia del diritto dell'impresa (o meglio: della grande impresa capitalistica), nell'ultimo quarto di secolo, è stata segnata da due spinte contrastanti".

LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista delle società*, 2009, pp. 1 ss.

"Da un lato, l'affermazione vincente che ha indicato nello *shareholder value* l'unico obiettivo vincolante nella gestione dell'impresa, in una prospettiva in cui il giudizio dei mercati finanziari sul risultato della gestione, e il correlativo rischio di sostituzione del *management* in caso di risultati insoddisfacenti, avrebbero spinto gli amministratori alla massima efficienza, con l'esito finale di un'efficienza crescente del sistema delle imprese e di un costante sviluppo economico. In questa prospettiva le politiche sociali (in senso lato, comprendente anche le politiche ambientali) rimangono compito esclusivo dello Stato e dei soggetti pubblici, mentre alle imprese spetta il compito di fare profitti e valorizzare il capitale, se pur, ovviamente, nel rispetto delle leggi vigenti.

Dall'altro lato, si proponeva, a cominciare dagli anni '80 del secolo scorso, e nello stesso ambiente americano in cui contemporaneamente si affermava la concezione "finanziaria" dell'impresa (apparsa vincente per circa vent'anni), la teoria della *Corporate Social Responsibility* ("CSR"). È questa una teoria normativa dell'impresa, secondo cui chi ha il compito di gestire la stessa dovrebbe curare non solo l'interesse, pur primario, degli azionisti, ma anche gli interessi degli *stakeholder*, cioè di tutti coloro (dipendenti, fornitori, clienti, comunità locali ecc.) che sono titolari di interessi stabilmente coinvolti, in vario modo, nell'attività dell'impresa".

LIBERTINI, *La comunicazione pubblicitaria e l'azione delle imprese per il miglioramento ambientale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2012, p. 331.

La responsabilità sociale impegna gli operatori economici a valutare, nell'ambito di uno "sviluppo sostenibile", gli effetti dell'attività economica sui suoi destinatari, sull'ambiente e a contribuire alla formazione di un'etica sociale.

L'impresa (*corporate*, come suona la formula importata dal mondo anglo-americano) è chiamata a prendere consapevolezza della dimensione sociale del proprio sviluppo, in cui si confrontano e si contemperano esigenze economiche ed esigenze della collettività.

Essa si trova così a recare il proprio contributo alla tutela di diritti, interessi individuali e collettivi sui quali si ripercuotono le scelte, i comportamenti e le strategie dell'agire economico.

L'ascesa del tema² è probabilmente una delle risposte al progressivo sgretolamento dello Stato sociale, alle aggressioni all'ambiente, alla creazione dei bisogni consumistici, alla precarietà del lavoro, all'opacità dei rapporti negoziali ed alla ingovernabilità della globalizzazione dei mercati. Tale risposta, in un primo momento, promana da iniziative di tipo volontario degli operatori e si colloca dunque in uno spazio che va al di là di ciò che ad essi è richiesto dagli obblighi imposti dalla legge³.

Molti sono i fattori che spingono verso una condotta responsabile delle imprese: le nuove preoccupazioni, le attese dei cittadini, una maggiore mobilità dei consumatori, una più grande attenzione delle pubbliche autorità e degli investitori nel quadro della globalizzazione e delle trasformazioni organizzative ad essa conseguenti; i criteri sociali che influiscono sempre più sulle decisioni di investimento dei singoli e delle istituzioni; le inquietudini crescenti suscitate dal

² Per cui si vedano, *ex multis*, COSTI, *La responsabilità sociale d'impresa e il diritto azionario italiano*, in *Bancaria*, 2005, pp. 22 ss.; CAFAGGI, *La complementarità tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica d'impresa*, in SACCONI (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa*, in *Bancaria*, 2005, pp. 219 ss.; ANTONUCCI, *La responsabilità sociale d'impresa*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, II, pp. 119 ss.; GIGANTE, *La politica delle istituzioni comunitarie in materia di responsabilità sociale d'impresa: voluntary o mandatory approach?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2008, pp. 1991 ss.; RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale d'impresa nell'Unione europea*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2011, pp. 477 ss.; SICLARI, *La responsabilità sociale di impresa e le società pubbliche*, in *Diritto dell'economia*, 2012, pp. 55 ss.

³ ALPA, *Responsabilità sociale dell'impresa, enti non profit, etica degli affari*, in *Economia e diritto del terziario*, 2011, I, p. 200.

deterioramento dell'ambiente provocato dall'attività economica; l'influenza esercitata dai mezzi di comunicazione e dalle moderne tecnologie dell'informazione sull'attività delle imprese⁴.

Questione preliminare è quella concernente la stessa nozione di responsabilità sociale dell'impresa e a riguardo, si deve rilevare che non esiste affatto una sola definizione comunemente accettata⁵.

La sintesi più nota e forse più largamente presupposta da vari contributi sul tema⁶ tende a distinguere quattro tipi di responsabilità dell'impresa: la responsabilità economica di realizzare profitti; la responsabilità legale di operare nel rispetto delle leggi della società in cui opera; la responsabilità sociale di una condotta percepita dalla collettività come obbligo etico; la responsabilità discrezionale di destinare risorse per interventi vari di tipo sociale, educativo, ricreativo, culturale⁷.

Milton Friedman, Professore dell'Università di Chicago, così definisce la responsabilità sociale dell'impresa, nel 1962: "L'impresa ha una e una sola responsabilità sociale: quella di usare le risorse a sua disposizione e di impegnarsi in attività dirette ad accrescere profitti sempre con l'ovvio presupposto delle regole del gioco, vale a dire dell'obbligo a impegnarsi in una aperta e libera competizione senza inganno o frode"⁸.

Egli concepisce il profitto come unica finalità dell'impresa e quest'ultima, così come lo Stato, non deve intervenire nel sociale⁹. L'impresa non deve sovvenzionare l'Università, non è necessario realizzare un sistema di sanità pubblica, non occorre intervenire con progetti sociali a favore dei soggetti meno

⁴ SCIAUDONE, *Iniziativa comunitarie in tema di responsabilità sociale delle imprese: prime riflessioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003, p. 1422.

⁵ *Ibidem*, p. 1421.

⁶ Si veda CARROLL, *Business and society: Ethics and stakeholders management*, Cincinnati, South Western, 1996.

⁷ SCIAUDONE, *Iniziativa comunitarie in tema di responsabilità sociale delle imprese: prime riflessioni*, *op.cit.*, p. 1421.

⁸ FRIEDMAN, *Capitalism and Freedom*, 1962, Trad. *Capitalismo e libertà*, Pordenone, 1987, p. 207.

⁹ Tale impostazione rappresenta uno dei principi base del neoliberismo.

abbienti¹⁰. In questo scenario neoliberista è chiara la posizione attribuita all'impresa; essa è responsabile esclusivamente nei confronti dei propri azionisti e deve realizzare i maggiori profitti possibili, subordinando a questo obiettivo tutte le sue scelte: i prodotti, l'uso delle tecnologie, l'organizzazione del lavoro, il sistema delle retribuzioni.

Dunque il pensiero neoliberista enfatizza il ruolo del mercato, dell'impresa e dello Stato che vuole l'impresa il più possibile libera da ogni tipo di vincolo (sindacale, politico, ambientale), responsabile solo verso i propri azionisti, e che ha come unico scopo la massimizzazione del profitto.

Secondo tale impostazione il mercato ha la capacità di autoregolarsi e lo Stato deve ridurre i suoi interventi, sia diminuendo l'imposizione fiscale per i soggetti più abbienti, sia stanziando meno fondi per il *welfare*¹¹, limitandosi a compiti di difesa e di amministrazione della giustizia.

Ad avviso della teoria neoliberista, di cui Milton Friedman è stato uno dei più autorevoli sostenitori, se le imprese fossero lasciate libere di agire senza vincoli, la ricchezza da loro prodotta avrebbe ricadute positive su tutti gli individui e in tutti gli Stati.

Il dibattito dottrinale sulla responsabilità sociale dell'impresa, che si può far risalire alla prima metà del XX secolo, ha acquisito notevole rilievo negli ultimi decenni.

Ci si domanda, in particolare, se possa emergere un nuovo modello, che rispetto a quello tradizionale imperniato sulla massimizzazione del profitto, sia in grado di considerare le conseguenze dell'attività di impresa. Ci si chiede se si possa individuare una funzione non solo produttiva, quindi una dimensione sociale¹², oltre che giuridica ed economica delle imprese.

¹⁰ CAPECCHI, *La responsabilità sociale dell'impresa*, Roma, 2005, p. 15.

¹¹ “Complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene, in un'economia di mercato, per garantire l'assistenza e il benessere dei cittadini, modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle forze del mercato stesso”. Enciclopedia Treccani.

¹² “*Although the ultimate justification for the existence of the corporation is its ability to create wealth, the legitimacy of the contemporary corporation as an institution within society-its social charter, or license to operate-depends on its ability to meet the expectations of an increasingly numerous and diverse array of constituents. The modern, large, professionally managed corporation is expected to create wealth for its constituents*”

Su questa base, la nozione stessa di profitto nella sua accezione tradizionale appare allora inadeguata a descrivere le rinnovate finalità che all'impresa si vogliono riconoscere¹³. Come è stato evidenziato, “esso, invero, pur elemento imprescindibile, non risulta più collocato in posizione sovraordinata rispetto ad altri valori dell'ordinamento, quali la tutela della persona umana o dell'ambiente circostante”¹⁴.

Ci si interroga dunque su quali siano le esperienze imprenditoriali alternative al neoliberismo e come si collochi la responsabilità dell'impresa all'interno di esse.

In questo dibattito alcune esperienze imprenditoriali italiane hanno assunto notevole rilievo. A tutti è nota la figura di Adriano Olivetti, che tra gli anni trenta e cinquanta del Novecento realizzò ad Ivrea un'impresa moderna e competitiva in cui il profitto era inserito all'interno di una concezione dell'impresa che teneva in conto anche la sua responsabilità sociale.

Luciano Gallino, responsabile del Centro di sociologia dell'Olivetti scriveva: “Adriano Olivetti pensava che l'impresa dovesse produrre ricchezza; creare occupazione; diffondere sul territorio, nelle comunità, nei paesi, nei luoghi circostanti, i frutti del lavoro, i risultati del successo conseguito sul mercato. Credeva, in altre parole, che l'impresa dovesse ridistribuire gran parte dei profitti, facendoli ricadere per diverse vie sulla comunità circostante; e ciò non soltanto nella forma di più alti salari, bensì promuovendo attraverso diversi canali lo sviluppo locale. Egli pretendeva, niente meno, che l'impresa diffondesse dovunque, attorno alle sue sedi, anche cultura”¹⁵.

L'esperienza della gestione imprenditoriale di Adriano Olivetti mostra che un'impresa innovativa e competitiva può realizzare profitti, ma anche agire sentendosi “responsabile socialmente” verso il territorio, l'ambiente e gli individui

in a responsible manner (that is, not by theft or deception)”. POST, PRESTON, SACHS, *Redefining the Corporation*, Stanford, 2002, p. 94.

¹³ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2010, p. 26.

¹⁴ ADDANTE, *Responsabilità sociale dell'impresa*, voce in *Digesto italiano, disc. Civ., III Append. Aggiornamento*, Torino, 2007, p. 1123.

¹⁵ GALLINO, *L'impresa responsabile. Un'intervista su Adriano Olivetti*, Milano, 2001, p. 8.

che vi operano. Indubbiamente si trattava di un pioniere della nozione di responsabilità sociale dell'impresa, intesa in senso più ampio rispetto al semplice perseguimento del profitto.

4.1 *Segue. I diversi modelli di responsabilità sociale dell'impresa*

La dottrina delinea i principali criteri per valutare i modelli in cui si parla di responsabilità sociale dell'impresa. Così possono essere ricondotti a quattro¹⁶.

Il primo riguarda la diversa estensione della responsabilità dell'impresa. Si passa da un'impresa responsabile solo verso i propri azionisti con l'unico obiettivo del profitto ad una responsabile in più direzioni: nei confronti dei lavoratori dipendenti, dell'ambiente, del territorio in cui essa è collocata, dei territori verso cui sono orientati i suoi beni e servizi.

Per indicare la diversa estensione della responsabilità sociale dell'impresa si utilizzano due termini inglesi, *shareholders* e *stakeholders*.

Shareholders significa "azionisti" ed è un termine che rimanda appunto alla concezione di impresa responsabile solo verso i propri azionisti.

Per i sostenitori di questa prima teoria, i *manager* devono essenzialmente preoccuparsi di massimizzare il profitto in favore degli azionisti. La considerazione di principi sociali nell'adozione delle decisioni dell'impresa violerebbe i diritti degli investitori, venendo meno al dovere nei confronti dei proprietari dell'impresa stessa e soprattutto interferirebbe con la capacità del mercato di promuovere il benessere generale. Come si vede, tale concezione enfatizza il ruolo e i diritti dei titolari delle partecipazioni societarie, con il presupposto che l'operare in conformità alle regole del mercato comporti automaticamente la promozione del benessere sociale¹⁷.

Stakeholders significa invece "parti interessate" e può comprendere molti più attori: "azionisti, altri proprietari, lavoratori e loro rappresentanti, gruppi di consumatori, clienti, governi, comunità vicine, organizzazioni non governative, istituti di credito pubblici e privati, fornitori, associazioni professionali, qualsiasi altro individuo o gruppo che sia toccato dalle società multinazionali o da imprese a

¹⁶ La classificazione è da attribuire a CAPECCHI, *La responsabilità sociale dell'impresa*, *op.cit.*, p. 52.

¹⁷ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, *op.cit.*, p. 27.

loro collegate”¹⁸. Si tratta di un insieme di attori molto ampio e per tale ragione è importante comprendere quali siano le parti interessate a cui l’impresa intenda fare riferimento.

Sulla base di una seconda teoria che enfatizza il ruolo degli *stakeholders*, si ritiene, invece, che i *manager* debbano operare un giudizio sociale nelle decisioni quotidiane che riguardano l’impresa. La ragione addotta a sostegno del ruolo sociale del *management* è l’esistenza in capo ai *manager* del dovere di rispettare i diritti di tutti gli *stakeholders*, cioè l’insieme dei soggetti che interagiscono con l’impresa e che sono portatori di un interesse¹⁹.

Il secondo criterio si riferisce al grado di attenzione dell’impresa nei confronti della propria responsabilità sociale. L’impresa può abbracciare il “modello Friedman”; volto esclusivamente alla massimizzazione del profitto o tendere al “modello Olivetti”; vocato a promuovere lo sviluppo locale tramite l’attività d’impresa.

Il terzo ha come oggetto l’interesse per le iniziative sulla responsabilità sociale dell’impresa. Vi sono alcune disposizioni (art. 19-*bis* della direttiva 95 del 2014 sulla dichiarazione di carattere non finanziario) ed altre norme a carattere volontario (certificazione SA8000) che vi fanno riferimento. L’impresa può limitarsi ad adempiere i propri oneri giuridici oppure aderire volontariamente ad iniziative che sottolineano il proprio impegno sociale.

Il quarto ed ultimo consiste nel rivolgersi o meno a strutture esterne autonome certificanti la responsabilità sociale dell’impresa.

¹⁸ Si veda la proposta realizzata nel 2004 da parte della Sottocommissione dell’ONU per la promozione e tutela dei diritti umani, in *Norme (e relativo commento) sulle responsabilità delle società multinazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani*, disponibile sul sito web www.business-humanrights.org.

¹⁹ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell’impresa nel diritto dell’Unione europea*, op.cit., p. 28.

4.2 La responsabilità sociale dell'impresa: i profili giuridici e le soluzioni del Legislatore

Il dibattito sulla responsabilità sociale dell'impresa si sposta già nel 2010 dall'ambito economico al piano giuridico²⁰.

Si inizia ad ipotizzare la necessità di interventi legislativi per regolare il fenomeno. Naturalmente l'ambito di interesse è quello delle imprese di grandi dimensioni, che per loro natura operano in maniera "transnazionale". Dal momento che tali imprese operano in diversi stati, il tema della responsabilità delle imprese diviene oggetto di interesse per il diritto dell'Unione europea.

Tali imprese, le cui attività si esplicano al di fuori del contesto nazionale, necessitano infatti di una disciplina diversa rispetto a quella applicabile a una moltitudine di piccole imprese prive di un ampio potere di mercato ed operanti all'interno di un territorio circoscritto.

Si tratta di un approccio più ampio e non limitato agli aspetti repressivi e punitivi di comportamenti lesivi, che riconoscendo appunto all'impresa, di qualsiasi dimensione e tipologia, una dimensione sociale, oltre che economica, le assegna anche il compito di promuovere lo sviluppo sociale e salvaguardare le risorse naturali²¹.

La responsabilità sociale dell'impresa quindi assume una rilevanza più ampia sotto il profilo giuridico, andando ad incidere direttamente sul diritto delle società o delle relazioni industriali.

Si afferma dunque da più parti la sussistenza di un dovere per le imprese di grandi dimensioni, che si estende oltre la massimizzazione del profitto, di agire anche nel perseguimento di interessi più ampi di quelli dei soli azionisti.

Nel punto 11 del Libro verde della Commissione del 2001 si legge a proposito della responsabilità sociale delle imprese che: "Anche se la loro responsabilità principale è quella di generare profitti, le imprese possono al tempo stesso contribuire ad obiettivi sociali e alla tutela dell'ambiente, integrando la

²⁰ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea, op.cit.*, p. 291.

²¹ *Ibidem*, p. 31.

responsabilità sociale come investimento strategico nel quadro della propria strategia commerciale”²².

Nello specifico, la responsabilità sociale dell’impresa assume una particolare rilevanza per l’Unione europea. Non soltanto come strategia avviata nel 2001 con il Libro verde, di cui si dirà a breve, in grado di imprimere nuovi caratteri alla gestione delle imprese, ma anche, come si vedrà in seguito, come fonte di obblighi specifici²³.

Naturalmente a favore della normativa che concerne la responsabilità sociale dell’impresa, prevalentemente di natura comunitaria, si schierano coloro che auspicano la formazione di un diritto orientato ai valori²⁴; in senso negativo quanti dubitano che il mercato debba perseguire la tutela dei diritti fondamentali²⁵, la tutela di interessi comunque estranei alla realizzazione del profitto e anche quanti ritengono dubbia la concezione stessa di una responsabilità “sociale” dell’impresa²⁶.

Secondo le prime impostazioni²⁷ i valori in gioco appaiono coesenziali sia agli scopi del Legislatore, sia ad alcune manifestazioni del mondo imprenditoriale²⁸. In ogni caso il fatto che questi valori siano modellati, proposti, adattati, prendendo corpo in atti normativi²⁹, ci esime da ogni valutazione di merito, concentrando piuttosto la nostra riflessione sull’incidenza dispiegata da questi fenomeni sul dato positivo e sui progetti di intervento legislativo in corso di elaborazione.

²² DI TURI, *Responsabilità sociale delle imprese multinazionali e tutela dei diritti dell’uomo*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2011, p. 41.

²³ Si fa riferimento all’articolo 19-bis della direttiva 95 del 2014.

²⁴ Sul tema LIPARI, *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004.

²⁵ Per un approfondimento FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000.

²⁶ Si veda FRIEDMAN, *Capitalism and Freedom*, 1962, Trad. *Capitalismo e libertà*, Pordenone, 1987, p. 207.

²⁷ Tali postulati tendono a considerare il modo concreto in cui evolve un ordinamento.

²⁸ ALPA, *Responsabilità sociale dell’impresa, enti non profit, etica degli affari*, op.cit., p. 202.

²⁹ Tale dato è oggettivo, come dimostrano Le conclusioni del 23 e 24 marzo 2000 della Presidenza del Consiglio europeo sino alla comunicazione n. 681 del 25 ottobre 2011 della Commissione.

4.3 La definizione di *responsabilità sociale dell'impresa* per l'Unione europea:

4.3.1 Le conclusioni del 23 e 24 marzo 2000 della Presidenza del Consiglio europeo

L'attenzione della Comunità europea in materia di responsabilità sociale dell'impresa può essere fatta risalire agli anni '90. Nel febbraio 1994 il Parlamento europeo approva la "relazione Sainjon"³⁰. Nel 1995, su iniziativa di Jacques Delors, allora Presidente della Commissione, viene costituita l'associazione *CSR Europe*³¹. A questa associazione aderiscono inizialmente venti multinazionali che si auto-dichiarano "socialmente responsabili" proponendosi di diffondere questi principi ad altre imprese e di scambiarsi informazioni. Oggi questa rete riunisce circa quaranta soci (tra cui *Johnson e Johnson, Telecom Italia, Unicredito*)³².

Il tema della responsabilità sociale dell'impresa è ripreso espressamente dal Consiglio europeo di Lisbona nel 2000, che nel definire una nuova strategia per l'economia europea, fa appunto appello al senso di responsabilità delle imprese.

Non si tratta di un generico richiamo al senso di responsabilità collettiva ed individuale, ma si ipotizza la definizione di un "quadro europeo di responsabilità sociale delle imprese"³³.

Nel 2000, il *Summit* di Lisbona sottolinea l'obiettivo di un'Europa in cui "l'economia della conoscenza deve divenire la più competitiva e dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un

³⁰ Relazione 11 novembre 1998, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio *La relazione tra il sistema commerciale e le norme di lavoro internazionalmente riconosciute*, COM (96), Commissione per le relazioni economiche esterne, Relatore: André Sainjon.

³¹ Si consulti il sito *web* www.csreurope.org.

³² CAPECCHI, *Dietro l'etichetta "responsabilità sociale dell'impresa": i forti contrasti e le differenze tra iniziative a livello internazionale, europeo, nazionale*, in *Economia e Politica Industriale*, 2003, p. 65.

³³ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, *op.cit.*, p. 31.

miglioramento qualitativo e quantitativo dell'occupazione e da una maggiore coesione sociale”³⁴.

Con il vertice di Lisbona è espressamente riconosciuto il ruolo delle imprese, non solo quindi degli Stati membri e delle istituzioni europee, quali attori centrali nell'attuazione dell'obiettivo definito dall'Unione europea di una crescita sostenibile.

Le imprese possono svolgere un ruolo fondamentale, con una rinnovata consapevolezza delle proprie responsabilità sociali, adottando, in piena autonomia e in conformità alle proprie esigenze specifiche, delle linee di condotta che attuino concretamente gli obiettivi definiti dall'Unione³⁵.

Confermando questa nuova prospettiva, il Consiglio europeo riconosce espressamente il ruolo del settore privato e del partenariato pubblico-privato, qualificandoli come strumenti privilegiati per il conseguimento del nuovo obiettivo strategico³⁶.

³⁴ Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, Conclusioni della Presidenza, punto 5.

³⁵ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, op.cit., p. 143.

³⁶ “Il settore privato e i partenariati pubblico-privato saranno lo strumento privilegiato per conseguire il nuovo obiettivo strategico che dipenderà dalla mobilitazione delle risorse disponibili sul mercato nonché dagli sforzi degli Stati membri”. Conclusioni della Presidenza, punto 41.

4.3.2 Il Libro verde n. 366 del 18 luglio 2001 della Commissione

Il Libro verde del 2001 della Commissione³⁷, che si analizzerà a breve, ipotizza la creazione di un quadro giuridico inerente alla responsabilità sociale dell'impresa. Tale prospettiva, come vedremo, viene però presto accantonata, presupponendo che regole siffatte avrebbero gravato le imprese con nuovi ed onerosi obblighi amministrativi, controproducenti e contrari ai principi del miglioramento della legislazione. Le imprese, infatti, non mancano di ribadire nel 2001 la propria contrarietà all'introduzione di norme vincolanti.

Nonostante il Parlamento europeo sottolinei l'opportunità di un approccio misto³⁸, in cui coesistano e si rafforzino vicendevolmente strumenti vincolanti e meccanismi volontari, la Commissione nel 2002³⁹, esclude l'introduzione di una qualsiasi forma di regolamentazione dell'istituto.

Tuttavia, come esercizio di *moral suasion*, la Commissione delle Comunità europee nel 2001 redige il Libro verde⁴⁰ dal titolo: "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" affermando che, "al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali cui devono comunque conformarsi", le imprese dovrebbero "elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell'ambiente e al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell'ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile"⁴¹.

Il documento si propone di favorire un dibattito, a livello nazionale, europeo ed internazionale, sui modi nei quali l'UE potrebbe promuovere la responsabilità sociale delle imprese; migliorando la trasparenza, rafforzando l'affidabilità delle

³⁷ Libro verde, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, del 18.7.2001, COM (2001) 366 def.

³⁸ Si veda la risoluzione del 30 maggio 2002 del Parlamento europeo.

³⁹ Si veda la comunicazione n. 347 del 2 luglio 2002 della Commissione.

⁴⁰ Libro verde, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, del 18.7.2001, COM (2001) 366 def.

⁴¹ Libro verde, punto 3.

certificazioni utilizzate in Europa, sia sfruttando le esperienze esistenti che incoraggiando lo sviluppo di prassi innovative⁴².

Senza mettere in dubbio che la responsabilità principale delle imprese sia di generare profitti, la Commissione rileva che queste ultime possono al tempo stesso contribuire al perseguimento di obiettivi sociali e alla tutela dell'ambiente, integrando quindi la responsabilità quale investimento nel quadro della propria strategia commerciale, nei loro strumenti di gestione e nelle loro operazioni⁴³.

Le imprese socialmente responsabili pongono un'attenzione particolare al capitale umano, all'ambiente ed ai rapporti con le altre parti interessate⁴⁴.

Si sottolinea che gli elementi chiave di tale nozione sono, da un lato, la volontarietà e la spontaneità delle relative pratiche e, dall'altro, il riconoscimento dell'impatto dell'attività d'impresa sulla società e la possibilità di indirizzare, almeno in parte, tale impatto verso finalità di utilità sociale.

Proprio nel Libro verde si precisa il concetto di responsabilità sociale dell'impresa: "Il concetto di responsabilità sociale delle imprese significa essenzialmente che esse decidono di propria iniziativa di contribuire a migliorare la società e rendere più pulito l'ambiente. Nel momento in cui l'Unione europea si sforza di identificare valori comuni adottando una Carta dei diritti fondamentali, un numero sempre maggiore di imprese riconosce in modo sempre più chiaro la propria responsabilità e la considera come una delle componenti della propria identità. Tale responsabilità si esprime nei confronti dei dipendenti e, più in generale, di tutte le parti interessate all'attività dell'impresa, ma che possono a loro volta influire sulla sua riuscita"⁴⁵.

Le imprese sono sempre più consapevoli del fatto che la responsabilità sociale può rivestire un valore economico diretto. Anche se la loro responsabilità principale è quella di generare profitti, le imprese possono al tempo stesso contribuire ad obiettivi sociali e alla tutela dell'ambiente, integrando la

⁴² DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, op.cit., p. 153.

⁴³ Libro verde, punto 11.

⁴⁴ Libro verde, punto 21.

⁴⁵ Si riporta integralmente il punto 8 del Libro verde.

responsabilità sociale come investimento strategico nel quadro della propria strategia commerciale, nei loro strumenti di gestione e nelle loro operazioni⁴⁶.

Il Libro verde distingue una dimensione interna da una dimensione esterna⁴⁷.

La dimensione interna prevede quattro tipi di azioni che l'impresa può intraprendere:

1. Gestione delle risorse umane: comprende “l’istruzione e la formazione lungo tutto l’arco della vita, la responsabilizzazione del personale, un miglioramento del circuito d’informazione nell’impresa, un migliore equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero, una maggiore diversità delle risorse umane, l’applicazione del principio di eguaglianza per le retribuzioni e le prospettive di carriera delle donne, la partecipazione ai benefici e le formule di azionariato, nonché la presa in considerazione della capacità di inserimento professionale e della sicurezza sul posto di lavoro”⁴⁸.
2. Salute e sicurezza sul lavoro: il Libro verde sottolinea l’impegno per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro considerati dalla normativa ISO9000⁴⁹. Questa materia dovrebbe assurgere a criterio “di selezione per l’acquisto di prodotti e servizi presso altre imprese e un elemento di *marketing* per la vendita dei propri prodotti e servizi (mediante l’adozione di sistemi di etichettatura sociale)”⁵⁰.
3. Adattamento alle trasformazioni: in situazioni di forte sviluppo tecnologico un’impresa socialmente responsabile deve cercare di “garantire la partecipazione e il coinvolgimento delle persone interessate attraverso una procedura aperta di informazione e consultazione e di misure volte ad attenuare le conseguenze sociali e locali delle grandi ristrutturazioni”⁵¹.

⁴⁶ Si riporta integralmente il punto 11 del Libro verde.

⁴⁷ Si veda CAPECCHI, *La responsabilità sociale dell’impresa, op.cit.*, p. 84.

⁴⁸ Libro verde, punto 28.

⁴⁹ Con la sigla ISO9000 si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO).

⁵⁰ Libro verde, punto 32.

⁵¹ Libro verde, punto 36.

4. Gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali: l'obiettivo è quello della "riduzione del consumo delle risorse o delle emissioni inquinanti e dei rifiuti per arrivare a una diminuzione delle ripercussioni sull'ambiente".

L'individuazione di una dimensione interna costituisce un elemento che, rispetto agli strumenti adottati a livello internazionale, caratterizza in senso nuovo il tema, affrancandolo dall'intento di tutela di *standard* minimi in quei Paesi dove questi ricevano un limitato riconoscimento e proiettandolo anche nel contesto europeo, dove viceversa simili preoccupazioni appaiono meno evidenti⁵².

La Commissione evidenzia che l'attuazione ed il rispetto degli *standard* costituisce uno degli elementi di valutazione su cui si basano diversi programmi di certificazione⁵³.

Il secondo profilo della strategia individuata dalla Commissione riguarda la dimensione esterna, ossia il coinvolgimento di una serie rilevante di soggetti (comunità locali, nonché *partner* commerciali, fornitori, clienti, poteri pubblici e ONG), oltre a quelli già considerati (lavoratori dipendenti e azionisti).

In particolare l'impresa può definire interventi a favore di:

1. Comunità locali: il rapporto con le comunità locali deve esprimersi non solo "fornendo posti di lavoro, salari, entrate fiscali", ma intervenendo a favore della "buona salute, stabilità e prosperità delle comunità", valorizzando le risorse ambientali e culturali di quel dato territorio.
2. *Partnership* commerciali, fornitori e consumatori: è favorita la costituzione di consorzi tra fornitori e tra strutture di consumo e la creazione di nuove imprese da parte del proprio personale tecnico.
3. Diritti dell'uomo: si sottolinea che la responsabilità sociale dell'impresa non è solo nei confronti della comunità in cui si trova, ma anche verso i territori

⁵² DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea, op.cit.*, p. 156.

⁵³ Tra questi vengono menzionati le ricordate norme ISO9000 e la SA8000, di cui si dirà a breve.

con cui l'impresa entra in contatto per la vendita o lo scambio dei propri beni o servizi.

4. Preoccupazioni ambientali a livello globale: le imprese dovrebbero sempre di più considerarsi “attori ambientali a livello globale”.

Il Libro verde contiene dunque indicazioni in più direzioni e, pur non avendo natura vincolante, sostiene che la responsabilità sociale delle imprese sia un obiettivo importante da perseguire a due livelli.

Il primo livello per le imprese è normativo: tutela e sicurezza dei lavoratori, protezione dei consumatori e dell'ambiente.

Il secondo è di adesione volontaria delle imprese a principi che tutelano lavoratori, ambiente e territorio.

Il primo livello non viene escluso, ma il Libro verde sottolinea che “la creazione di norme internazionali applicabili a qualunque cultura o qualunque paese è estremamente complessa”, per cui implicitamente si suggerisce di leggere l'insieme delle indicazioni sulla responsabilità sociale dell'impresa come formulazione di criteri utilizzabili per un'adesione “volontaria” da parte delle imprese⁵⁴.

Per questi motivi, secondo il Libro verde, le stesse imprese vanno acquisendo crescente consapevolezza del fatto che la nuova pratica può rivestire anche un valore economico. E, anche se il loro obiettivo primario rimane quello di una gestione economicamente efficiente, esse, al tempo stesso, possono contribuire al raggiungimento di obiettivi sociali ed alla tutela ambientale, integrando la responsabilità sociale nel quadro della loro strategia generale⁵⁵.

Il Libro verde mette in luce come il rispetto dei diritti dell'uomo costituisca spesso una questione spinosa che le imprese si trovano ad affrontare nel corso della loro azione nel rapporto con i governi e con i *partner* commerciali. La Commissione nel 2001 ritorna quindi sul problema del rispetto dei diritti dell'uomo da parte delle imprese, senza tuttavia entrare nel merito della questione. In questo primo

⁵⁴ Così CAPECCHI, *La responsabilità sociale dell'impresa, op.cit.*, p. 85.

⁵⁵ SCIAUDONE, *Iniziative comunitarie in tema di responsabilità sociale delle imprese: prime riflessioni, op.cit.*, p. 1423.

documento non sono toccati i delicati problemi giuridici che questo tema implica, ma è solo segnalata l'esistenza di profili critici⁵⁶.

⁵⁶ SCIAUDONE, *Iniziative comunitarie in tema di responsabilità sociale delle imprese: prime riflessioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003, pp. 1419 ss.

4.3.3 La risoluzione del 30 maggio 2002 del Parlamento europeo

A distanza di circa un anno dalla pubblicazione del Libro verde, a seguito di un interessante dibattito che ha registrato l'invio di commenti e relazioni al sito *Internet* della Commissione da parte di oltre 250 tra imprese, associazioni imprenditoriali, sindacati, organizzazioni non governative ed esponenti del mondo accademico da tutta Europa⁵⁷ il Parlamento europeo “accoglie favorevolmente il Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese, il corrispondente processo di consultazione e le altre iniziative della Commissione miranti a sviluppare il dibattito sul tema e a promuovere la responsabilità sociale delle imprese”⁵⁸.

Il Parlamento europeo approva infatti il 30 maggio 2002 una risoluzione⁵⁹ per orientare e successivamente regolare l'azione delle società multinazionali.

In tale risoluzione si afferma l'importanza di un'adesione volontaria delle imprese a principi di responsabilità sociale, ma la si integra con regole precettive.

In particolare, si invita la Commissione a istituire l'obbligo per tutte le multinazionali di presentare un rapporto sociale e ambientale⁶⁰, chiedendo che i dati forniti siano verificati da enti indipendenti⁶¹ e poi raccolti e pubblicati dagli Stati membri⁶².

⁵⁷ La consultazione, lanciata il 18-7-2001, si è conclusa il 31-12-2001. Nell'occasione sono pervenuti alla Commissione oltre 250 contributi, di cui più della metà provenienti da singole imprese, organizzazioni industriali e *business network*; da ONG, esponenti del mondo accademico ed altre personalità. Meno nutrita, invece, la partecipazione delle organizzazioni sindacali che hanno inviato 15 risposte in tutto.

⁵⁸ Risoluzione, punto 1.

⁵⁹ Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde della Commissione *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese* reperibile sul sito web www.europarl.europa.eu.

⁶⁰ Il Parlamento europeo “invita la Commissione a presentare una proposta volta a introdurre, accanto ai requisiti in materia di relazioni finanziarie, requisiti in materia di relazioni sociali e ambientali nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società”. Risoluzione, punto 6.

⁶¹ Il Parlamento europeo “chiede che le relazioni annuali di valutazione dell'impatto sociale e ambientale siano oggetto di una verifica esterna e comprendano tutti i livelli dell'impresa, la sua catena di approvvigionamento e i suoi *partner* commerciali e che vengano esaminate le proposte formulate da *Social Accountability International*, (...) in materia di meccanismi di controllo e verifica”. Risoluzione, punto 8.

⁶² Il Parlamento europeo “chiede alla Commissione di esaminare, entro i limiti delle sue proprie competenze e di quelle degli Stati membri, in quale misura si possano migliorare la raccolta e la pubblicazione delle informazioni, relative alle prestazioni sociali e

Il Parlamento europeo chiede inoltre che i fondi pensione privati e pubblici si dotino di criteri etici⁶³ e che la Commissione istituisca un marchio sociale europeo per certificare i prodotti per i quali sono stati rispettati i diritti umani e sindacali⁶⁴.

Si propone inoltre la costituzione di un *forum* europeo sulla responsabilità sociale delle imprese per dare la possibilità a tutti gli *stakeholders* di conoscere le politiche delle imprese stesse⁶⁵.

Anche questa risoluzione sembra richiedere un intervento del Legislatore, a favore della redazione di una normativa comunitaria vincolante di riferimento. Come abbiamo più volte sottolineato l'obiettivo sembra essere stato raggiunto con la direttiva 2014/95/UE, su cui si tornerà in seguito.

ambientali delle imprese, già in possesso delle autorità regolamentari". Risoluzione, punto 9.

⁶³ Il Parlamento europeo "chiede che tutti i fondi pensione privati e collettivi nell'Unione europea dichiarino i criteri etici applicati nelle loro politiche di investimento". Risoluzione, punto 10.

⁶⁴ Il Parlamento europeo "invita la Commissione a presentare una proposta concernente le etichette sociali che si basi come minimo su criteri quali il rispetto dei diritti umani e sindacali, l'ambiente di lavoro, la formazione e lo sviluppo dei lavoratori, la parità di trattamento, le esigenze sociali ed etiche dei lavoratori e dei cittadini nella società circostante; invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di introdurre un'etichettatura sociale e ambientale comune". Risoluzione, punto 11.

⁶⁵ Il Parlamento europeo "chiede che venga presentata una proposta per la creazione di un Foro UE per la responsabilità sociale delle imprese che riunisca i vari soggetti interessati, di cui facciano parte rappresentanti delle imprese, dei sindacati, delle organizzazioni non governative e delle pubbliche autorità, compresi rappresentanti dei paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a svolgere il ruolo di facilitatore e di responsabile della convocazione e appoggia l'idea che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino metta a disposizione un segretario". Risoluzione, punto 13.

⁶⁶ Si veda CAPECCHI, *La responsabilità sociale dell'impresa*, *op.cit.*, p. 86.

4.3.4 Il Libro bianco n. 347 del 2 luglio 2002 della Commissione

Successivamente alle reazioni suscitate dal Libro verde⁶⁷, la Commissione delle Comunità europee ha redatto la “Comunicazione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile” che viene racchiusa nel Libro bianco n. 347 del 2 luglio 2002 della Commissione.

Nonostante la comunicazione arrivi due mesi dopo la risoluzione del Parlamento europeo, trattata precedentemente, non sono presenti prescrizioni vincolanti.

Nel Libro bianco è descritta in modo esaustivo la contrapposizione tra il punto di vista delle imprese e quello delle parti sindacali, delle organizzazioni non governative e di altre organizzazioni della società civile.

La consultazione pubblica evidenzia soprattutto la diversità di posizioni tra le parti interessate, che sono illustrate nella comunicazione.

Le imprese evidenziano il carattere volontario del loro impegno sociale, ponendo l'accento sull'esigenza di adottare delle soluzioni non uniformi, ma definite in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna impresa.

Le organizzazioni sindacali e quelle della società civile, in contrasto con la posizione delle imprese, affermano che le iniziative volontarie non sono sufficienti. Proprio in quest'ottica, esse danno risalto alla necessità di stabilire norme minime che assicurino efficacia e parità di condizioni. In particolar modo ONG⁶⁸ e parti sindacali esprimono la preoccupazione, più volte enunciata anche dalla Commissione, che le iniziative volontarie risultino vane, in assenza di efficaci meccanismi di controllo.

Le associazioni dei consumatori, invece, insistono sulla necessità di informazioni affidabili ed esaurienti in merito alle condizioni sociali ed ambientali, nella fase di produzione e vendita di beni e servizi.

D'altro canto gli investitori sottolineano la necessità di migliorare la diffusione dell'informazione e la trasparenza delle pratiche delle imprese.

⁶⁷ La consultazione pubblica promossa dalla Commissione ha dato origine ad oltre 250 risposte che sono state pubblicate sul sito *web* dell'Unione europea.

⁶⁸ Organizzazioni non governative.

Nell'introduzione della comunicazione⁶⁹ si afferma in modo chiaro l'obiettivo di coinvolgere le Istituzioni europee, gli Stati membri, le parti sociali, le associazioni di impresa e dei consumatori, nonché le singole imprese, con il presupposto che solo un impegno congiunto possa consentire di sviluppare e applicare la strategia europea di promozione della responsabilità sociale delle imprese.

All'interno del Libro bianco, la Commissione individua la nuova concezione di responsabilità sociale d'impresa "nella volontà di gestione strategica e di sviluppo di strumenti specifici, rispetto alle iniziative isolate del passato. Si tratta, quindi, di un approccio che situa le aspettative delle parti interessate al centro della strategia d'impresa"⁷⁰. Si riconosce, però, che il contenuto della responsabilità sociale delle imprese dipende dalla situazione di ciascuna impresa e dal contesto specifico nel quale essa operi, in Europa o fuori dal territorio comunitario.

Il progressivo ampliarsi dei mercati su cui sono attive le imprese, incluse quelle piccole e medie, pone sempre maggiori interrogativi in merito alle modalità delle loro azioni e soprattutto all'impatto di queste ultime sulle comunità coinvolte. La Commissione prende atto di queste preoccupazioni e considera la responsabilità sociale d'impresa come uno strumento per promuovere attività di investimento più sostenibili, una cooperazione allo sviluppo e trasferimenti di tecnologia più efficaci⁷¹.

Nel quadro delineato, l'Unione europea può svolgere un ruolo facilitando la convergenza degli strumenti utilizzati per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e vigilare affinché siano garantite condizioni eque.

La Commissione quindi prende atto che risulta attualmente condivisa la concezione che la responsabilità sociale dell'impresa possa contribuire a migliorare i rapporti all'interno dell'impresa, ingenerando un'accresciuta fiducia nei consumatori e riflettendosi positivamente sulla competitività delle imprese.

⁶⁹ [1] COM (2001) 366.

⁷⁰ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea, op.cit.*, p. 164.

⁷¹ *Ibidem*, p. 165.

Tuttavia, è l'esigenza di trasparenza ad essere individuata nella comunicazione come uno degli aspetti peculiari del dibattito sulla responsabilità sociale dell'impresa. Questa è essenziale per la misurazione dei risultati conseguiti. Si sottolinea come l'esigenza di trasparenza e di corrette informazioni al pubblico sia stata ripetutamente ribadita dalla Commissione negli ultimi anni.

Alla luce di tutte queste considerazioni, la Commissione propone nel Libro bianco di sviluppare la strategia comunitaria di promozione della responsabilità sociale dell'impresa, basandosi sui seguenti principi⁷²:

- a) il riconoscimento della natura volontaria;
- b) la necessità di rendere le pratiche socialmente responsabili credibili e trasparenti;
- c) un approccio equilibrato e globale, che comprenda gli aspetti economici, sociali ed ambientali, nonché gli interessi dei consumatori;
- d) l'attenzione rivolta a esigenze e caratteristiche delle piccole e medie imprese;
- e) l'appoggio agli accordi e strumenti internazionali esistenti (norme fondamentali del lavoro dell'ILO) rispettandone le decisioni.

Il Libro bianco sembra dunque accantonare l'ipotesi di prescrizioni vincolanti della risoluzione del Parlamento europeo del maggio 2002. Non si prevedono né certificazioni obbligatorie né monitoraggi della responsabilità sociale.

L'unica strategia accolta è quella della persuasione: far comprendere alle imprese che scegliere una linea di maggiore responsabilità sociale può essere efficace anche sul piano economico. L'immagine e la reputazione di un'impresa sono fattori sempre più determinanti ai fini della competitività. Le parti interessate chiedono informazioni più dettagliate riguardo alle condizioni di produzione e scambio di beni e servizi e ai loro effetti sullo sviluppo sostenibile. Queste, infatti,

⁷² DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, op.cit., p. 169.

tendono a preferire le imprese che adottano politiche socialmente ed ecologicamente responsabili⁷³.

⁷³ CAPECCHI, *La responsabilità sociale dell'impresa, op.cit.*, p. 88.

4.3.5 La comunicazione n. 681 del 25 ottobre 2011 della Commissione

Nel periodo successivo l'approccio normativo favorevole a norme vincolanti torna in auge, nella prospettiva della co-regolazione⁷⁴ e strumenti volontaristici e strumenti normativi trovano una combinazione virtuosa. In questa dimensione si colloca anche la nuova definizione di responsabilità sociale dell'impresa (di seguito anche RSI, secondo l'acronimo italiano o *CSR*⁷⁵) coniata dalla Commissione europea nella comunicazione del 2011, in cui la teoria della co-regolazione viene espressamente menzionata come “*a part of the better regulation agenda*”, e concepita sia come dovere del potere pubblico sia come prospettiva imprenditoriale di autoregolazione. La co-regolazione sembra così trovare una sostanziale consacrazione, essendo definitivamente superata ogni visione della *CSR* come dimensione alternativa alla (o svincolata dalla) regolazione giuridica. Nella prospettiva della Commissione europea, infatti, da un lato il rispetto della legislazione applicabile e della contrattazione collettiva tra parti sociali costituisce “*a prerequisite for meeting that responsibility*”; dall'altro il potere pubblico deve giocare un ruolo di supporto alla *CSR* attraverso “*a smart mix of voluntary policy measures and, where necessary, complementary regulation, for example to promote transparency, create market incentives for responsible business conduct, and ensure corporate accountability*”⁷⁶.

⁷⁴ Modello regolativo che supera le dicotomie della tradizione ordinamentale (pubblico/privato, legge/contratto, Stato/mercato, regolamentazione/autoregolazione) a favore di una combinazione e integrazione eclettica delle caratteristiche proprie di ciascuna coppia concettuale, e di ciascun modello regolativo ad esse relativo. SINCLAIR, *Self-Regulation versus Command and Control? Beyond False Dichotomies*, in *Law and Policy*, 1997, p. 529.

⁷⁵ *Corporate Social Responsibility*, ampio fenomeno sorto negli Stati Uniti, anche per effetto della notevole influenza dell'etica puritana, diffusosi nel mondo di *common law* e negli ordinamenti europei di *civil law*, che nel linguaggio economico viene indicato come *business ethics*.

Sul punto si veda LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della Responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista delle società*, 2009, pp. 1 ss.; DE FARRA, *La responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista delle società*, 2008, pp. 349 ss.; ANTONUCCI, *La responsabilità sociale d'impresa*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, pp. 119 ss.

⁷⁶ COM (2011) 681 *final*, cit.

È proprio questo insieme virtuoso tra iniziative volontaristiche e regolazione complementare, che dovrebbe caratterizzare la nuova stagione della *CSR* e la sua natura “multidimensionale”, sia in termini contenutistici, sia in termini regolativi⁷⁷.

La Commissione europea, nella comunicazione del 2011 rivede la definizione di RSI, aggiornando quella contenuta nel Libro verde del 2001. È significativo il passaggio da una visione della RSI come “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”⁷⁸, a una concezione più ampia e comprensiva, in cui essa è definita come “la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società”⁷⁹. La dimensione esterna della *CSR*, così come suggerita a livello europeo nel Libro verde del 2001 e nella comunicazione del 2011, appare ancor meno combaciante con i contenuti delle consuete obbligazioni normative.

In quest’ottica, infatti, la *CSR* richiede non solo l’adozione di criteri di selezione dei propri *partner* commerciali, valutati sulla base del rispetto degli *standard* sociali internazionalmente riconosciuti⁸⁰, ma pure una sorta di estensione del raggio d’azione della responsabilità sociale delle imprese che risulta estesa sino a comprendere “un’ulteriore responsabilità sociale nei confronti dei loro fornitori e del personale di questi ultimi”⁸¹. In tal modo la *CSR* dovrebbe sommare gli effetti derivanti da una sorta di clausola sociale nei rapporti commerciali tra impresa e subappaltatori (o fornitori) con una più ampia responsabilità solidale tra *partner* lungo tutta la catena produttiva⁸².

In tale prospettiva, la Commissione europea, innovando i suoi precedenti orientamenti in tema di *CSR*, ha significativamente affermato l’importanza del

⁷⁷ PERULLI, *La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi*, op.cit., p. 21.

⁷⁸ COM (2001) 366.

⁷⁹ COM (2011) 681 *final*, cit.

⁸⁰ IRWIN, *Encouraging Responsible Business*, UK Department of Trade and Industry Small Business Service, 2002, p. 14.

⁸¹ Contestualmente Libro verde, punto 48 e EU COM (2011) 681 *final*.

⁸² PERULLI, *La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi*, op.cit., p. 45.

rispetto dei diritti umani anche nella catena della subfornitura⁸³. Il tema è trattato in estrema sintesi nella comunicazione della Commissione del 2011.

Tuttavia, è significativo che la Commissione riconosca che “per identificare, prevenire e mitigare le possibili conseguenze negative, le grandi imprese e quelle che sono particolarmente a rischio di avere tali conseguenze sono incoraggiate a muoversi con l’accuratezza dovuta, basata sul rischio, anche nella propria catena di subfornitura”.

La comunicazione apre quindi uno spazio importante per la negoziazione fra parti sindacali e imprese sul rispetto dei diritti umani nella produzione su scala globale. Il più recente codice di condotta sulle imprese transnazionali adottato dall’ONU⁸⁴ stabilisce, fra l’altro, che “ciascuna compagnia transnazionale o altra impresa dovrà applicare e incorporare le norme del codice nei propri contratti o altri accordi e relazioni con appaltanti, subappaltatori, fornitori, concessionari, distributori o altre persone fisiche o giuridiche che entrino in qualsiasi accordo con l’impresa transnazionale, al fine di garantire il rispetto e l’attuazione delle norme”. Ove adottate (alcuni codici di imprese multinazionali già da tempo presentano clausole risolutive di questo tenore) tali norme risulterebbero vincolanti quantomeno nel rapporto tra l’impresa transnazionale ed i suoi *partner* commerciali o industriali, risultando quindi azionabili e sanzionabili sul piano dei rapporti contrattuali⁸⁵.

In questo senso, quindi, la *CSR* non si pone al di fuori del contesto giuridico-istituzionale, ma anzi lo presuppone (di “prerequisito” parla appunto la Commissione europea nella comunicazione del 2011) e lo apprezza quale terreno

⁸³ Ad esempio la norma SA8000 richiede esplicitamente che l’impresa si impegni per la tutela dei diritti umani non solo al proprio interno, ma anche a livello di tutta la catena di fornitura e subfornitura. Obiettivo primario dello *standard*, infatti, è quello di aumentare l’attenzione nei confronti di queste tematiche e di contribuire alla riduzione dell’utilizzo di pratiche e condizioni di lavoro non rispettose dei fondamentali diritti umani.

⁸⁴ *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, UN Doc. E/CN. 4/Sub. 2/2003/38/Rev. 2, 2003.

⁸⁵ PERULLI, *Diritto del lavoro e globalizzazione*, cit.; HERRNSTADT, *Voluntary Corporate Code of Conduct: What’s Missing?* in *The Labor Lawyer*, 2001, p. 363.

per lo sviluppo di comportamenti che oltrepassano la stretta aderenza alla norma giuridica⁸⁶.

È evidente che in tale prospettiva la CSR si pone al centro di nuovi processi di interpretazione e applicazione del diritto, di fonte legale e convenzionale, svolgendo una funzione di rafforzamento e/o integrazione della prescrizione normativa⁸⁷.

Un giurista⁸⁸, riferendosi ad una ipotetica violazione di regole sociali da parte dell'impresa, sostiene che l'impatto del suo agire vada oltre la sfera morale, per estendersi a quella patrimoniale dell'impresa medesima (la quale, nelle ipotesi più gravi, può persino rischiare l'espulsione dal mercato) e dell'intero sistema economico settoriale⁸⁹, ma anche globale.

Come correttamente rilevato dalla Commissione europea, la crisi finanziaria ha focalizzato la pubblica opinione sulle *performances* sociali delle imprese.

In proposito, la stessa Commissione europea nella comunicazione del 25 ottobre 2011 ricorda che “la crisi economica e le sue conseguenze sociali hanno scosso in certa misura la fiducia dei consumatori come anche la fiducia delle imprese. L'attenzione del pubblico si è rivolta quindi ai comportamenti delle imprese sul piano sociale ed etico. Rinnovando ora gli sforzi per promuovere la RSI la Commissione intende creare condizioni favorevoli per una crescita sostenibile, un comportamento responsabile delle imprese e una creazione di occupazione durevole nel medio e lungo termine”⁹⁰.

⁸⁶ Libro verde, punto 38.

⁸⁷ PERULLI, *La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi*, op.cit., p. 46.

⁸⁸ SENIGAGLIA, *La vincolatività dei codici etici: ossimoro o sineddoche?*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2011, p. 565.

⁸⁹ Questo impatto è chiaramente evidenziato, ad esempio, nel Codice etico di Confindustria, ove, nella premessa generale, si specifica che “tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il Legislatore e la pubblica amministrazione”.

⁹⁰ COM (2011) 681, punto 1.3.

4.4 La certificazione SA8000

Il settore della responsabilità sociale dell'impresa si configura come uno degli ambiti in cui l'iniziativa di natura privata ha avuto molto rilievo. Si rinvencono iniziative di vario genere che incoraggiano le imprese ad integrare le questioni di natura sociale ed ambientale nelle loro strategie di sviluppo, che le interrogano circa le loro intenzioni al rispetto degli impegni assunti, che le controllano e valutano le loro *performances*⁹¹.

Un'impresa multinazionale o anche una piccola e media impresa può rivolgersi a strutture che agiscono a livello internazionale per ricevere un attestato o un marchio che certifichi la sua conformità agli *standard* di impresa socialmente responsabile definiti da quella struttura.

A questo riguardo occorre analizzare la norma SA8000, norma tecnica e di standardizzazione, per chiarire l'importanza, ma anche i limiti di queste iniziative.

Questa norma non nasce nello stesso modo in cui si sono sviluppate le certificazioni tecniche (es. ISO9000), cioè da parametri stabiliti da comitati di esperti nazionali di un settore specialistico che formalizzano tali scelte in norme da far condividere a livello nazionale ed internazionale. SA8000 nasce dal CEPAA (*Council of Economical Priorities Accreditation Agency*), emanazione del CEP (*Council of Economic priorities*), istituto statunitense fondato nel 1969 per fornire agli investitori ed ai consumatori, strumenti informativi per analizzare le *performance* sociali delle imprese.

La conformità alle norme dello *standard* è garantita da una certificazione di parte terza, indipendente, emessa da organismi accreditati. Richiede, oltre ai comportamenti, di evidenziare pubblicamente la gestione del sistema⁹².

L'ente certificatore svolge periodicamente attività di controllo e verifica anche a sorpresa.

⁹¹ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea, op.cit.*, p. 51.

⁹² Si veda la presentazione di SA8000 disponibile sul sito web www.sa8000.info.

Un'impresa certificata SA8000 garantisce ai propri *stakeholder* il rispetto dei parametri contenuti nella norma e nella politica di responsabilità sociale che l'impresa stessa si è data.

In caso di abusi la certificazione viene revocata e l'impresa non potrà più utilizzare nel proprio sistema di comunicazione interna ed esterna la sigla SA8000.

La sigla SA8000⁹³ identifica uno *standard* internazionale di certificazione redatto dal CEPAA⁹⁴ e volto a certificare alcuni aspetti della gestione dell'impresa attinenti in particolare al rispetto dei diritti umani, al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela contro lo sfruttamento dei minori, alle garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.

Si tratta di una certificazione elaborata nel 1997 dall'organizzazione non governativa statunitense SAI⁹⁵ e si basa sulle Convenzioni ILO⁹⁶, la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)⁹⁷ e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia⁹⁸.

Essa consiste fondamentalmente in uno strumento che le imprese possono liberamente scegliere di adottare, per dimostrare che i propri beni o servizi sono stati realizzati nel rispetto degli *standard* dalla stessa determinati. Nello specifico, la SA8000 prevede otto requisiti sociali che l'impresa, richiedente la certificazione, deve soddisfare e che sono connessi ai fondamentali diritti umani e dei lavoratori.

⁹³ *Social Accountability 8000.*

⁹⁴ *Council of Economical Priorities Accreditation Agency.*

⁹⁵ *Social Accountability International.*

⁹⁶ L'ILO (Organizzazione Internazionale del lavoro) è una delle più antiche organizzazioni internazionali, fondata nel 1919 con il trattato di Versailles. È un'organizzazione tripartita, composta da datori di lavoro, sindacati e governi di 172 paesi; adotta e promuove delle Convenzioni che, per diventare operative, devono essere ratificate dagli Stati membri.

Così CAPECCHI, *Dietro l'etichetta "responsabilità sociale dell'impresa": i forti contrasti e le differenze tra iniziative a livello internazionale, europeo, nazionale, op.cit.*, p. 55.

⁹⁷ Adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 10 dicembre del 1948. La Dichiarazione è composta da trenta articoli, molti dei quali hanno come riferimento il lavoro: il diritto alla libertà di associazione (art. 20); il diritto a condizioni di lavoro giuste e soddisfacenti, ad una uguale retribuzione a parità di lavoro, ad una equa retribuzione, il diritto di fondare sindacati e di aderirvi (art. 23); il diritto ad una ragionevole limitazione delle ore di lavoro ed a ferie retribuite (art. 25). Un quadro di diritti da rispettare che è formulato in termini generali, ma che ha rappresentato il punto di partenza per le successive linee guida. Così CAPECCHI, *Dietro l'etichetta "responsabilità sociale dell'impresa": i forti contrasti e le differenze tra iniziative a livello internazionale, europeo, nazionale, op.cit.*, p. 54.

⁹⁸ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

La certificazione è volontaria, verificabile e può essere adottata da imprese di qualsiasi dimensione, settore (eccetto il comparto estrattivo) ed in qualsiasi parte del mondo (sia nei Paesi in via di sviluppo che nei Paesi industrializzati). La conformità alle norme dello *Standard* è garantita da una certificazione indipendente, rilasciata da un Organismo accreditato⁹⁹.

I principali requisiti richiesti affinché un'impresa possa ottenere il certificato SA8000 riguardano i seguenti temi:

- 1) Lavoro infantile: l'impresa non deve ricorrere al lavoro minorile e deve favorire azioni a favore dei minori senza mai esporli a situazioni pericolose, rischiose o nocive sia all'interno sia all'esterno dei luoghi di lavoro.
- 2) Lavoro obbligato: l'impresa non deve utilizzare né sostenere il lavoro forzato od obbligatorio.
- 3) Salute e sicurezza: l'impresa deve garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre e nominare un rappresentante della direzione responsabile della salute e sicurezza del personale.
- 4) Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: l'impresa deve rispettare il diritto di tutto il personale a formare e aderire a sindacati di loro scelta e alla contrattazione collettiva anche quando le leggi vigenti in quella data nazione non prevedano questo diritto.
- 5) Discriminazione: l'impresa non deve attuare e sostenere nessuna discriminazione in base a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.
- 6) Procedure disciplinari: l'impresa non deve utilizzare o dare sostegno all'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale e fisica.
- 7) Orario di lavoro: viene ripresa la convenzione dell'ILO del 1919¹⁰⁰ per cui l'orario settimanale non deve eccedere le 48 ore, quello giornaliero le 8 ore,

⁹⁹ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, op.cit., p. 55.

¹⁰⁰ Si fa riferimento al trattato di Versailles con cui l'ILO (Organizzazione Internazionale del lavoro) è fondata nel 1919.

deve essere previsto un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi e il lavoro straordinario non deve eccedere le 12 ore settimanali.

- 8) **Retribuzione:** l'impresa deve garantire che il salario pagato per una settimana lavorativa regolare sia almeno conforme ai minimi retributivi legali o industriali e che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale oltre a fornire un qualche guadagno discrezionale. L'impresa deve inoltre garantire che non vengano stipulati accordi di lavoro in nero e programmi di falso apprendistato.
- 9) **Sistemi di gestione:** la politica SA8000 deve essere esposta nei locali dell'impresa e devono essere messe in atto delle procedure organizzative per il mantenimento dei requisiti appena descritti.

In quest'ultimo principio viene esplicitata la procedura da seguire per ottenere la certificazione SA8000. Per prima cosa si svolgono attività di preparazione alla certificazione, si confronta quello che è già in atto all'interno dell'impresa con quello che è definito dal principio e si definisce un piano dei costi collegati all'intervento; viene quindi stesa una relazione sulla base della quale la direzione decide se implementare il processo di certificazione.

L'implementazione di un sistema di gestione per la SA8000 implica una serie di attività quali:

- definizione delle politiche aziendali;
- svolgimento di un riesame della direzione periodico;
- definizione degli indicatori di *performance*;
- definizione delle procedure/istruzioni;
- svolgimento di controlli (anche mediante interviste personali) effettuati sia dall'ente di certificazione sia da consulenti esterni indicati dall'impresa;
- segnalazioni di non conformità/consigli di miglioramento, anche in forma anonima, da parte dei dipendenti;
- gestione puntuale e registrata degli eventi e azioni correlate;
- informazione e sensibilizzazione di tutto il personale.

Il secondo passo è la pianificazione dell'intervento: si nominano i responsabili di SA8000 e si definiscono le procedure da intraprendere, successivamente potranno essere individuati gli obiettivi e le priorità da inserire nei programmi.

L'impresa si organizza internamente incaricando alcuni responsabili per la gestione del sistema certificato.

Viene costituito un "team di responsabilità sociale" che analizza periodicamente gli indicatori del sistema di gestione SA8000.

Il team è composto da professionisti indicati dall'impresa (ad esempio il Responsabile risorse umane, il Responsabile servizio prevenzione e protezione e l'*Internal audit*), ai quali si aggiungono due componenti della rappresentanza sindacale.

Successivamente si rende operativo il sistema, si attua quanto definito negli obiettivi ed eventualmente si interviene con azioni correttive. Perché questo sia possibile e gli interventi siano tempestivi è necessario un monitoraggio continuo.

In questa fase è importante la costruzione di una comunicazione interna ed esterna: nel controllo è compresa la catena di fornitura, ma è auspicabile che il controllo si estenda anche agli interlocutori finanziari e clienti¹⁰¹.

Esiste ad esempio l'Ufficio relazioni esterne che si occupa, tra le varie attività, della comunicazione esterna.

La comunicazione interna è gestita prevalentemente dall'Ufficio risorse umane.

I requisiti richiesti per ottenere il marchio SA8000 sono stati utili in più occasioni, perché utilizzati dalle organizzazioni sindacali internazionali per denunciare situazioni lavorative dove non vi sono limiti agli orari e dove i salari vigenti sono inferiori a quelli minimi previsti dalla certificazione.

In Italia, nel giugno 2010, è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione di un marchio sociale, inteso come elemento distintivo delle imprese socialmente responsabili. In base alla proposta, il marchio doveva essere approvato

¹⁰¹ PANOZZO, *Rendere l'etica verificabile. Riflessioni attorno alla progressiva formalizzazione della Corporate Social Responsibility*, in PERULLI, *La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi, op.cit.*, p. 148.

da un istituendo Osservatorio nazionale sulla responsabilità sociale delle imprese ed attribuito a quelle in possesso della certificazione SA8000 che ne avessero fatto richiesta¹⁰².

I limiti di SA8000 sono però evidenti¹⁰³. La SAI non prevede il coinvolgimento dei lavoratori nella definizione degli *standard* o nella valutazione del comportamento dell'impresa. La SAI inoltre non è obbligata a rendere pubblico il rapporto di valutazione della multinazionale nemmeno alle parti sindacali e alle organizzazioni non governative che ha contattato per redigere il rapporto. Non è obbligata a rendere pubbliche le risultanze del suo lavoro anche se riscontra violazioni di leggi locali in settori non toccati da SA8000.

La certificazione è flessibile e permette ampi margini di discrezionalità; non considera numerosi aspetti che possono essere presenti nei luoghi di lavoro e non sono previste norme contro la corruzione.

Emergono infine dubbi sul ruolo delle società private di certificazione che si occupano della SA8000¹⁰⁴ in quanto, alcune parti interessate si oppongono alla privatizzazione di quelli che, a loro avviso, dovrebbero essere degli *standard* rigorosamente pubblici.

¹⁰² Proposta di legge presentata il 22 giugno 2010. C. 3565.

¹⁰³ Come sottolinea CAPECCHI, *La responsabilità sociale dell'impresa, op.cit.*, p. 74.

¹⁰⁴ In Italia sono diversi gli organismi accreditati per la certificazione SA8000. Tra i più noti citiamo Bureau Veritas.

4.5 Riflessioni conclusive

Una volta definito il possibile contenuto della responsabilità sociale dell'impresa, ci si chiede come attuare concretamente questo nuovo approccio nella gestione della stessa.

Uno degli aspetti più rilevanti del primo intervento della Commissione nel 2001 consiste nell'insistente attenzione rivolta alla definizione di concreti ed efficaci sistemi di verifica. Infatti, in mancanza di controlli efficienti da parte di tutti i soggetti interessati tale concetto è destinato a rimanere una sterile enunciazione di principi¹⁰⁵.

Viene, quindi, sottolineata l'opportunità di migliorare la diffusione di informazioni in merito al rispetto di *standard* sociali e ambientali¹⁰⁶.

¹⁰⁵ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea, op.cit.*, p. 160.

¹⁰⁶ Premesso che la comunicazione ambientale non è disciplinata da norme speciali e dev'essere dunque valutata giuridicamente alla stregua delle norme generali in materia, si può dire che, data l'importanza e il valore ideale del fenomeno, sarebbero in astratto proponibili due diversi orientamenti:

- (i) si potrebbe pensare che, in funzione dell'obiettivo di sostenere l'impegno delle imprese nella *CSR* ambientale, si dovrebbero adottare *standard* di controllo del messaggio piuttosto elastici, consentendo alle imprese di enfatizzare i propri meriti ambientali, purché gli stessi si fondino su un principio di verità, cioè corrispondano ad un reale impegno dell'impresa;
- (ii) si potrebbe invece pensare che, per evitare un'inflazione di messaggi "ecologici" generici, il sindacato su tali messaggi debba essere puntuale e severo, e che debbano ammettersi solo quei messaggi che riportino informazioni precise e rigorosamente verificate.

C'è stato un caso italiano, riguardante una nota acqua minerale (AGCM, PS4026, provv. n. 20559 del 10 dicembre 2009, Acqua San Benedetto. La scelta naturale.), in cui questa possibile differenza di vedute è emersa come contrasto di valutazioni fra due autorità indipendenti italiane: da un lato l'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) che, chiamata ad esprimere un parere obbligatorio sul caso, propendeva per l'archiviazione dello stesso, dal momento che l'impresa interessata aveva comunque dimostrato un proprio concreto impegno di politica ambientale; dall'altro l'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato), competente ad adottare il provvedimento finale, che ha condannato il messaggio perché contenente indicazioni imprecise, e in parte non provate, rispetto ai risultati di riduzione dell'inquinamento pubblicizzati.

Si deve però subito osservare che la tendenza, anche a livello internazionale, è verso l'adozione dello *standard* più severo.

Ritengo che questa scelta sia giustificata. Si deve infatti riconoscere che la sensibilità verso i problemi ambientali è molto elevata, a livello mondiale e anche in Italia. In questa situazione, le virtù ecologiche, decantate da un'impresa o da un prodotto, possono influenzare in maniera decisiva la scelta d'acquisto del consumatore medio.

Se questa affermazione è fondata, ne consegue che, proprio per il valore che dev'essere attribuito alla tutela dell'ambiente in generale e alla *CSR* ambientale delle imprese, si deve

In proposito, si ricorda come già siano numerose le imprese che predispongono documenti da pubblicare, al fine di comprovare il reale rispetto dei principi contenuti nei codici di condotta¹⁰⁷ e le norme relative alla contabilità sociale, alla presentazione di relazioni sociali definite da diverse organizzazioni¹⁰⁸.

Il Libro verde definisce il codice di condotta come “dichiarazione ufficiale del valore e delle prassi commerciali e, a volte, dei suoi fornitori. Un codice enuncia norme minime e attesta l’impegno preso dall’impresa di osservarle e di farle osservare dai suoi appaltatori, subappaltatori, fornitori e concessionari.

Può trattarsi di un documento complesso che richiede il rispetto di norme precise e prevede un complesso meccanismo coercitivo”.

Sebbene il Libro verde costituisca il primo strumento con cui la Commissione ha affrontato in maniera organica il tema della responsabilità sociale dell’impresa, non sono quindi mancate critiche all’analisi contenuta all’interno di tale documento.

Alcuni autori hanno sottolineato come la Commissione parta dall’assunto che l’adozione di un approccio socialmente responsabile migliori le *performances* d’impresa, mancando però un’evidenza empirica di questa affermazione¹⁰⁹. In risposta a tale critica, mossa al Libro verde, si riconosce che effettivamente non vi sono dati attendibili e precisi idonei a quantificarne gli effetti positivi.

Come sottolinea parte della dottrina¹¹⁰, assume quindi rilievo essenziale la promozione di studi e ricerche in merito al contributo della responsabilità sociale

evitare l’adozione di *standard* elastici, che porterebbe ad inflazionare i messaggi pubblicitari “ecologici” e a favorirne la genericità, così appiattendolo anche la competizione delle imprese su questo terreno. In altri termini, non è conforme ad un’esigenza di effettiva tutela dell’ambiente che gli *slogan* “ecologici” divengano “frasi di uso comune”, prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti.

Viceversa, l’adozione di *standard* severi porta a selezionare i messaggi pubblicitari ecologici consentiti, e in questo modo a premiare quelle imprese che hanno realizzato concreti e significativi risultati, nel loro impegno per la tutela dell’ambiente.

¹⁰⁷ Adottati volontariamente dalle imprese e formulati in modo estremamente eterogeneo. La natura di tali codici rimane controversa, tuttavia, quanto più i principi sono chiari e precisi, tanto più facilmente possono assumere rilevanza giuridica.

¹⁰⁸ Libro verde, punto 56.

¹⁰⁹ BERGKAMP, *Corporate governance and social responsibility: a New sustainability paradigm*, in *European Environment Law Review*, 2002, p. 136.

¹¹⁰ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell’impresa nel diritto dell’Unione europea*, op.cit., p. 165, nota (5).

ed ambientale alla competitività e allo sviluppo sostenibile, anche al fine di favorire una maggiore diffusione di tali pratiche e ad una loro più corretta applicazione.

Si nota, inoltre, come al di là di generiche affermazioni di principio, il ruolo dell'Unione europea non sia definito in termini chiari. In particolare nel Libro verde manca l'identificazione di linee d'azione concrete ed effettive¹¹¹.

Come rileva la Commissione, nell'ultimo decennio, si è assistito ad un proliferare di direttive, principi e codici. Non tutti questi strumenti sono però comparabili quanto al loro campo d'applicazione, la loro attuazione o applicabilità a imprese e settori industriali particolari. Essi non rispondono inoltre all'esigenza di un'effettiva trasparenza.

Sembra dunque necessario favorire una certa convergenza di concetti, strumenti, pratiche, pur senza soffocare l'innovazione¹¹².

Il Libro bianco del 2002 sembra, invece, costituire un passo indietro rispetto alle affermazioni contenute nel precedente Libro verde. In quel caso infatti è stata affermata espressamente la volontà di definire un quadro giuridico europeo, ma tale intenzione scompare nel Libro bianco. Nonostante venga auspicata una maggiore convergenza di trasparenza in relazione a codici di condotta, norme di gestione, contabilità, stesura di relazioni e investimento socialmente responsabile, non viene per il momento prevista la possibilità di procedere ad un'armonizzazione. È probabile che il dibattito sviluppatosi a seguito del Libro verde abbia indotto la Commissione ad adottare un approccio decisamente più moderato, ribadendo l'appoggio agli accordi e agli strumenti internazionali già esistenti¹¹³.

Le direttive adottate nell'ambito dell'Unione europea, o le misure eventualmente prospettate, volte ad includere gli aspetti sociali e le preoccupazioni ambientali nelle politiche degli appalti pubblici, nella pubblicazione di bilanci o in tema di investimenti socialmente responsabili, sono spesso criticate per la loro genericità e indeterminatezza.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 139.

¹¹² *Ibidem*, p. 167.

¹¹³ DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea, op.cit.*, p. 169.

Vi sono una molteplicità di iniziative in questo settore che si rinvengono nei vari Stati membri, ma si tratta di strategie spesso non coordinate che danno origine ad un'azione frammentata e disomogenea.

Ciò detto, permangono diffidenze e critiche, che vanno attentamente considerate. Il rischio più grave è che la responsabilità sociale dell'impresa rappresenti in realtà un modello di surrettizia sostituzione delle regole pubbliche con regole private; un modello che è stato definito nei termini della "sostituzione della legge del mercato alla legge dello Stato", ovvero della "standardizzazione" degli strumenti giuridici al fine di renderli più aderenti ai bisogni degli operatori economici¹¹⁴. Queste critiche, non tengono conto dei profondi cambiamenti della sfera regolativa, su cui ci siamo soffermati.

Tuttavia, è certo che la responsabilità sociale dell'impresa debba essere precisata nei suoi contenuti, non già con un intervento autoritativo dello Stato¹¹⁵, ma attraverso meccanismi di co-regolazione e di orientamento, di coordinamento e di incentivo, sul modello di quelli già da tempo operanti a livello internazionale¹¹⁶. Il riferimento è ai sistemi normativi elaborati dall'ILO, che hanno precisamente la finalità di ridurre la discrezionalità delle imprese nella elaborazione delle norme e di promuovere trasparenza e verificabilità dei comportamenti imprenditoriali sulla base di *standard* oggettivi.

Il principio da sostenere è quindi il seguente: promuovere l'effettività dell'autoregolazione dei poteri privati economici nella direzione di una cittadinanza sociale dell'impresa.

La responsabilità sociale sancisce e consacra l'assunto per cui il progresso sociale non è più solo responsabilità degli Stati, ma anche di altri soggetti che operano sulla scena internazionale, degli attori economici e delle imprese, specie transnazionali o multinazionali.

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza circa la necessità di adottare, da parte di questi soggetti, pratiche di responsabilità sociale su base volontaria.

¹¹⁴ DESBARRATS, *Réglementations publiques et RSE: des interactions complexe*, in *Droit Ouvrier*, 2006, p. 331.

¹¹⁵ Ciò priverebbe di fondamento l'idea stessa della responsabilità sociale dell'impresa.

¹¹⁶ CERUTI, TREU, *Organizzare l'altruismo. Globalizzazione e welfare*, Roma-Bari, 2010, p. 104.

Queste forme di responsabilità autoproclamata, che potrebbero condurre al riconoscimento di una “cittadinanza internazionale delle imprese”, continuano tuttavia a fondarsi su basi ambigue, specie per quanto attiene al rapporto tra sfera dell’autoregolazione e norme giuridiche, oltre a porre notevoli problemi di effettività, la cui soluzione è di fatto spesso rimessa alla buona volontà delle imprese stesse¹¹⁷¹¹⁸.

Per tale motivo, il recente intervento dell’Unione europea costituito dall’adozione della direttiva 95 del 2014, appare quanto mai opportuno in termini di certezza del diritto. La pubblicazione di informazioni complete, affidabili e trasparenti in relazione alle pratiche di responsabilità d’impresa costituisce oggetto di grande interesse, in quanto considerato strumento essenziale per valutare la coerenza della condotta imprenditoriale.

Specifiche previsioni volte a favorire la trasparenza, in relazione alla comunicazione di informazioni relative all’impatto sociale e ambientale delle attività d’impresa sono state finalmente introdotte nell’ordinamento dell’Unione. Esistono ora diversi *standard* di riferimento di natura normativa, a cui le imprese di grandi dimensioni saranno costrette ad attenersi dal primo gennaio 2017¹¹⁹.

¹¹⁷ PERULLI, *La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi*, op.cit., p. 68.

¹¹⁸ “A mio avviso, l’atteggiamento migliore consiste nel prendere sul serio la *CSR*, ma nel riconoscere che essa ha bisogno di essere sostenuta anche da giusti incentivi, che possono essere di tipo premiale (p.e. sconti fiscali alle imprese con i migliori bilanci ambientali) o di tipo punitivo (p.e. rafforzamento del *private enforcement* nella disciplina del danno ambientale); e possono essere anche indiretti (p.e. incentivi alle imprese di certificazione della qualità sociale o ambientale dell’attività d’impresa). In altri termini, di fronte all’imponenza del fenomeno dell’affermazione dell’idea di *CSR* nel mondo, compito del giurista è quello di razionalizzare il fenomeno e di cercare di contribuire alla migliore realizzazione del programma”.

LIBERTINI, *La comunicazione pubblicitaria e l’azione delle imprese per il miglioramento ambientale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2012, p. 331.

Si veda inoltre CHERRY, SNEIRSON, *Beyond Profit: Rethinking Corporate Social Responsibility and Greenwashing After the BP Oil Disaster*, in *85 Tulane Law Rev.*, 2011, pp. 983 ss.

¹¹⁹ Si fa sempre riferimento alla “Dichiarazione di carattere non finanziario” introdotta dalla direttiva 2014/95/UE.

Capitolo V

LA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO

SOMMARIO: Premessa - 5.1 La dichiarazione di carattere non finanziario *ex* articolo 1 della direttiva 95 del 2014: - 5.1.1 La descrizione del modello aziendale dell'impresa - 5.1.2 La descrizione di politiche e procedure - 5.1.3 I principali rischi connessi agli aspetti non finanziari - 5.1.4 Gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario - 5.2 Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE: le sanzioni.

Premessa

Il percorso evolutivo della responsabilità sociale dell'impresa è stato solo in parte colmato dai provvedimenti normativi assunti in sede nazionale¹ e dell'Unione.

La direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 sembra voler dare nuovo impulso alla concreta attuazione del processo di “sviluppo sostenibile”² e ciò traspare in modo evidente dai nuovi obblighi informativi a cui dovranno attenersi le imprese di grandi dimensioni destinatarie della direttiva, chiamate a rendere nuove e sistematiche comunicazioni di natura non finanziaria sulle proprie *performance* in materia sociale ed ambientale.

Il recepimento della direttiva dovrà avvenire entro il 6 dicembre 2016 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico³ e che, alla data di chiusura del bilancio,

¹ Si veda ASSONIME, *Circolare n. 31/2015*, in *Rivista delle società*, 2016, pp. 445 ss. relativa alle novità del Codice di autodisciplina 2015 per la *governance* delle società quotate.

² La responsabilità sociale dell'impresa è uno dei temi più rilevanti tra quelli ricompresi nel più ampio processo del cosiddetto “sviluppo sostenibile” richiamato nel V Programma d'azione avviato nel 1992 dalla Comunità europea, fondato sull'esigenza di rendere compatibile lo sviluppo economico con quello sociale, senza alterare le risorse naturali dell'ambiente. Con tale Programma è stato evidenziato il nesso relazionale tra gli effetti che ogni attività produttiva determina sulla società e sull'ambiente e gli obiettivi di interesse economico; in definitiva, è l'equilibrio tra i predetti effetti ed obiettivi l'elemento dominante su cui è indispensabile interagire per garantire il domani anche alle future generazioni. Il tema della “sostenibilità” ha assunto crescente rilevanza sociale, in quanto ad esso si legano nuovi e complessi fenomeni legati alle mutazioni del clima e alle disparità sociali ed economiche. La gravità e la consistenza dei dissesti ambientali e dei flussi migratori costituisce ormai la prova più evidente dell'attuale squilibrio tra le due componenti. L'agire dell'uomo e, più specificamente, quello delle imprese produttive, deve quindi conformarsi al rispetto dei principi che regolano lo “sviluppo sostenibile”.

³ Si veda la Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune

presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500⁴ dovranno perciò rendere note informazioni su sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, catena di fornitura, gestione delle diversità e gestione dei rischi, salvo fornire spiegazioni, in difetto.

L'art. 2 della direttiva 2013/34/UE definisce gli "enti di interesse pubblico":

"Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "enti di interesse pubblico": le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono:

a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (G.U. L. 145 del 30.4.2004, p. 1);

b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (G.U. L. 177 del 30.6.2006, p. 1)

tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio:

"1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le tipologie di imprese elencate:

a) nell'allegato I; (Italia: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata)

b) nell'allegato II, (Italia: la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese:

i) delle tipologie elencate nell'allegato I, oppure

ii) non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate nell'allegato I.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni delle tipologie di imprese previste dal loro diritto nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 49, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II." Art. 1, direttiva 2013/34/UE

⁴ Limitando la nostra attenzione alle sole società quotate, Assonime ha stimato che la nuova normativa impatterà su almeno metà del listino delle società quotate su Borsa Italiana S.p.A.

- c) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (G.U. L. 374 del 31.12.1991, p. 7); o
- d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti”.

Altra caratteristica della direttiva in oggetto è che trae ispirazione dai grandi processi culturali in corso, primi fra tutti quello del “*Global Compact*” delle Nazioni Unite⁵ e quello di “*Europe 2020*”⁶.

Si potrebbe aggiungere che, sul piano attuativo, le imprese di grandi dimensioni⁷ abbiano un ruolo determinante per le piccole e medie imprese, nel senso che queste ultime, sebbene non obbligate, nell'immediato, agli adempimenti previsti dalla direttiva, potrebbero comunque conformarsi “volontariamente” e rendere dichiarazioni di carattere non finanziario, cogliendo i potenziali benefici

⁵ Il “*Global Compact*” delle Nazioni Unite è l'iniziativa strategica di cittadinanza d'impresa più ampia al mondo.

Nasce dalla volontà di promuovere un'economia globale sostenibile: rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della salvaguardia dell'ambiente e della lotta alla corruzione. È stata proposta, per la prima volta nel 1999, presso il *World Economic Forum* di Davos, dall'ex segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, il quale, in quell'occasione, ha invitato i *leader* dell'economia mondiale presenti all'incontro a sottoscrivere con le Nazioni Unite un “Patto Globale”, al fine di affrontare in una logica di collaborazione gli aspetti più critici della globalizzazione. Mai, prima, era stata proclamata così nettamente la volontà di allineare gli obiettivi della comunità internazionale con quelli degli interessi privati del mondo degli affari.

Così, a partire dal luglio del 2000, è stato lanciato operativamente dal Palazzo delle Nazioni Unite di New York il “*Global Compact*” delle Nazioni Unite. Da allora vi hanno aderito oltre 8.700 imprese e organizzazioni provenienti da più di 160 paesi nel mondo, dando vita a una nuova realtà di collaborazione mondiale.

⁶ *Europe 2020 is the European Union's ten-year jobs and growth strategy. It was launched in 2010 to create the conditions for smart, sustainable and inclusive growth.*

Five headline targets have been agreed for the EU to achieve by the end of 2020. These cover employments; research and development; climate/energy; education; social inclusion and poverty reduction.

⁷ In possesso dei requisiti contenuti nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE.

“Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.”

generati dal cambiamento culturale in corso nel nostro Paese e dalla diffusione di politiche di agevolazione fiscale che ci attendiamo il Legislatore ponga in essere proprio nella prospettiva del perseguimento dello sviluppo sostenibile e della conseguente riduzione di esternalità sociali e ambientali negative che impattino sulla spesa pubblica.

Focalizzarsi sul modo in cui le imprese agiscono sul mercato e sul territorio attraverso la trasparenza delle informazioni non finanziarie consente di porre l'accento anche sul tema del rapporto tra impresa, territorio e comunità.

In questo capitolo sono analizzate le informazioni richieste dalla direttiva 2014/95/UE (che modifica la direttiva 2013/34/UE) in tema di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese di grandi dimensioni.

In particolare, il punto 1) dell'articolo 1, "Modifiche alla direttiva 2013/34/UE" introduce in tale direttiva l'articolo 19 *bis*, dedicato appunto alla "Dichiarazione di carattere non finanziario", imponendo la redazione e pubblicazione di una comunicazione di natura non finanziaria articolata in una serie di specifici contenuti informativi.

La direttiva 2014/95/UE, all'articolo 1, punto 1), paragrafo 1, prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario contenga "almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
- c) il risultato di tali politiche;
- d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

- e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.”⁸.

Il termine “almeno” adottato nella direttiva lascia intendere che all'impresa che rediga l'informativa viene lasciata discrezionalità con riguardo all'opportunità di ampliare gli ambiti oggetto della comunicazione, qualora taluni aspetti, ancorché non esplicitamente indicati dalla norma, risultino rilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'impresa.

Nei *considerando* della direttiva sono fornite alcune indicazioni per orientare le imprese nell'individuazione dei contenuti da includere nella dichiarazione, contenuti che riguardano cinque ambiti tematici specifici: gli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva⁹¹⁰.

⁸ Art. 19-*bis* della direttiva 2014/95/UE.

⁹ “Nel caso in cui le imprese siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario, tale dichiarazione dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.” Punto (7) dei *consideranda*.

¹⁰ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo*, 2016, p. 2.

5.1 La dichiarazione di carattere non finanziario ex articolo 1 della direttiva 95 del 2014:

5.1.1 La descrizione del modello aziendale dell'impresa

L'articolo 1, punto 1), paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/95/UE, prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenere “una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa”.

Tra le metodologie che possono essere utilizzate dalle società per procedere a tale comunicazione vi sono due *standard* riconosciuti a livello internazionale quali riferimenti sul tema dell'informativa non finanziaria: l'*International Integrated Reporting (IR) Framework 1.0* dell'*International Integrated Reporting Council (IIRC)*¹¹ e le *Sustainability Reporting (SR) Guidelines* della *Global Reporting Initiative (GRI)*¹². Tali *standard* sono sviluppati partendo da prospettive di riferimento diverse: la creazione di valore nel caso dell'*IR Framework* dell'*IIRC*, la sostenibilità nel caso delle *SR Guidelines* del *GRI*.

Nell'*IR Framework* dell'*IIRC* è indicato che: “Il modello di *business* di un'organizzazione è il sistema adottato per trasformare gli *input*, attraverso le attività aziendali, in *output* e risultati, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici dell'organizzazione e di creare valore nel breve, medio e lungo termine.”¹³. L'impostazione adottata dall'*IIRC* appare di particolare efficacia “nel poter illustrare lo stato iniziale, le dinamiche di trasformazione e lo stato finale delle

¹¹ *International Integrated Reporting Council (IIRC), International Integrated Reporting (IR) Framework 1.0*, 2013: www.integratedreporting.org/resource/international-ir-framework.

¹² *Global Reporting Initiative, G4 Sustainability Reporting Guidelines*, 2013: www.globalreporting.org/standards/Pages/default.aspx.

Nel 2013, nell'ambito del campione *Fortune Global 250*, che include le 250 maggiori società/imprese/gruppi classificati in base al fatturato, la quota di *report* di *corporate responsibility (CR)* redatti secondo le *SR Guidelines* del *GRI* ha raggiunto l'82% (contro il 77% del 2008), in MAGRASSI, *GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework, Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting*, 2015, p. 4.

¹³ *IIRC (2013), IR Framework*, pp. 25 ss.

risorse e dei capitali (materiali ed immateriali) impiegati nel processo produttivo e nella creazione di valore dell'impresa.”¹⁴.

Un elemento centrale nella rappresentazione del modello di *business* dell'impresa sono i capitali, definiti “*stock* di valore che viene incrementato, ridotto o trasformato attraverso le attività e gli *output* di un'organizzazione”. L'impresa deve identificare i capitali rilevanti e definire rispetto ad essi gli elementi chiave da rappresentare nel modello aziendale dell'impresa.

L'*IR Framework* prevede alcuni elementi ritenuti cruciali ai fini di un'efficace descrizione del modello di *business*:

- L'identificazione esplicita degli elementi chiave del modello di *business*;
- Un semplice diagramma che evidenzia gli elementi chiave, supportato da una spiegazione chiara della rilevanza di tali elementi per l'organizzazione;
- Un flusso descrittivo logico per le circostanze specifiche dell'organizzazione;
- L'identificazione degli *stakeholder* rilevanti, delle altre dipendenze (ad esempio, le materie prime) e dei principali fattori che condizionino l'ambiente esterno;
- Il collegamento con aspetti strategici, quali i rischi, le opportunità, le *performance* (incluse valutazioni economico-finanziarie e tese alla riduzione dei costi).

In sintesi emerge un approccio focalizzato sulla creazione di valore nel breve, medio e lungo termine, un approccio che implica l'adozione di una prospettiva ampia, sia in termini “spaziali” (richiedendo all'impresa una visione che vada oltre i propri confini e le attività di diretta competenza, in piena coerenza con quanto previsto dalla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria oggetto del presente lavoro), sia in termini dimensionali (richiedendo all'impresa

¹⁴ MAGRASSI, *GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework, Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting op.cit.*, p. 11.

l'esplicitazione di dinamiche non limitate agli aspetti finanziari, ma afferenti anche agli ambiti ambientali e sociali).

Nelle *SR Guidelines G4* del *GRI*, invece, non viene espressamente menzionato il concetto di modello di *business*; tuttavia, secondo le indicazioni fornite dallo stesso *GRI*¹⁵, quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE relativamente alla descrizione del modello aziendale dell'impresa può trovare riferimenti nelle *SR Guidelines G4*, e in particolare nei contenuti dei paragrafi “*Strategy and Analysis*” e “*Organizational Profile*”.

In particolare, con riferimento ai contenuti della comunicazione, nel paragrafo *Strategy and Analysis* le *SR Guidelines* esplicitano che l'organizzazione debba includere, tra gli altri:

- La dichiarazione del vertice dell'impresa (ad esempio del Presidente, dell'Amministratore delegato) relativamente alla rilevanza della sostenibilità per l'organizzazione, unitamente alla strategia di sostenibilità attuata: in tale dichiarazione trovano sintesi, tra i vari aspetti, le priorità strategiche nell'ambito della sostenibilità e i principali andamenti (macroeconomici, politici, ecc.) che ne possono influenzare le relative scelte;
- La descrizione degli impatti chiave dell'organizzazione relativi alla sostenibilità (impatti economici, ambientali e sociali), le relative sfide e opportunità e gli effetti sugli *stakeholder*, nella piena considerazione dei loro diritti, anche legislativamente riconosciuti, e delle loro aspettative;
- La descrizione dei principali processi adottati nel perseguimento degli obiettivi strategici e delle relative *performance* nonché i cambiamenti rilevanti;
- La descrizione dei principali rischi e opportunità relativi agli aspetti della sostenibilità e ai loro andamenti;
- La gerarchia degli aspetti chiave della sostenibilità per l'organizzazione, in particolare i rischi e le opportunità, in funzione della loro rilevanza con

¹⁵ *Global Reporting Initiative, Making headway in Europe. Linking GRI's G4 Guidelines and the European Directive on non-financial and diversity disclosure*, 2015, p. 5.

riguardo alla strategia, al posizionamento competitivo e ai fattori determinanti nella creazione di valore in ambito finanziario;

- La descrizione sintetica dei meccanismi di *governance* adottati dall'organizzazione nell'ottica di presidiare i principali rischi e opportunità e l'identificazione di altri rischi ed opportunità connessi.

Nel paragrafo *Organizational Profile* il *GRI* prevede poi che vengano descritti altri aspetti di complemento alla rappresentazione del modello di *business*; tra questi, in particolare:

- I principali prodotti e servizi dell'organizzazione;
- I Paesi in cui l'organizzazione opera o che sono per essa comunque rilevanti nella prospettiva della sostenibilità;
- I mercati serviti e la tipologia dei clienti e dei beneficiari dell'attività di valorizzazione economica;
- La catena di fornitura dell'organizzazione.

Anche il *GRI* prevede dunque l'adozione di una prospettiva che superi i confini dell'impresa e non sia limitata alle attività direttamente svolte dall'organizzazione, una prospettiva che estenda l'analisi agli impatti di carattere non finanziario, e nello specifico agli impatti ambientali e sociali e agli effetti generati sugli *stakeholder*¹⁶.

¹⁶ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo, op.cit.*, p. 7.

5.1.2 La descrizione di politiche e procedure

La direttiva richiede che nella propria comunicazione non finanziaria l'impresa illustri in modo sufficientemente dettagliato le iniziative rilevanti realizzate con riguardo agli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, rispetto ai quali, appunto, definisce politiche, assume impegni, stabilisce obiettivi, attiva procedure e calibra strumenti.

In particolare, l'articolo 1 prevede che nella dichiarazione di carattere non finanziario siano presentati rispettivamente:

- una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti¹⁷, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate¹⁸;
- il risultato di tali politiche¹⁹.

La direttiva accoglie pienamente la prospettiva della sostenibilità; in questo senso, il sesto *Considerando* della direttiva chiarisce che “la dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe altresì contenere informazioni sulle procedure in materia di dovuta diligenza applicate dall'impresa, tra l'altro per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese, ove opportuno e proporzionato, onde individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali.”.

L'impresa che rediga tale dichiarazione deve quindi tenere conto della sua catena di fornitura, come del resto già previsto dalle principali linee guida in tema di *sustainability reporting*, tra le quali, appunto, anche le *SR Guidelines G4* del *GRI*.

La descrizione delle politiche e delle procedure dovrebbe consentire agli *stakeholder* di comprendere l'approccio adottato dall'impresa. In questo senso²⁰ è opportuno evidenziare nell'informativa anche la relazione delle iniziative attuate

¹⁷ Ossia “almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva”.

¹⁸ Punto 1), paragrafo 1, lettera *b*).

¹⁹ Punto 1), paragrafo 1, lettera *c*).

²⁰ In conformità anche a quanto previsto dalle *SR Guidelines G4*.

con eventuali disposizioni normative e, in particolare, se l'impegno dell'impresa sia volto a ottemperare a specifiche disposizioni legislative e se la stessa ritenga di voler andare oltre gli adempimenti obbligatori.

La modalità di descrizione delle politiche adottate dall'impresa relativa agli aspetti considerati può essere più o meno ampia. Nel caso in cui questa abbia predisposto uno specifico documento su uno specifico tema (ad esempio, un documento in cui rappresenti la propria politica ambientale), o su particolari ambiti (ad esempio, sempre con riguardo all'ambiente, sul cambiamento climatico o sulla biodiversità), è possibile riportare nella comunicazione redatta ai sensi della direttiva una sintesi degli aspetti principali, rinviando agli altri documenti per una più compiuta rappresentazione delle proprie politiche e procedure²¹.

Insieme alla descrizione delle politiche²², è opportuno presentare anche informazioni che consentano di inquadrare con efficacia il contesto nel quale le varie politiche sono realizzate, precisando, ad esempio:

- Il perimetro dell'organizzazione al quale le politiche sono applicate (ad esempio, tutto il Gruppo, le società controllate, ecc.);
- I soggetti/organismi responsabili dell'approvazione delle politiche;
- Gli eventuali riferimenti alle disposizioni normative che regolino un particolare aspetto e/o agli *standard* (nazionali e internazionali) adottati per la definizione delle politiche stesse;
- I riferimenti temporali di adozione e di eventuali revisioni delle politiche.

Infine, allo scopo di accrescere l'efficacia della rappresentazione degli ambiti dell'impresa, si suggerisce inoltre di:

- Esprimere gli obiettivi non solo in termini qualitativi, ma anche (laddove possibile) in termini quantitativi, tramite opportuni indicatori idonei a

²¹ Indicando per intellegibilità i relativi riferimenti ai documenti di dettaglio ed eventualmente i *link* alle pagine *web* in cui siano pubblicati.

²² In conformità a quanto previsto dalle *SR Guidelines G4*.

rappresentare un determinato ambito; questo permette al lettore di apprezzare più compiutamente i risultati conseguiti;

- Indicare il periodo (il termine) entro il quale la società si prefigge di raggiungere gli obiettivi.

Anche con riguardo agli obiettivi²³, è opportuno indicare se il loro perseguimento sia richiesto da disposizioni di legge o regolamento oppure se sia adottato in sede volontaria da parte della società.

Anche qui, come già evidenziato per le politiche, laddove la società abbia predisposto uno specifico documento in cui siano formalizzate determinate procedure inerenti agli aspetti oggetto della direttiva, è possibile riportare nella comunicazione una sintesi degli aspetti principali, rinviando agli altri documenti per una più compiuta rappresentazione delle procedure.

La definizione delle politiche e delle procedure connesse agli ambiti oggetto della dichiarazione indicati nella direttiva, è inevitabilmente influenzata da elementi legati al settore in cui opera la singola organizzazione²⁴.

²³ Come già evidenziato con riguardo alla descrizione delle politiche e in conformità a quanto previsto dalle *SR Guidelines G4*.

²⁴ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo, op.cit.*, p. 9.

5.1.3 I principali rischi connessi agli aspetti non finanziari

La direttiva 2014/95/UE prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario debba contenere informazioni riguardanti “i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa”²⁵.

Il Legislatore dell’Unione pone necessariamente l’attenzione sul rischio quale fattore insito nell’attività di ogni impresa; i rischi cui fa riferimento non sono però i comuni rischi strategici/operativi/finanziari, ma sono legati a variabili non finanziarie; in questo capitolo tale tipologia di rischi è denominata “rischi di sostenibilità”, in quanto subordinati a eventi riguardanti tematiche ambientali, sociali e di *governance*²⁶.

L’individuazione e l’analisi dei rischi di sostenibilità presuppone però un inquadramento del tema della sostenibilità nell’ambito della visione strategica

²⁵ Art. 1, punto 1), paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva 2014/95/UE.

²⁶ In occasione della riunione del 9 luglio 2015, il Comitato per la *Corporate Governance* ha approvato alcune modifiche all’articolo 1 del Codice di autodisciplina, dedicato al ruolo del consiglio di amministrazione, ciascuna delle quali dettata da diverse ragioni di opportunità.

Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità dei rischi e il ruolo del consiglio di amministrazione si riporta l’art. 1. C. 1., lett. *b*):

“Il consiglio di amministrazione definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell’emittente, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività dell’emittente”.

L’ampia formulazione del codice sembra non soltanto riferirsi alla valutazione dei rischi strettamente collegati alle variabili economico finanziarie del *business* dell’impresa, ma anche aprire la strada alla valutazione di una serie di rischi ulteriori, di natura non strettamente finanziaria. Le modifiche al Codice di autodisciplina riflettono alcune delle novità introdotte a livello europeo con la direttiva 2014/95/UE, in vista della sua futura implementazione, raccomandando al *board* di valutare le variabili rilevanti per la creazione di valore per gli azionisti nell’orizzonte di medio-lungo periodo. Di fatto la revisione introduce, nel cuore della *governance* delle società quotate e cioè tra le competenze del consiglio di amministrazione, un riferimento esplicito al parametro della sostenibilità che, a partire dalla valutazione dei rischi dell’attività imprenditoriale, finisce con il permeare, seppur a livello generale, l’intero arco di attività della società, richiedendo di fatto al consiglio di amministrazione di fissare i valori generali cui si dovrà ispirare l’attività di impresa.

dell'impresa e questo, a sua volta, implica l'individuazione e l'analisi dei fattori e dei processi che la declinano. In definitiva, tale analisi richiede quindi non soltanto una valutazione dei rischi connessi ai temi (e alle politiche) ambientali, sociali, di *governance*, ma anche una valutazione dei rischi potenziali connessi all'assenza di un approccio sostenibile.

La gestione e il controllo dei rischi costituisce un momento cruciale della vita dell'impresa in quanto garantisce maggior stabilità della generazione del valore, una migliore reputazione e una maggiore solidità finanziaria nel medio/lungo periodo²⁷.

L'integrazione dell'analisi dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione interno sembra quindi sempre più essenziale per poter governare consapevolmente il rischio in tutte le sue forme, con l'obiettivo ultimo di massimizzare i vantaggi derivanti da un approccio sostenibile e di minimizzare le perdite e l'incertezza delle *performance*²⁸. I rischi di sostenibilità connessi all'attività d'impresa sono molteplici; la loro dimensione e la loro probabilità sono subordinate alle peculiarità della singola impresa e del settore in cui essa opera.

Nonostante le peculiarità di tali rischi rispetto alle singole realtà imprenditoriali, essi rientrano a pieno titolo fra i rischi d'impresa e come tali dovrebbero essere valutati e gestiti. Il modello organizzativo introdotto dal D. Lgs. n. 231/2001, con il quale il Legislatore ha introdotto il regime della responsabilità amministrativa della società per atti illeciti materialmente compiuti da una persona fisica nell'interesse o a vantaggio della società stessa, segna un passo decisivo anche nella gestione dei rischi di sostenibilità: tra le fattispecie previste nell'ambito della responsabilità amministrativa da reato sono stati infatti inclusi anche i reati ambientali e quelli generati in violazione delle norme sulla salute e la sicurezza sul

²⁷ SALOMONE, *Il governo sistemico dei rischi nella gestione d'impresa. Una balanced scorecard per il risk management*, 2013, p. 65.

²⁸ MAUCCI, RUSPANTINI, SCHWIZER, SOANA, *Rischio reputazionale e perdite operative. Un'analisi empirica sulle banche quotate*, in *Bancaria*, 2010.

posto di lavoro, che possono portare, alla stregua degli altri reati, a sanzioni amministrative in capo all'ente²⁹³⁰.

²⁹ I reati ambientali nell'ambito della responsabilità amministrativa da reato sono stati introdotti all'art. 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (aggiunto dall'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 121/2011 e novellato dalla L. n. 68/2015); i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito della responsabilità amministrativa da reato sono stati introdotti all'art. 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (inserito dall'art. 9 della L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008).

³⁰ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo*, *op.cit.*, p. 11.

5.1.4 Gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario

La direttiva 2014/95/UE, all'articolo 1, punto 1), paragrafo 1, prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario contenga “almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa³¹”.

Ai fini della redazione dell'informativa è dunque centrale la funzione degli “indicatori chiave di *performance*” per documentare e comunicare in modo misurabile, trasparente e, possibilmente, oggettivo, i risultati generati e, in particolare, l'impatto socio-ambientale dell'attività esercitata.

Da tempo l'Unione europea ha incentivato l'adozione di alcuni specifici indicatori di *performance* nell'ottica di standardizzare, per quanto possibile, e di rendere misurabile e confrontabile, sia quantitativamente sia qualitativamente, l'effettivo impegno di un'organizzazione nell'attuazione delle proprie politiche dichiarate e soprattutto documentarne gli effetti e gli impatti.

Nei diversi *consideranda* della direttiva 2014/95/UE è indicato che “gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su *standard* nazionali, unionali o internazionali, specificando lo *standard* seguito.”. Relativamente al tema degli indicatori, le già citate *SR Guidelines G4* del *GRI* rappresentano il principale *standard* di riferimento a livello internazionale, sia per le imprese di grandi e piccole dimensioni sia per le organizzazioni senza scopo di lucro.

Si ritiene che gli indicatori proposti dal *GRI* siano comunque idonei ad assolvere la funzione informativa richiesta dalla direttiva per i diversi ambiti tematici, naturalmente con le eventuali e opportune integrazioni finalizzate a evidenziare specificità settoriali e imprenditoriali rilevanti.

³¹ Lett. e).

Di seguito si espone una particolare classificazione degli indicatori delle *SR Guidelines* relativi agli ambiti tematici previsti dalla direttiva. Tale classificazione ha la finalità di esplicitare la differente valenza informativa degli indicatori, considerato che le principali linee guida internazionali, tra cui le stesse *SR Guidelines G4* del *GRI* e l'*IR Framework* dell'*IIRC*, attribuiscono un ruolo determinante agli indicatori chiave di *performance* nel rappresentare gli impatti generati direttamente e indirettamente dalle organizzazioni. Tramite questa classificazione si intende cogliere il contesto complessivo in cui l'impresa svolge la propria attività, in un'ottica sia interna, con un *focus* specifico sul processo produttivo in senso stretto, sia esterna, considerando le ripercussioni originate oltre i propri confini.

In base a tale impostazione, si individuano le seguenti categorie di indicatori, che possono essere declinati nella prospettiva della sostenibilità, riflettendo aspetti economici, ambientali e sociali:

- 1) Indicatori di scenario, che consentono di rappresentare il contesto esterno di riferimento, in cui opera l'organizzazione;
- 2) Indicatori di *input*, volti a quantificare le risorse impiegate nelle attività d'impresa;
- 3) Indicatori di attività o di processo, che, riflettendo gli aspetti di gestione ritenuti prioritari, sono volti a quantificare il volume di attività realizzato e possono essere applicati anche per monitorare il grado di avanzamento degli interventi;
- 4) Indicatori di *output*, che esprimono i risultati immediati prodotti dalle attività e dai processi imprenditoriali;
- 5) Indicatori di *outcome*, che esprimono l'impatto diretto o indiretto prodotto anche con l'agire dell'impresa, sul contesto di riferimento o su parte di esso (comunità locale, ambiente, clientela, e così via)³².

³² La classificazione in oggetto è stata adottata quale riferimento anche nel documento del marzo 2009 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) "La relazione sulla gestione. Art. 2428 Codice Civile. La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 32/2007. Informativa sull'ambiente e sul personale".

Gli indicatori consentono all'impresa di esprimere in modo oggettivo sia la situazione prospettica, traducendo in evidenze gli obiettivi connessi alle diverse politiche, sia la situazione consuntiva, supportando la descrizione dei risultati conseguiti nel periodo di riferimento in termini quantitativi e/o qualitativi. La presentazione di obiettivi e risultati attraverso il medesimo indicatore consente al lettore di comprendere immediatamente e chiaramente se gli obiettivi stabiliti siano stati raggiunti o mancati, e permette altresì di percepire il grado di avvicinamento ad eventuali obiettivi pluriennali, il cui periodo di riferimento si protragga oltre quello cui la comunicazione si riferisce.

In una fase iniziale, è probabile che gli indicatori siano relativi ad attività e processi, dunque inerenti a fenomeni più facilmente misurabili e rappresentabili, cui corrisponde viceversa una minore presenza di indicatori di risultato.

La fase di ricognizione delle risorse e delle attività può rivelarsi un passaggio particolarmente oneroso per l'impresa, soprattutto per gli aspetti ambientali e sociali, poiché può essere necessario implementare processi e strumenti di raccolta di dati e informazioni relativi ad ambiti sostanzialmente nuovi.

Di seguito si riportano, per i cinque ambiti tematici individuati dalla direttiva, gli indicatori previsti dalle *SR Guidelines G4*, al fine di evidenziarne la diversa valenza informativa.

Gli indicatori ambientali

Gli indicatori ambientali delle *GRI SR Guidelines* sono sostanzialmente volti a rappresentare, in primo luogo, aspetti relativi agli *input* utilizzati (in particolare, materiali, energia, acqua) e agli *output* generati (emissioni, effluenti, rifiuti), con riguardo sia alle attività svolte dall'impresa sia ai prodotti realizzati e servizi erogati. Specifici indicatori ambientali sono poi finalizzati a esprimere gli impatti prodotti nel contesto (ad esempio in tema di biodiversità), considerando anche le ripercussioni generate sulla catena di fornitura e dalla catena di fornitura di cui si avvale l'impresa.

Gli indicatori sociali

Tra gli indicatori delle *GRI SR Guidelines*, compresi in questa categoria, vi sono quelli volti a rappresentare i rapporti dell'impresa con le comunità locali, rispetto a cui si richiede di esprimere anche gli impatti direttamente e indirettamente prodotti sulle stesse, dunque considerando altresì quelli generati dalla catena di fornitura dell'organizzazione.

Come illustrato nelle *GRI SR Guidelines*, gli impatti sulla comunità variano in funzione delle attività realizzate e includono valutazioni inerenti al differente grado di partecipazione di quelle comunità ai vari processi produttivi. La rappresentazione della relazione impresa/comunità locale può trovare un utile complemento in informazioni riguardanti:

- attestazioni e riconoscimenti pubblici sugli impatti sociali;
- programmi sullo sviluppo delle comunità locali basati sui bisogni delle stesse;
- piani di coinvolgimento delle parti interessate basati sulla mappatura degli loro interessi;
- assemblee che prevedano un'ampia consultazione della comunità locale e processi che coinvolgano i gruppi minoritari;

- comitati dei lavoratori, assemblee sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e altri organismi di rappresentanza dei dipendenti che abbiano relazioni con gli impatti generati;
- processi formali di reclamo della comunità locale.

Gli indicatori relativi al personale

Gli indicatori relativi al personale proposti nelle *GRI SR Guidelines* sono finalizzati a rappresentare fenomeni relativi alla gestione delle risorse umane in senso lato³³. Oltre a indicatori che consentano di apprezzare le caratteristiche dell'organico di cui dispone l'impresa e le relative dinamiche, altri riguardano aspetti quali la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, le relazioni industriali, la formazione e l'istruzione, la diversità e le pari opportunità e i meccanismi di risoluzione dei conflitti in materia di lavoro. Anche in questo caso, il *GRI* richiede che vengano presentati indicatori che riguardino la catena di fornitura e che ineriscano non solo al processo di selezione attivato dall'impresa, ma anche agli impatti eventualmente generati con riguardo al personale delle organizzazioni fornitrici. Tra quelli proposti, particolarmente significativi (e "critici") sono gli indicatori che rappresentano fenomeni connessi alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro: infortuni, decessi, malattie, assenteismo³⁴. Questi indicatori permettono di quantificare gli effetti delle politiche adottate e della loro adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti, consentendo di cogliere l'incidenza degli infortuni, delle malattie, dell'assenteismo e dei decessi correlati al lavoro³⁵ e l'efficacia delle iniziative tese a ridurne il peso³⁶.

³³ Tra i contributi scientifici che hanno supportato l'individuazione di tali indicatori, vi sono quelli pubblicati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

³⁴ Opportunamente articolati per dimensioni rilevanti, tipologia, area geografica e genere.

³⁵ Ad esempio rappresentati dall'indicatore "numero di giorni di lavoro persi".

³⁶ Tali indicatori si riferiscono non soltanto al personale dipendente, ma anche alla forza lavoro costituita da soggetti terzi indipendenti, impiegati presso le sedi e gli stabilimenti

Rilevanti sono anche gli indicatori che rappresentano le dinamiche dell'organico, in termini di assunzioni, nonché quelli pertinenti alla risoluzione delle controversie in tema di lavoro, che permettano di mostrare in maniera oggettiva gli effetti delle politiche di gestione del personale e l'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi desiderati e dichiarati.

Anche in questo caso, l'apprezzamento degli effetti delle politiche adottate dall'impresa si coglie significativamente in termini di andamento, osservando i valori dei relativi indicatori su un arco temporale pluriennale³⁷.

Gli indicatori relativi al rispetto dei diritti umani

Gli indicatori delle *GRI SR Guidelines* sul tema dei diritti umani sono in primo luogo finalizzati a rilevare episodi legati a pratiche discriminatorie, reclami e violazioni dei diritti delle comunità locali. Oltre che in relazione al verificarsi o meno di questi fenomeni e al loro andamento, gli effetti delle politiche adottate dall'impresa sono valutabili anche rispetto alle azioni successivamente intraprese, che devono trovare adeguata descrizione.

Altri indicatori rappresentano gli investimenti sostenuti (anche in ragione di accordi e clausole contrattuali) per la tutela dei diritti umani e per la formazione in materia, gli ambiti organizzativi e i fornitori presso cui si individuino elevati rischi di violazioni dei diritti con riguardo alle fattispecie del lavoro minorile e del lavoro forzato o obbligato; completano il quadro gli indicatori tesi a rendicontare le misure adottate dall'impresa per il presidio di tali rischi.

dell'impresa, verso i quali la stessa è comunque responsabile in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

³⁷ Si osservi peraltro come la valutazione (in positivo o in negativo) dell'andamento di taluni indicatori relativi al personale possa risultare non univoca e vada dunque effettuata caso per caso: ad esempio, laddove siano avviate nuove procedure di formalizzazione e di risoluzione delle controversie, potrebbe valutarsi positivamente un incremento nel numero delle stesse, potendo tale incremento rimarcare una maggiore disponibilità (tanto da parte dell'impresa quanto da parte dei lavoratori) e facilità al ricorso a tali pratiche; di converso, un incremento nel tasso di risoluzione delle controversie potrebbe non rappresentare necessariamente un fenomeno positivo, laddove, ad esempio, ciò fosse principalmente dovuto a strumenti/pratiche imprenditoriali unilaterali (possibili in ragione di una forte asimmetria tra il potere delle due parti) e non concordati con le rappresentanze sindacali.

In materia di diritti umani risultano particolarmente importanti i relativi indicatori adottati nell'ambito della catena di fornitura, rispetto ai quali si ambisce a rilevare gli impatti negativi potenzialmente connessi all'attività dell'impresa.

Gli indicatori relativi alla lotta contro la corruzione attiva e passiva

Anche per il tema della corruzione il *GRI* prevede indicatori che consentono di cogliere il fenomeno nel suo complesso. In questo tipo di comunicazione risulta essenziale indicare gli eventuali casi di corruzione accertati, le sentenze inerenti e le relative conseguenze generatesi (ad esempio, il licenziamento del dipendente, il richiamo disciplinare, la conclusione o il mancato rinnovo di contratti con la controparte responsabile del caso di corruzione). Per questa fattispecie (e ancor più che per gli altri ambiti oggetto della direttiva 2014/95/UE), appare prioritaria l'adozione di indicatori che diano conto delle iniziative volte a contenere i relativi rischi, in termini di organizzazione generale, di identificazione e monitoraggio dei rischi in relazione alle diverse aree dell'impresa e di formazione erogata sul tema.

La coerenza tra politiche dichiarate, strumenti gestionali attivati e risultati ottenuti dovrà essere commentata alla luce delle evidenze emerse nell'attività di monitoraggio e nell'interpretazione dei dati e degli altri elementi informativi oggetto della rendicontazione (finanziaria e non finanziaria).

In quest'ottica, un'esposizione completa e un'interpretazione il più possibile oggettiva dei dati disponibili, in particolare degli indicatori di *performance* identificati a priori come indicatori "chiave", appaiono quali presupposti fondamentali al confronto dialettico con gli *stakeholder* interni ed esterni, anche nella prospettiva di una potenziale revisione delle politiche e/o degli strumenti posti in essere per realizzarle, al fine di attivare e sviluppare un ciclo di interazione virtuoso tra tutti i soggetti che incidono sulla vita dell'impresa e la cui qualità della

vita dipende anche dal modo in cui questa svolge la propria attività e persegue la propria ragione d'essere³⁸.

³⁸ CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo, op.cit.*, p. 29.

5.2 Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE: le sanzioni

La legge 9 luglio 2015, n. 114 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015, conferisce deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il 4 ottobre 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Per quanto concerne le sanzioni compete agli amministratori dell’ente, che dovranno agire secondo criteri di professionalità e diligenza, il compito di redigere e pubblicare la Dichiarazione in conformità a quanto previsto dalla normativa, sentito l’organo di controllo, cui spetta la rilevazione di eventuali omissioni o irregolarità.

Il Governo, diversamente dal Legislatore europeo (che nulla ha prescritto a riguardo) ha previsto sanzioni per i trasgressori. Pertanto, qualora gli amministratori dell’ente omettessero di depositare nei termini la Dichiarazione o di allegarvi l’attestazione di conformità delle informazioni ivi fornite (oppure se la Dichiarazione contenesse fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero, in generale, omettesse fatti materiali rilevanti) saranno passibili di sanzioni pecuniarie.

L’Autorità competente ad irrogare le sanzioni, che vanno da euro 20 mila a euro 150 mila, è la Consob³⁹.

³⁹ Così GUGLIELMETTI, VANNETTI, *Prime considerazioni sullo schema di decreto riguardante informazioni di carattere non finanziario per enti e gruppi di interesse pubblico*, 2016, reperibile sul sito web www.dirittobancario.it.

Riportiamo l'art. 8 rubricato appunto *Sanzioni* dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri:

“Art. 8

1. Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, obbligato a norma del presente decreto, i quali omettono di depositare, nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica agli amministratori dell'ente di interesse pubblico ovvero agli amministratori del soggetto di cui all'articolo 7 che non può derogare all'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, che omettono di allegare alla dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, l'attestazione di cui al citato comma 10 dell'articolo 3.
3. Quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, che hanno attestato la conformità al presente decreto di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero

omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, quando presso il registro delle imprese è depositata una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, di cui è attestata la conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti la cui informazione è imposta dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo periodo, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette di effettuare l'attestazione di conformità di cui alla medesima disposizione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al periodo precedente quando attesta la conformità al presente decreto, a norma dell'articolo 3, comma 10, di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformità agli articoli 3 e 4.
6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è competente la Consob e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”

Capitolo VI

L'ANALISI DI UN BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

SOMMARIO: Premessa - 6.1 Gli indicatori ambientali - 6.2 Gli indicatori sociali - 6.3 Gli indicatori relativi al personale - 6.4 Gli indicatori relativi al rispetto dei diritti umani - 6.5 Gli indicatori relativi alla lotta contro la corruzione attiva e passiva - 6.6 Riflessioni conclusive.

Premessa

Come anticipato per concludere la tesi ho analizzato il bilancio di sostenibilità del Gruppo Iren.

Il Bilancio di sostenibilità viene redatto annualmente dal Gruppo Iren e pubblicato contestualmente al Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato.

Iren, *multiutility* quotata alla Borsa Italiana, opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione, distribuzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni.

Iren, che vanta una storia di oltre cento anni di servizi per le comunità, è strutturata sul modello di una *holding*¹ industriale con sede a Reggio Emilia e sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino.

Il Gruppo Iren contribuisce attivamente alla crescita dei territori in cui opera, promuovendone concretamente lo sviluppo economico e l'innovazione.

Iren è orientata all'erogazione di servizi e alla creazione di infrastrutture per arricchire e valorizzare il territorio, nel rispetto dell'ambiente e dei cittadini clienti.

¹ *Holding*: abbreviazione di *holding company*, con cui si designa una società finanziaria (capogruppo o madre) che detiene una parte, o la totalità, del capitale di altre imprese (che possono avere per oggetto settori economici diversi oppure distinte fasi dello stesso processo produttivo), al fine di controllarne la gestione finanziaria, industriale e commerciale. Il controllo di una società si può conseguire con il possesso di un numero di azioni tale da garantire la maggioranza assoluta o relativa nelle assemblee ordinarie; possono anche darsi situazioni di controllo indiretto, con cui la struttura delle partecipazioni viene ad assumere una conformazione ad albero, con la "h" al vertice ed eventualmente più "rami" (indicanti le partecipazioni) che collegano le società tra loro.

Il Gruppo opera in un bacino multiregionale con oltre 6.100 dipendenti, un portafoglio di circa 1,5 milioni di clienti nel settore energetico, circa 2,6 milioni di abitanti serviti nel ciclo idrico integrato e oltre 2 milioni di abitanti nel ciclo ambientale².

Il Bilancio di sostenibilità 2015, riferito al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2015, è stato predisposto sotto il coordinamento della Direzione *Corporate Social Responsibility* e Comitati Territoriali³ secondo le *Sustainability Reporting Guidelines* (versione G4) del *Global Reporting Initiative (GRI)* e del supplemento *Utility* del settore elettrico.

I dati relativi alle *performance* ambientali e sociali sono rendicontanti attraverso l'applicativo “bilancio di sostenibilità” che prevede la tracciatura, la verifica e l'approvazione di tutti i dati richiesti.

Il documento è stato sottoposto a revisione di *PricewaterhouseCoopers Advisory SpA* secondo i principi dell'*ISAE3000 (International Standard on Assurance Engagement 3000)* dell'*International Auditing and Assurance Standard Board*⁴.

Proponendo la medesima struttura espositiva del precedente capitolo, di seguito si prendono in analisi, per i cinque ambiti tematici individuati dalla direttiva 2014/95/UE⁵, gli indicatori previsti dalle *SR Guidelines G4*, al fine di esporre come vengano utilizzati all'interno di un documento di natura non finanziaria da parte di una società quotata come il Gruppo Iren.

² IREN S.P.A., *Bilancio di sostenibilità*, 2015, p. 12.

³ Cogliamo l'occasione per ringraziare SELINA XERRA, Direttore *Corporate Social Responsibility* e Comitati Territoriali Gruppo Iren, GIULIA MANCINI e MARTA CARLOTTA SCARRONE per la preziosa collaborazione.

⁴ IREN S.P.A., *Bilancio di sostenibilità*, *op.cit.*, p. 8.

⁵ La direttiva 2014/95/UE, all'articolo 1, punto 1), paragrafo 1, prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario contenga “almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, (...).

6.1 Gli indicatori ambientali

Si ricorda che gli indicatori ambientali delle *GRI SR Guidelines* sono sostanzialmente volti a rappresentare, in primo luogo, aspetti relativi agli *input* utilizzati (in particolare, materiali, energia, acqua) e agli *output* generati (emissioni, effluenti, rifiuti), con riguardo sia alle attività svolte dall'impresa sia ai prodotti realizzati e servizi erogati. Specifici indicatori ambientali sono poi finalizzati a esprimere gli impatti prodotti nel contesto (ad esempio in tema di biodiversità), considerando anche le ripercussioni generate sulla catena di fornitura e dalla catena di fornitura di cui si avvale l'impresa.

Seguono gli indicatori ambientali relativi al Gruppo Iren:

- Emissioni: il Gruppo Iren opera per garantire un costante contenimento delle proprie emissioni in atmosfera, sia sviluppando produzioni attraverso l'impiego di “fonti pulite”⁶ sia applicando le migliori tecnologie disponibili e i processi più controllati nei cicli produttivi. Il Gruppo è particolarmente focalizzato a controllare la CO₂ sia riducendone l'emissione sia incrementando quella evitata grazie all'impiego di fonti rinnovabili e alla valorizzazione energetica dei rifiuti.
- Consumo e scarichi idrici: l'uso razionale delle risorse idriche e la tutela delle acque sono temi di grande rilevanza per il Gruppo Iren sia nel proprio approccio produttivo sia nella gestione del servizio idrico integrato per milioni di cittadini. La costante attenzione della società alla quantità di risorsa idrica prelevata dall'ambiente e alla qualità degli scarichi restituiti all'ambiente stesso, sono fattori fondamentali per una gestione sostenibile per l'ambiente⁷.

⁶ L'aumento delle fonti rinnovabili e della cogenerazione nell'ultimo anno (2015) ha consentito di evitare l'emissione in atmosfera di oltre 2 milioni di tonnellate di CO₂.

⁷ Nella produzione termoelettrica (in particolare presso la centrale Torino Nord) sono presenti sistemi di recupero delle acque meteoriche di seconda pioggia e delle condense di refrigerazione dell'aria in ingresso alla turbina a gas. L'acqua industriale recuperata è utilizzata ai fini antincendio, per alimentare l'impianto di produzione di acqua demineralizzata e per i servizi di Centrale.

- Efficienzamento dei trasporti e della logistica: la promozione di una mobilità sostenibile è di particolare interesse per il settore dei servizi ambientali dove l'efficienzamento dei trasporti può rappresentare un elemento importante e di differenziazione per il Gruppo e per i propri *stakeholder*⁸.
- Efficienza energetica, rinnovabili e teleriscaldamento: sono i cardini su cui si fonda la politica energetica del Gruppo Iren che si impegna costantemente a promuovere progetti ed iniziative per risparmiare risorse naturali, in particolare quelle energetiche. La produzione energetica del Gruppo deriva all'80% da fonti rinnovabili. Inoltre, grazie all'utilizzo di tecnologie e all'adozione di processi innovativi, Iren garantisce elevati livelli di efficienza energetica nella gestione delle proprie attività e per i territori in cui opera.
- Gestione, raccolta differenziata⁹, e riuso dei rifiuti: una gestione responsabile consente di valorizzare i rifiuti come materia e nella produzione energetica, riducendo le esigenze di smaltimento, il consumo di risorse naturali e la produzione di emissioni. Il Gruppo Iren governa i propri rifiuti e quelli gestiti per le comunità locali seguendo i principi di prevenzione, sostenibilità e sicurezza in un approccio teso a garantire efficacia ed economicità. Fondamentale è per il Gruppo il dialogo e il confronto costante su questo tema con le Istituzioni e i cittadini.
- Biodiversità: il tema della salvaguardia della biodiversità e degli *habitat* è rilevante per il Gruppo Iren che al riguardo ha attivato processi di collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni¹⁰. Non solo, il Gruppo

⁸ Il Gruppo si impegna a ridurre le emissioni in atmosfera derivanti dalla circolazione dei mezzi dell'impresa attraverso il rinnovo sistematico del parco automezzi e la promozione di iniziative, rivolte ai dipendenti, tese a incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici e metodi di trasporto alternativo per raggiungere il luogo di lavoro.

⁹ Delle 1.171.182 tonnellate di rifiuti urbani gestiti, più di 664.000 tonnellate sono state raccolte in modo differenziato.

A fianco dei tradizionali sistemi di raccolta stradale è proseguita, su tutto il territorio servito, l'implementazione delle raccolte domiciliari che hanno consentito di raggiungere questo importante risultato.

¹⁰ Ad esempio il Gruppo Iren collabora con l'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso concedendo in comodato gratuito alcuni immobili e corrispondendo annualmente un contributo destinato a iniziative di miglioramento ambientale e di promozione turistica.

opera per garantire che le attività gestite in aree protette siano compatibili e sostenibili per l'ambiente su cui insistono e per il mantenimento del suo equilibrio naturale¹¹.

Inoltre dal 2002, il Gruppo ha avviato un piano di interventi di smantellamento di infrastrutture presenti nel Parco e di riqualificazione delle aree bonificate.

¹¹ IREN S.P.A., *Bilancio di sostenibilità, op.cit.*, p. 51.

6.2 Gli indicatori sociali

Le comunità e il territorio sono al centro delle strategie del Gruppo che si pone come moderna impresa in grado di produrre ricchezza tutelando l'ambiente e rispettando le aspettative degli *stakeholder* e che pianifica e attua la propria crescita con un particolare *focus* sulla *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

La grande importanza delle comunità locali, è evidenziata anche nel Piano Industriale del Gruppo Iren 2015-2020¹² che prevede tra le sue linee strategiche lo sviluppo sostenibile.

Il Gruppo, infatti, si impegna a promuovere un nuovo modello di sviluppo territoriale incentrato sull'innovazione di processo e di prodotto e sull'innovazione sociale: il 98% degli investimenti previsti nel Piano Industriale è destinato allo sviluppo territoriale, generando un importante volano di crescita per le economie locali, con ricadute positive anche in termini sociali e ambientali.

La declinazione operativa degli indirizzi strategici riguarda progetti a elevata valenza industriale che rappresentano concretamente lo sforzo del Gruppo in tema di sostenibilità e che contribuiscono alla creazione di infrastrutture, di servizi e di occupazione.

Tra le iniziative volte a generare impatti positivi sul territorio si segnalano i Comitati Territoriali, costituiti tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015. I Comitati sono organizzati su base provinciale, corrispondenti alle aree geografiche in cui opera Iren (Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Torino), e rappresentano un innovativo canale di dialogo, confronto e progettazione tra il Gruppo e tutti i portatori di interesse delle comunità locali in merito ai servizi dell'impresa e ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un vero e proprio strumento di lavoro per raccogliere idee, proposte, commenti e osservazioni, con lo scopo di migliorare i servizi del Gruppo, progettando insieme ai cittadini soluzioni innovative e per uno sviluppo sostenibile del territorio.

¹² Consultabile sul sito *web* www.gruppoiren.it/piano-industriale-2015-2020.

Il Gruppo Iren, inoltre, dimostra la propria vicinanza alle Comunità e ai territori in cui opera, dando sostegno alle Amministrazioni locali e alle popolazioni colpite da eventi straordinari¹³¹⁴.

¹³ Il Gruppo Iren si è attivato anche a salvaguardia della popolazione e del settore agricolo nel territorio del Canavese. Durante l'estate 2015, infatti, il caldo *record* e la siccità hanno messo a dura prova le colture della zona. Per questo motivo il Gruppo, che nelle valli Orco e Soana gestisce numerosi impianti idroelettrici, ha deciso di utilizzare le riserve accumulate nei serbatoi permettendo di mantenere un livello idrico di vitale importanza per l'agricoltura locale.

¹⁴ IREN S.P.A., *Bilancio di sostenibilità, op.cit.*, p. 120.

6.3 Gli indicatori relativi al personale

Si rammenta che gli indicatori relativi al personale proposti nelle *GRI SR Guidelines* sono finalizzati a rappresentare fenomeni relativi alla gestione delle risorse umane in senso lato. Oltre a indicatori che consentano di apprezzare le caratteristiche dell'organico di cui dispone l'impresa e le relative dinamiche, altri riguardano aspetti quali la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, le relazioni industriali, la formazione e l'istruzione, la diversità e le pari opportunità e i meccanismi di risoluzione dei conflitti in materia di lavoro.

A seguire gli indicatori relativi al personale del Gruppo Iren:

- **Occupazione:** il tema, nell'attuale contesto economico, è di estrema rilevanza sociale e rappresenta un fattore determinante per il Gruppo Iren che vede nelle risorse umane un capitale fondamentale per la propria crescita¹⁵. Il mantenimento di adeguati livelli occupazionali e il presidio di competenze sono centrali per il perseguimento delle strategie imprenditoriali.
- **Relazioni industriali:** il tema contribuisce a creare le migliori condizioni per sviluppare un modello di impresa orientata al coinvolgimento delle risorse umane per accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi e la capacità di affrontare le sfide del mercato con soluzioni efficienti ed innovative¹⁶.

¹⁵ Si riporta l'esempio del progetto "Cambiare insieme".

Con il coinvolgimento di 232 Responsabili e la realizzazione di 350 incontri che hanno interessato direttamente 5.430 persone, il progetto ha perseguito l'obiettivo di analizzare e condividere i valori chiave del gruppo:

- Integrazione, per superare le barriere interne, per condividere e valorizzare *asset*, soluzioni e persone;
- Efficienza operativa, per condividere e adottare le soluzioni migliori per essere efficienti e veloci;
- Risultati nel *business*, per diffondere responsabilità e coraggio che consentano risultati visibili.

Gli incontri ed il coinvolgimento delle risorse del Gruppo, hanno permesso la nascita di 230 nuovi progetti e oltre 900 proposte per nuovi comportamenti per il cambiamento.

¹⁶ Il Gruppo presta grande attenzione al dialogo e al confronto con i rappresentanti dei lavoratori e, nel corso del 2015, è proseguita l'attività di confronto tra la Direzione

- *Welfare* aziendale¹⁷ e diversità: la conciliazione delle esigenze di vita con le esigenze di lavoro, le iniziative per migliorare la qualità dell'ambiente lavorativo e la valorizzazione delle diversità presenti nell'impresa, sono centrali per accrescere il senso di coesione e di appartenenza al Gruppo, e l'integrazione sul territorio.
- Sviluppo delle risorse umane: il tema della crescita professionale delle risorse umane è essenziale per il Gruppo Iren per anticipare e affrontare con successo la complessità e i cambiamenti del mercato, della regolamentazione e delle tecnologie e al contempo garantire l'impiegabilità delle risorse. Iren investe costantemente per sviluppare il patrimonio di competenze interne per valorizzare le proprie risorse umane¹⁸.
- Salute e sicurezza dei lavoratori: Iren opera per la salute e la sicurezza delle persone nello svolgimento della propria attività lavorativa e per migliorare l'ambiente lavorativo, anche al fine di accrescere motivazione e coinvolgimento e garantire continuità ai processi produttivi¹⁹.

aziendale e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.). In particolare nel 2015 sono stati firmati accordi, a livello di Gruppo, relativamente a:

- premio di risultato di Gruppo;
- accordo di trasferimento in Iren S.p.A. del personale di *staff* delle altre società del Gruppo;
- accordo sull'applicazione del telelavoro nell'ambito del CCNL dei servizi ambientali.

¹⁷ Copertura pensionistica complementare, coperture assicurative a favore del personale, anticipazione sul trattamento di fine rapporto, *benefit* nella fase di pensionamento, modelli per un'organizzazione del lavoro flessibile, iniziative per il benessere dei dipendenti, attività ricreative, culturali, sportive e assistenza sanitaria.

¹⁸ Nel 2015 il numero dei dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione è stato pari a 5.506, (nel 2014 erano 4.223). In crescita sia la percentuale dei Dirigenti coinvolti in almeno un corso di formazione, che tocca il 94% nel 2015, anche a fronte degli impegni formativi correlati alla realizzazione del progetto di *Change Management* "Cambiare insieme", sia quella del personale impiegatizio salita al 96,7%, dovuta in particolare all'avvio del progetto "*Iren One*", con l'adozione di un unico sistema ERP a livello di Gruppo.

L'indice di soddisfazione si conferma positivo (83% circa), seppur in lieve calo rispetto all'anno precedente; cresce invece l'indice di apprendimento che passa dal 94% al 95%.

¹⁹ Il Gruppo considera un investimento destinare alla salute e sicurezza sul lavoro (SSL) risorse umane, professionali, organizzative, tecnologiche ed economiche, ritenendo di primaria importanza la tutela dei lavoratori e ponendosi come obiettivo non solo il rispetto di quanto richiesto dalla normativa, ma un'azione volta al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.

Il presidio del Sistema di Gestione della Sicurezza è assicurato in ogni Società del Gruppo da un unico Servizio Prevenzione e Protezione Rischi collocato nella *holding*. In questo

- Comunicazione interna: la conoscenza della missione, dei valori e degli obiettivi di crescita del Gruppo Iren, insieme alla capacità di ascolto, è un tema determinante per il reale coinvolgimento delle risorse umane nelle presenti e future sfide in ambito industriale e di responsabilità sociale dell'impresa²⁰²¹.

modo vengono garantite l'uniformità delle metodologie di valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure organizzative, procedurali e tecniche e l'individuazione delle necessità formative del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Specifiche procedure codificate e sistematici *audit* consentono di perseguire il monitoraggio e il miglioramento continuo di tale sistema.

²⁰ Il principale strumento utilizzato per la comunicazione interna è la *Intranet* aziendale "Noi Iren" che vede mediamente 2.500 utenti collegati ogni giorno, per un complessivo di circa 25.000 pagine visualizzate quotidianamente.

²¹ IREN S.P.A., *Bilancio di sostenibilità, op.cit.*, p. 100.

6.4 Gli indicatori relativi al rispetto dei diritti umani

Il Gruppo Iren ribadisce il rispetto dei diritti umani e condanna qualsiasi tipo di discriminazione per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose.

Il Gruppo garantisce l'assenza di discriminazioni nell'applicazione delle politiche di selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale e formalizza tale impegno all'interno del Codice etico del Gruppo²².

Nel corso del 2015, non si sono verificate violazioni legate a pratiche discriminatorie.

Il personale femminile nel Gruppo è pari a circa il 25% del totale, con un incremento del 5% rispetto al 2014, una presenza ridotta dovuta in prevalenza alle specifiche caratteristiche tecniche e lavorative delle attività svolte e alla relativa ridotta offerta di figure professionali femminili sul mercato del lavoro rispondenti a tali caratteristiche.

Le donne nel Gruppo sono 1.531, con una variazione significativa della percentuale rispetto al biennio precedente in ragione del consolidamento della Società AMIAT.

Nel 2015 sono state 118 le donne che hanno usufruito di periodi di congedo per maternità. Anche grazie alle varie possibilità di orari di lavoro che il Gruppo mette a disposizione e alla formazione specifica che l'impresa eroga in questi casi, tutte le dipendenti hanno potuto riprendere al loro rientro l'attività che seguivano prima del periodo di assenza o un'attività con pari contenuto professionale, nei casi in cui i mutamenti organizzativi contestualmente intervenuti non consentissero il rientro nella stessa posizione²³.

La parità dei livelli retributivi fra uomini e donne è garantita dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro dove sono definiti minimi contrattuali per ciascuna categoria.

La retribuzione base media per qualifica delle donne è tuttavia leggermente inferiore rispetto a quella degli uomini per l'alta percentuale di donne operanti *part*

²² Consultabile sul sito *web* www.gruppoiren.it/codice-etico-sostenibilita.

²³ IREN S.P.A., *Bilancio di sostenibilità, op.cit.*, p. 96.

time (circa il 13% del totale donne), per l'anzianità media che risulta inferiore per le donne rispetto a quella degli uomini e infine per un inquadramento medio inferiore nella popolazione femminile.

La legge n. 120 del 2011²⁴, conosciuta come legge Golfo-Mosca dal nome delle proponenti²⁵ ha sancito l'obbligo per le società con azioni quotate e per quelle a controllo pubblico di introdurre nei rispettivi statuti apposite clausole in materia di composizione degli organi di gestione e di controllo, tali da assicurare la presenza, a regime, di almeno un terzo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato: la previsione, riferita in modo neutro a qualsivoglia ipotesi di sotto rappresentazione legata al genere, concerne non solo l'organo amministrativo di tutti e tre i sistemi di governo societario contemplati dal nostro ordinamento, senza tra l'altro limitarne l'applicazione ai soli consiglieri non esecutivi, ma altresì quello di controllo.

La prescrizione, che costituisce indubbiamente un'azione positiva, ha carattere temporaneo e deve essere rispettata per i primi tre mandati: per il periodo successivo si confida che siano le stesse società a nominare l'organo amministrativo e quello di controllo in modo da assicurare l'equilibrio fra i generi. Si è quindi optato per l'imposizione "dall'alto" di una regola sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo che assicuri una percentuale minima a favore del genere meno rappresentato per un lasso temporale circoscritto, auspicando che gli effetti positivi di tale regola inducano le società a conservare l'equilibrio fra i generi anche una volta caducato il vincolo legislativo²⁶.

In linea con quanto disposto dallo Statuto Sociale di Iren in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate²⁷, in Iren

²⁴ Legge 12 luglio 2011, n. 120, *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.*

²⁵ La senatrice PDL Lella Golfo e l'onorevole PD Alessia Mosca.

²⁶ DESANA, CALLEGARI, SARALE, *La L. Golfo-Mosca n. 120/2011 e la parità di genere. Profili sociologici e giuridici*, in *Giurisprudenza italiana*, 2015, p. 2245.

²⁷ Si rimanda alla Legge 12 luglio 2011, n. 120, *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.*

S.p.A. e nelle Società di primo livello è assicurato l'equilibrio fra i generi nella composizione degli organi sociali. Nei Consigli di Amministrazione del Gruppo si contano 14 donne, pari a circa il 17% dei componenti complessivi (83 persone).

La maggioranza del personale femminile (circa il 64%) è inquadrata a livello di dirigenti, quadri e impiegati²⁸. L'analisi della presenza femminile nel Gruppo evidenzia, anche alla luce delle caratteristiche prevalentemente tecniche delle attività, una situazione non discriminatoria per la componente femminile, che rappresenta circa il 31% del gruppo dei dirigenti, quadri e impiegati.

²⁸ Che costituisce circa il 52% del totale del personale, rispetto al 48% di operai.

6.5 Gli indicatori relativi alla lotta contro la corruzione attiva e passiva

Nello svolgimento delle proprie attività, le Società del Gruppo Iren si interfacciano frequentemente con la Pubblica Amministrazione e con i terzi.

Queste relazioni devono avvenire nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001²⁹ che esprimono indirizzi e regole di condotta volti a prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati rilevanti ai sensi del decreto.

I processi imprenditoriali sono inoltre regolati da specifiche procedure che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di controllo, prevedendo la tracciabilità dei processi e l'evidenza delle autorizzazioni a garanzia della trasparenza e correttezza nello svolgimento delle attività.

Nel 2015 è stata effettuata un'attività di mappatura dei processi e di autovalutazione dei rischi indicati dal D. Lgs. 231/2001, attraverso la quale sono stati individuati, all'interno delle attività svolte, i processi e le aree del Gruppo "sensibili" al rischio potenziale di realizzazione degli illeciti indicati dal decreto.

In particolare, sono state individuate le attività sensibili al rischio corruzione, per le quali sono state previste idonee regole interne ad integrazione del Codice Etico³⁰, quali a titolo esemplificativo le seguenti:

- selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori;
- selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati);
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione di sponsorizzazioni, eventi, omaggi e liberalità;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività d'impresa;

²⁹ Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

³⁰ Principi generali di controllo e protocolli specifici di comportamento e di controllo.

- gestione delle erogazioni, dei contributi (anche formativi) e delle sovvenzioni pubbliche.

Le attività di mappatura dei processi, di predisposizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, l'esame ed approvazione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione, la diffusione del documento e la formazione sullo stesso costituiscono, per ciascuno dei soggetti coinvolti, attività formative anche per quanto attiene le tematiche anticorruzione. Inoltre è stato somministrato ai dipendenti un videocorso sugli aggiornamenti del D. Lgs. 231/2001 riguardanti i reati ambientali, l'induzione indebita, la corruzione tra privati e l'impiego di cittadini irregolari.

Si precisa, infine, che nel 2015 non risultano casi di corruzione³¹.

³¹ IREN S.P.A., *Bilancio di sostenibilità, op.cit.*, p. 96.

6.6 Riflessioni conclusive

Con l'attuazione della direttiva 2014/95/UE le imprese di grandi dimensioni saranno tenute ad includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non strettamente finanziario a decorrere dal periodo avente inizio il 1° gennaio 2017 o durante l'anno 2017 *ex art. 19-bis* della direttiva 2013/34/UE, così come è stata modificata dalla direttiva 2014/95/UE; alcune grandi società, come Iren, sono però già pronte a raccogliere la sfida e a pubblicare la “Dichiarazione di carattere non finanziario”.

Il campo di applicazione della direttiva 2014/95/UE come già rilevato concerne le società di grandi dimensioni³², con un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari almeno a 500, che rientrino tra gli enti di interesse pubblico e, a livello consolidato, le società, che siano imprese madri di gruppi di grandi dimensioni³³, che rientrino tra gli enti di interesse pubblico, con un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, a livello consolidato, pari almeno a 500³⁴.

Nell'attività di divulgazione delle informazioni non finanziarie, la direttiva 2014/95/UE stabilisce che le imprese possono basarsi su *standard* nazionali, dell'UE o internazionali, specificando lo *standard* seguito. Nella dichiarazione si devono indicare gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per la specifica attività d'impresa. La stessa direttiva attribuisce alla Commissione europea il compito di elaborare orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni non finanziarie, ivi compresi gli indicatori fondamentali di prestazione.

³² Secondo la nozione di grande impresa indicata nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva n. 2013/34.

³³ Secondo la nozione di grande gruppo indicata nell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva n. 2013/34.

³⁴ ASSONIME, *Risposta alla Consultazione MEF per l'attuazione della direttiva 2014/95/EU in materia di informazioni non finanziarie e informazioni sulla diversità nella composizione degli organi sociali*, 2016, p. 3.

La scelta di fondo compiuta dal Legislatore comunitario, attraverso queste previsioni, è quella di lasciare alle imprese un'ampia flessibilità nella scelta degli *standard* di rendicontazione.

Tale approccio tiene conto dell'attuale contesto di riferimento della rendicontazione non contabile che presenta molteplici *standard* e linee guida di settore, i quali possono essere anche complementari tra loro. Si pensi a titolo di esempio alle linee guida *GA* del *GRI* e all'*IR Framework* dell'*IIRC*.

A tale proposito è da condividere un approccio che attribuisca alle imprese la massima flessibilità nell'utilizzare gli *standard* che ritenga più appropriati in sede di comunicazione delle informazioni non finanziarie.

Non sembra opportuna invece l'indicazione di specifici *standard* di riferimento da seguire che potrebbe peraltro rendere statico un quadro di riferimento internazionale che appare in continua evoluzione.

Diversa è la questione della necessità per l'impresa di dichiarare quale sia il sistema di rendicontazione seguito, che deve essere chiaramente identificato³⁵.

Si è più volte sottolineato che il Gruppo Iren, al momento, per la redazione del proprio Bilancio di sostenibilità, si affida alle *Sustainability Reporting (SR) Guidelines* della *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Successivamente ad una attenta analisi del Bilancio di sostenibilità 2015 ed un confronto diretto con la Direzione *Corporate Social Responsibility* e Comitati Territoriali, si può affermare che il Gruppo Iren sia una realtà da tempo attenta alla responsabilità sociale ed al rapporto con i propri *stakeholder*.

L'attuazione della direttiva 2014/95/UE pertanto non creerà problemi ad Iren S.p.A. che non riscontrerà particolari difficoltà nella redazione della "Dichiarazione di carattere non finanziario" *ex art. 19-bis* della citata direttiva³⁶.

³⁵ ASSONIME, *Risposta alla Consultazione MEF per l'attuazione della direttiva 2014/95/EU in materia di informazioni non finanziarie e informazioni sulla diversità nella composizione degli organi sociali*, *op.cit.*, p. 6.

³⁶ Si sottolinea che gli aspetti di carattere non finanziario richiesti dalla direttiva 2014/95/UE sono già tutti presenti all'interno del Bilancio di sostenibilità 2015.

Conclusioni

Il presente lavoro ha tentato di offrire una ricostruzione sistematica del cosiddetto *business sociale*.

Come anticipato nell'introduzione il lavoro ha tentato di rispondere principalmente a tre interrogativi:

1. L'impresa sociale, così come disciplinata dal decreto legislativo 155 del 2006, rappresenta una valida opzione imprenditoriale?
2. La legge prevede vantaggi concreti per l'impresa che dimostri una particolare attenzione per la propria responsabilità sociale?
3. La dichiarazione di carattere non finanziario, *ex art. 19-bis* della direttiva 2013/34/UE, così come è stata modificata dalla direttiva 2014/95/UE, può rivelarsi uno strumento efficace per l'impresa di grandi dimensioni e il territorio su cui opera?

Per quanto riguarda la normativa sull'impresa sociale possiamo affermare che questa non risulti del tutto soddisfacente¹.

Il decreto legislativo 155 del 2006² presenta diversi limiti: l'adozione di una definizione di finalità sociale che sovrappone obiettivi, caratteristiche e settori di attività³ e un vincolo alla distribuzione di utili eccessivamente e inutilmente stringente⁴.

Inoltre, l'assenza di benefici fiscali specifici, almeno con riferimento agli utili non distribuiti, rischia di scoraggiare l'adozione dell'impresa sociale⁵.

¹ Tant'è che è intervenuta recentemente la Legge 106/2016 più volte citata.

² A norma della Legge 13 giugno 2005, n. 118. Per un approfondimento si rimanda a BONFANTE, *La delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*, in *Impresa sociale*, 2005, pp. 80 ss.

³ Sarebbero stati sufficienti i primi due aspetti.

⁴ Sarebbe bastato un vincolo più flessibile quale quello richiesto alle cooperative cosiddette "a mutualità prevalente".

⁵ L'art. 9, L. 106/2016 cerca di sopperire a tale limite.

Questi limiti, tuttavia, più che giustificare un giudizio complessivamente negativo, confermano la difficoltà a coniugare impresa e finalità sociali, fino ad ora tenute ben separate nel mondo del diritto.

A tal riguardo si può considerare una novità giuridica interessante la *società benefit*, recentemente disciplinata dalla legge di stabilità per il 2016⁶.

Per quanto concerne l'impresa sociale la completa rivisitazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 155/2006 costituisce una necessità non più procrastinabile. In particolare diventa fondamentale ripensare alla forma giuridica di questo istituto che non può oscillare fra i modelli associativi e societari più disparati. Ulteriori elementi di attenzione devono poi riguardare l'inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati, l'allargamento dell'oggetto sociale al microcredito (sulla scia di quanto previsto per le cooperative), la leva fiscale⁷.

A questo proposito, come si è detto, è stata appena varata una significativa riforma i cui contorni saranno però precisati in sede di adozione dei decreti legislativi delegati in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106⁸.

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015⁹ introduce nel nostro ordinamento una nuova disciplina volta a favorire la diffusione di società, denominate *società benefit*, che uniscono lo scopo di lucro con l'obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano¹⁰.

Si tratta di una previsione normativa innovativa che legittima e attribuisce valore a un nuovo modo di fare impresa¹¹.

⁶ Art. 1, commi 376-384, Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si vedano BERTARINI, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, in *Diritto e giustizia*, 2016; RIOLFO, *La società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Prima parte*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 720 ss. e SICLARI, *La società benefit nell'ordinamento italiano*, 2016.

⁷ Si veda BONFANTE, *Un nuovo "vestito" per l'impresa sociale?*, 2015, reperibile sul sito web www.rivistaimpresasociale.it.

⁸ Legge-delega 6 giugno 2016, n. 106 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

⁹ Legge di stabilità per il 2016.

¹⁰ Art. 1, comma 376 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

¹¹ Ai fini del presente lavoro, si ricorda che *business sociale* è il termine utilizzato per indicare appunto un'impresa di tipo nuovo, che risponda anche a criteri di carattere sociale, anziché al solo principio "classico" della massimizzazione del profitto.

L'indicazione nell'oggetto sociale delle finalità perseguite¹² rende pienamente lecito ciò che prima si configurava di dubbia ammissibilità, cioè la possibilità di indicare nello statuto scopi ulteriori a quello tipico della causa societaria, cristallizzando e vincolando nel tempo lo scopo dell'impresa, rendendola più stabile e insensibile a eventuali mutamenti degli assetti proprietari o del *management*.

Manca, invece, nelle norme qualunque forma di incentivo fiscale o di altra natura per la costituzione di tali società.

La nuova disciplina nel complesso appare ben articolata anche se per alcuni versi solleva dubbi interpretativi e una piena valutazione di efficacia richiederà del tempo.

Nell'attesa di vedere quali saranno gli impieghi di tali società e la loro diffusione deve essere apprezzata la sollecitudine con cui il Legislatore ha dotato il nostro ordinamento di un nuovo strumento giuridico per le imprese e le rende al contempo veicolo di innovazione e progresso sostenibile.

Per quanto riguarda eventuali vantaggi per le imprese attente alla propria responsabilità sociale si è più volte sottolineato che sia per l'impresa sociale ex D. Lgs. 155/2006 sia per la *società benefit* ex L. 208/2015 non sono ancora previste agevolazioni di natura fiscale.

Per tali ragioni la legge 6 giugno 2016, n. 106 più volte citata rappresenta un tentativo di riforma volto a sciogliere i nodi problematici sin qui esposti.

D'altro canto, un'impresa che dimostri una particolare attenzione alla propria responsabilità sociale (ricorrendo a certificazioni esterne, redigendo documenti di natura non finanziaria) potrebbe essere premiata dai propri *stakeholder* (investitori *in primis*).

L'analisi del bilancio di sostenibilità redatto dal Gruppo Iren conferma questa riflessione¹³.

¹² Art. 1, comma 377.

¹³ Si veda IREN S.P.A., Bilancio di sostenibilità, 2015.

La direttiva 2014/95/UE¹⁴ del 22 ottobre 2014 sembra aver dato ulteriore rilevanza alla responsabilità sociale dell'impresa e ciò traspare in modo evidente dai nuovi obblighi informativi a cui dovranno attenersi le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico¹⁵ destinatarie della direttiva, chiamate a rendere nuove e sistematiche comunicazioni di natura non finanziaria sulle proprie *performance* in materia sociale ed ambientale.

Il recepimento della direttiva dovrà avvenire entro il 6 dicembre 2016 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500¹⁶ dovranno perciò rendere note informazioni su sostenibilità ambientale,

¹⁴ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Come sostiene RIOLFO, *La società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte*, in *Studium iuris*, 2016, p. 819, nota (67); "seppur il suo ambito di applicazione coinvolga le imprese di grandi dimensioni, non *società benefit* e assimilabili (rientrando quindi nell'alveo della responsabilità sociale dell'impresa), essa è indicativa dello sforzo dell'Unione europea di rendere trasparente il modo di operare delle imprese in termini di sostenibilità e di impatto socio-ambientale".

¹⁵ L'art. 2 della direttiva 2013/34/UE definisce gli "enti di interesse pubblico":

"Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "enti di interesse pubblico": le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono:
 - a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (G.U. L. 145 del 30.4.2004, p. 1);
 - b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (G.U. L. 177 del 30.6.2006, p. 1)
 - c) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (G.U. L. 374 del 31.12.1991, p. 7); o
 - d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti".

¹⁶ Limitando la nostra attenzione alle sole società quotate, Assonime ha stimato che la nuova normativa impatterà su almeno metà del listino delle società quotate su Borsa Italiana S.p.A.

sostenibilità sociale, catena di fornitura, gestione delle diversità e gestione dei rischi, salvo fornire spiegazioni, in difetto.

La divulgazione di informazioni non finanziarie costituisce un elemento informativo rilevante soprattutto per gli *stakeholder*. Tali dichiarazioni infatti attestano *in primis* come l'impresa opera nel contesto lavorativo, sociale e ambientale.

Per le decisioni degli investitori, tali informazioni possono acquisire rilievo nella misura in cui indicano come tali fattori concorrono alla gestione del rischio d'impresa e consentono quindi una sostenibilità nel tempo dell'attività d'impresa¹⁷. Tant'è che alcune PMI¹⁸ si stanno attivando per la redazione volontaria di documenti non strettamente finanziari¹⁹.

Si potrebbe asserire che, sul piano attuativo, le imprese di grandi dimensioni²⁰ abbiano un ruolo determinante per le piccole e medie imprese, nel senso che queste ultime, sebbene non obbligate, nell'immediato, agli adempimenti

¹⁷ ASSONIME, *Risposta alla Consultazione MEF per l'attuazione della direttiva 2014/95/EU in materia di informazioni non finanziarie e informazioni sulla diversità nella composizione degli organi sociali*, op.cit., p. 2.

¹⁸ Piccole e medie imprese.

¹⁹ L'approccio dimensionale "*think small first*" adottato nelle previsioni della direttiva 2014/95/UE, in cui si esclude di fatto le PMI dagli adempimenti di comunicazione non finanziaria, risponde per lo più all'intenzione di un'applicazione della direttiva "per step", nella prospettiva di un graduale miglioramento dei processi di *social accounting* che in Italia, come in altri contesti territoriali, in prima battuta coinvolge le imprese di grandi dimensioni.

E tuttavia, ciò non equivale ad affermare che la dichiarazione di carattere non finanziario non sia di rilevanza strategica per le PMI, tutt'altro, ma semplicemente equivale ad affermare che il tema della redazione di tale dichiarazione non sia attinto da un vincolo di obbligatorietà, semmai di opportunità.

Alle grandi imprese, come spesso avviene in Italia e in altri contesti, è assegnato il compito di sensibilizzare la comunità finanziaria e non solo, implementando un processo innovativo di *accounting*, in cui acquisisce una crescente rilevanza la comunicazione non finanziaria.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo*, op.cit., p. 39.

²⁰ In possesso dei requisiti contenuti nell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE.

"Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250."

previsti dalla direttiva, potrebbero comunque conformarsi “volontariamente” e rendere dichiarazioni di carattere non finanziario, cogliendo i potenziali benefici generati dal cambiamento culturale in corso nel nostro Paese e dalla diffusione di politiche di agevolazione fiscale che ci attendiamo il Legislatore ponga in essere proprio nella prospettiva del perseguimento dello sviluppo sostenibile e della conseguente riduzione di esternalità sociali e ambientali negative che impattino sulla spesa pubblica.

Focalizzarsi sul modo in cui le imprese agiscono attraverso l’analisi delle informazioni non finanziarie consente di porre l’accento anche sul tema del rapporto tra impresa, territorio e comunità.

In conclusione, il tema del *business sociale* è ben lontano dall’essere giunto ad un punto di arrivo.

BIBLIOGRAFIA

ADDANTE, *Responsabilità sociale dell'impresa*, in *Digesto italiano*, Torino, 2007, pp. 1123 ss.;

ALLEVA, *L'impresa sociale italiana*, Milano, 2007;

ALPA, *Responsabilità sociale dell'impresa, enti non profit, etica degli affari*, in *Economia e diritto del terziario*, I, 2011, pp. 199 ss.;

ANTONUCCI, *La responsabilità sociale d'impresa*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2007, pp. 119 ss.;

ANTONUCCI, *L'intermediazione finanziaria non bancaria nel D. Lgs. 141/2010. Profili di sistema*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, 2011, pp. 29 ss., reperibile sul sito web www.fondazione-capriglione.luiss.it;

ASSONIME, Circolare n. 11/2011, *La disciplina degli intermediari finanziari dopo i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 141 e 14 dicembre 2010, n. 218 (modifiche al Testo unico bancario)*, in *Rivista delle Società*, 2011, pp. 745 ss.;

ASSONIME, Circolare n. 19/2016, *La disciplina delle società benefit*, 2016;

ASSONIME, Circolare n. 31/2015, *relativa alle novità del Codice di autodisciplina 2015 per la governance delle società quotate*, in *Rivista delle società*, 2016, pp. 445 ss.;

ASSONIME, *Risposta alla Consultazione MEF per l'attuazione della direttiva 2014/95/EU in materia di informazioni non finanziarie e informazioni sulla diversità nella composizione degli organi sociali*, 2016;

BERGKAMP, *Corporate governance and social responsibility: a New sustainability paradigm*, in *European Environment Law Review*, 2002, pp. 136 ss.;

BERTARINI, *La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit*, in *Diritto e giustizia*, 2016;

BLANDINI, *Dalla c.d. “impresa non lucrativa” all’“impresa sociale”: appunti per una riflessione*, in *Rivista di diritto dell’impresa*, 2007, pp. 479 ss.;

BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese, II, Bilancio d’esercizio*, Milano, 2016;

BOMBARDELLI, *L’impresa sociale e la realizzazione di finalità di interesse generale*, in *Impresa sociale*, 2005, pp. 99 ss.;

BONFANTE, *La delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale*, in *Impresa sociale*, 2005, pp. 80 ss.;

BONFANTE, *Manuale di diritto cooperativo*, Bologna, 2011;

BONFANTE, *Un nuovo “vestito” per l’impresa sociale?*, 2015, reperibile sul sito web www.rivistaimpresasociale.it;

BONFANTE, COTTINO, *Trattato di diritto commerciale, I, L’imprenditore. Con una Introduzione al Trattato di Gastone Cottino*, Padova, 2001;

BORZAGA, DEFOURNY, *L’impresa sociale in prospettiva europea*, Trento, 2001;

BORZAGA, SANTUARI, *New Trends in the Non-profit Sector in Europe: The Emergence of Social Entrepreneurship*, in *The Non-profit Sector in a Changing Economy*, Parigi, 2003, pp. 70 ss.;

BOTTARI, *I profili istituzionali della normativa in tema di Onlus*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, II, 1999, pp. 346 ss.;

CAFAGGI, *La complementarità tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica d'impresa*, in Sacconi (a cura di), *Guida critica alla Responsabilità sociale e al governo d'impresa*, 2005, pp. 219 ss.;

CAFAGGI, *L'impresa a finalità sociale*, in *Politica del diritto*, 2000, pp. 595 ss.;

CAFAGGI, *Modelli di governo e riforma dello stato sociale*, in *Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del Terzo Settore*, Bologna, 2002, pp. 7 ss.;

CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, I, Diritto dell'impresa*, (a cura di) Campobasso, Torino, 2013;

CAPRIGLIONE, *Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012;

CERUTI, TREU, *Organizzare l'altruismo. Globalizzazione e welfare*, Roma-Bari, 2010;

CETRA, *Gli enti non societari titolari di impresa*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, pp. 67 ss.;

CHERRY, SNEIRSON, *Beyond Profit: Rethinking Corporate Social Responsibility and Greenwashing After the BP Oil Disaster*, in *85 Tulane Law Review*, 2011, pp. 983 ss.;

COLOMBO, *Per l'impresa sociale gli incentivi non bastano*, in *Corriere tributario*, 2011, pp. 2048 ss.;

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI, *Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo*, 2016;

COSTA, *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Torino, 2013;

COSTI, *Fondazione e impresa*, in *Rivista di diritto civile*, I, 1968, pp. 1 ss.;

COSTI, *La nozione di impresa sociale nella legge di delega*, in *Impresa sociale*, 2005, pp. 76 ss.;

COSTI, *La responsabilità sociale d'impresa e il diritto azionario italiano*, in *Bancaria*, 2005, pp. 22 ss.;

COSTI, DI CHIO, *Società in generale, società di persone, associazione in partecipazione*, Torino, 1991;

COTTINO (a cura di), *Lineamenti di diritto commerciale*, 2014;

DE FARRA, *La responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista delle società*, 2008, pp. 349 ss.;

DE GIORGI (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale. Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007;

DE GIORGI, *Le persone giuridiche in generale. Le associazioni riconosciute e le fondazioni*, in *Trattato di diritto privato* (diretto da) Rescigno, II, Torino, 1999;

DESANA, CALLEGARI, SARALE, *La L. Golfo-Mosca n. 120/2011 e la parità di genere. Profili sociologici e giuridici*, in *Giurisprudenza italiana*, 2015, pp. 2245;

DESBARRATS, *Réglementations publiques et RSE: des interactions complexe*, in *Droit Ouvrier*, 2006, pp. 331 ss.;

DI PASCALE, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2010;

DI SABATO, *I fini sociali dell'impresa etica*, in *Rivista delle società*, 2006, pp. 633 ss.;

DI TURI, *Responsabilità sociale delle imprese multinazionali e tutela dei diritti dell'uomo*, in *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale*, 2011, pp. 31 ss.;

ENM, *Presentazione istituzionale Ente Nazionale per il Microcredito*, reperibile sul sito web www.microcreditoitalia.org;

EURICSE, *Economia sociale e imprenditoria sociale*, reperibile sul sito web www.euricse.eu;

EUROPEAN COMMISSION, *The Social Business Initiative*, 2011, reperibile sul sito web www.ec.europa.eu;

FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000;

FICI, *Nozione e disciplina dell' "impresa sociale". Una prima lettura della legge 13 giugno 2005, n. 118*, in *Impresa sociale*, 2005;

FICI, GALLETTI, *Commentario al decreto sull'impresa sociale (D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007;

FUSARO, *L'art. 1*, in *La nuova disciplina dell'impresa sociale, Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, (a cura di) De Giorgi, Padova, 2007, pp. 18 ss.;

GALGANO, *Le istituzioni dell'economia di transizione*, Roma, 1978;

GALGANO, *Rapporti economici*, in *Commentario della Costituzione*, (a cura di) Branca, Bologna-Roma, 1982;

GIGANTE, *La politica delle istituzioni comunitarie in materia di responsabilità sociale d'impresa: voluntary o mandatory approach?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2008, pp. 1991 ss.;

GOFFREDO, BERNERI, *La revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Commento al D. Lgs. 13/08/2010, n.141*, in *Le Società*, 2010, pp. 1493 ss.;

HERRNSTADT, *Voluntary Corporate Code of Conduct: What's Missing?*, in *The Labor Lawyer*, 2001, pp. 363 ss.;

IREN S.P.A., *Bilancio di sostenibilità*, 2015;

LA PORTA, *L'organizzazione delle libertà sociali*, Milano, 2004;

LEMMA, *La riforma degli intermediari finanziari non bancari nella prospettiva di Basilea III*, in *Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management*, 2011, pp. 184 ss.;

LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della Responsabilità sociale dell'impresa*, in *Rivista delle società*, 2009, pp. 1 ss.;

LIBERTINI, *La comunicazione pubblicitaria e l'azione delle imprese per il miglioramento ambientale*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2012, pp. 331 ss.;

LIPARI, *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Roma, 2004;

MACCHIAVELLO, *La regolazione della microfinanza tra equità ed efficienza*, in *Diritto banca e mercato finanziario*, 2012, pp. 319 ss.;

MAGRASSI, *GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework, Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting*, 2015;

MARASÀ, *Disciplina degli enti “non profit”: profili commercialistici*, in Marasà (a cura di), *La disciplina degli enti “non profit”*, Torino, 1998;

MARASÀ, *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, pp. 33 ss.;

MARASÀ, *Le “società” senza scopo di lucro*, Milano, 1984;

MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014, pp. 45 ss.;

MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders*, *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 2010;

NOKED, *Benefit Corporations vs. “Regular” Corporations: A Harmful Dichotomy*, in *Harvard Law School Forum on Corporate Governance*, 2012;

NONNE, *Il microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari*, in *Banca borsa*, I, 2011, pp. 76 ss.;

NOTARI, *Disposizioni generali. Conferimenti. Azioni*, in *Diritto delle società*, Milano, 2004;

OPPO, *Scritti giuridici*, I, *Diritto dell'impresa*, Padova, 1992;

PERULLI, *La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi*, Bologna, 2013;

PIANTAVIGNA, *Un modello per la disciplina fiscale dell'impresa sociale: low profit limited liability company*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, I, 2011, pp. 592 ss.;

PLASMATI, *Profili tributari dell'impresa sociale*, in *Il fisco*, 2009, pp. 1 ss.;

PONZANELLI, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Torino, 2000;

PONZANELLI, *Le non profit organizations*, Milano, 1985;

PREITE, *La destinazione dei risultati nei contratti associativi*, Milano, 1988;

PROTO, *Attività istituzionali di enti diversi dalle società: ipotesi di definizione*, in *Rassegna Tributaria*, I, 1990, pp. 299 ss.;

RANDAZZO, *L'impresa sociale: un veicolo per la gestione della crisi di impresa*, in *Enti non profit*, 2010, pp. 36 ss.;

RESCIGNO, *Fondazione e impresa*, in *Rivista delle società*, 1967, pp. 812 ss.;

RESCIGNO, *L'introduzione della class action nell'ordinamento italiano. Profili generali*, in *Giurisprudenza commerciale*, I, 2005, pp. 407 ss.;

RIOLFO, *La società "benefit" in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Prima parte*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 720 ss.;

RIOLFO, *La società “benefit” in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa. Seconda parte*, in *Studium iuris*, 2016, pp. 819 ss.;

RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale d’impresa nell’Unione europea*, in *Diritto dell’Unione europea*, 2011, pp. 477 ss.;

SARTORI, *Informazione economica e responsabilità civile*, Padova, 2011;

SCALVINI, *La nuova legge sull’impresa sociale*, in Centro Studi CGM (a cura di), *Beni comuni. Quarto rapporto sulla cooperazione sociale*, Torino, 2005;

SCIAUDONE, *Iniziative comunitarie in tema di responsabilità sociale delle imprese: prime riflessioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003, pp. 1419 ss.;

SCIPIONE, *Commento all’art. 111*, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Torino, 2013;

SENIGAGLIA, *La vincolatività dei codici etici: ossimoro o sineddoche?*, in *Rivista critica di diritto privato*, 2011, pp. 565 ss.;

SICLARI, *La responsabilità sociale di impresa e le società pubbliche*, in *Diritto dell’economia*, 2012, pp. 55 ss.;

SICLARI, *La società benefit nell’ordinamento italiano*, 2016;

SINCLAIR, *Self-Regulation versus Command and Control? Beyond False Dichotomies*, in *Law and Policy*, 1997, pp. 529 ss.;

SPADA, *Diritto commerciale, I, Parte Generale*, Padova, 2009;

SPADA, *Diritto commerciale, I, Storia, lessico, istituti*, Padova, 2009;

SPAGNUOLO, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959;

STELLA RICHTER, *Forma e contenuto dell'atto costitutivo delle società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, (diretto da) Colombo e Portale, Torino, 2004, pp. 242 ss.;

TOMBARI, *Crisi di impresa e doveri di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società capogruppo. Prime considerazioni*, in *Rivista di diritto commerciale*, 2011, pp. 635 ss.;

TORRENTE, SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 2015;

URICCHIO, *Verso una disciplina tributaria dell'impresa sociale*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, I, pp. 277 ss.;

VENTURINI, MONTANARI, *Modelli e Forme organizzative del decentramento: ruolo e sviluppo del Terzo Settore*, Forlì, 2005.